



UNIVERSITÀ / TERZA MISSIONE

1.

## UNIVERSITÀ / TERZA MISSIONE

*Collana diretta da*  
Lucio d'Alessandro

*Comitato scientifico*  
Pier Luigi Leone de Castris  
Mariavaleria del Tufo  
Margherita Musello  
Enricomaria Corbi  
Tommaso Edoardo Frosini  
Paola Villani



# GIUSTIZIA RIPARATIVA E VITTIME DI REATO

*a cura di*  
Mariavaleria del Tufo  
e Monica Manfredi

*Redazione e editing*  
Luciana Trama

*Progetto grafico e impaginazione*  
Flavia Soprani

*Realizzazione e stampa*  
Carmine Marra

© Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 2022  
*Tutti i diritti sono riservati*

ISBN 979-12-5511-002-6



SUOR ORSOLA  
BENINCASA  
UNIVERSITÀ EDITRICE

## Indice

7	<i>Ringraziamenti</i>
11	<i>Prefazione</i> Mariavaleria del Tufo <i>Giustizia riparativa e vittime di reato: prospettive a confronto</i>
	<b>PRIMA PARTE</b>
	<b>La vittima in Italia e in Europa</b>
21	<i>Introduzione</i> Giovanni Mierolo
29	Documento preliminare <i>a cura di</i> Rete Dafne Italia
49	Léa Meindre-Chautrand <i>L'esperienza di Victim Support Europe: assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa</i>
	<b>SECONDA PARTE</b>
	<b>Dinamiche da costruire</b> <i>La vittima nelle strategie della giustizia riparativa</i>
61	Grazia Mannozi <i>La giustizia riparativa alla prova della riforma penale e di fronte alla sfida di un'assistenza diffusa per le vittime di reato</i>
67	Raffaele Piccirillo <i>Giustizia riparativa. Quale ruolo per la vittima?</i>

- 75 Anna Rossomando  
*Le vittime e il reato: quali diritti, tra giurisdizione e rete sociale?*
- 81 Marco Bouchard  
*Lo stato dell'arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa*

TERZA PARTE

**Testimonianze**

- 93 Ornella Favero  
*Le vittime viste dal carcere*
- 99 Silvia Giralucci  
*Vittima di reato: uscire dall'ergastolo di essere una vittima*

QUARTA PARTE

**Il modello Rete Dafne Italia nelle reti locali**

*Criticità, punti di forza e sviluppi possibili*

- 109 Mary Nicotra  
*Snodi al crocevia tra legge, cultura, vittime e autori di reato*
- 113 Roberta Margiaria  
*Un'accoglienza che tenga conto della singolarità*
- 117 Laura Basilio  
*Reti Dafne della Toscana*
- 123 Annina Sardara  
*Alcune osservazioni da Rete Dafne Sardegna*
- 129 Anna Coppola  
*La tutela della vittima alla luce del paradigma riparativo*
- 133 Annalisa Rebonato  
*Rete Dafne Verona. L'evoluzione di un servizio di assistenza per le vittime di reato*
- 137 Monica Manfredi  
*Il lavoro di Rete Dafne Napoli: costruire il servizio di assistenza alle vittime, tessere la rete*

- 141 **Autori**

## Ringraziamenti

Le curatrici di questa pubblicazione desiderano ringraziare Rete Dafne Italia per aver scelto Napoli come sede per il suo Convegno nazionale, di cui questo libro raccoglie gli Atti. Il primo ringraziamento è dunque per il Presidente di RDI Marco Bouchard, il Segretario Generale Giovanni Mierolo e il Tesoriere Andrea Monti: senza di loro Rete Dafne non esisterebbe. Un ringraziamento particolare va al Professore Lucio d'Alessandro, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, primo Ateneo italiano ad aver aderito come socio alla Rete Dafne Italia, che ha messo a disposizione per l'incontro sia la magnifica sala degli Angeli, sia l'efficientissimo supporto amministrativo e tecnico di Ateneo. Un grazie sentito all'associazione Diesis, socio ordinario di Rete Dafne Italia, che ha curato l'organizzazione dell'incontro e a *Victim Support Europe* con Aleksandra Ivankovic e Lea Meindre-Chautrand, che con il prezioso lavoro di collegamento di Silvia Taravan, hanno contribuito alla riuscita scientifica dell'iniziativa.

La Regione Campania, con la presenza dell'Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, dott. Mario Morcone, ha confermato il proprio interesse per la Rete Dafne locale, che si sta organizzando sul territorio intorno a Diesis e all'Università. Lo ringraziamo per questo, insieme a don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis – Regione Campania per il sostegno alle vittime della criminalità organizzata. Un pensiero riconoscente va a Elisabetta Garzo e Luigi Picardi, succedutisi alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, che sono stati, con l'ex Procuratore Francesco Greco, i primi a credere alle potenzialità della Rete Dafne territoriale e senza il cui appoggio

non saremmo riusciti a istituire nel circondario di Napoli Nord il primo Sportello in Campania per le vittime di tutti i reati. Abbiamo avuto il piacere della loro testimonianza sulle prime iniziative intraprese.

Ringraziamo i relatori della I Sessione del Convegno, La vittima in Italia e in Europa, in cui Giovanni Mierolo ha esposto la proposta di RDI per una giustizia riparativa rispettosa della vittima e Lea Meindre-Chautrand di Victim Support Europe, ha illustrato le qualità organizzative e strutturali che una Rete dovrebbe avere, sulla base dell'esperienza di VSE.

Ringraziamo i relatori della II Sessione Dinamiche da costruire: la vittima nelle strategie della giustizia ripartiva, centrata su temi teorici proiettati nella prassi. Siamo grati a Pauline Okroglic per averci reso partecipi dell'esperienza francese nella gestione delle vittime del terrorismo e siamo debitori a Grazia Mannozi, membro della Commissione Lattanzi ed esperta di Giustizia riparativa, a Raffaele Piccirillo, Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia e ad Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato, per i loro interventi e per la loro preziosa presenza. Rete Dafne Italia, qui nella persona di Marco Bouchard, ha infatti potuto loro illustrare le esigenze e i bisogni delle vittime, nella prospettiva di una strutturazione della giustizia riparativa che tenga conto della necessità di servizi ad esse dedicati, affinché il sistema che il legislatore vorrebbe introdurre nell'ordinamento possa effettivamente funzionare in modo corretto.

Un grazie sentitissimo alle nostre testimoni: Ornella Favero e Silvia Giralucci hanno condiviso le loro esperienze e i loro percorsi toccando la mente e il cuore di tutti gli ascoltatori.

Un ringraziamento va anche ad Alessia Battista e Serena Di Vaio, del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa, che hanno svolto il servizio di interpretariato. Ringraziamo le Reti locali di Torino, della Puglia, della Toscana, della Sardegna, di Verona e di Napoli che, con il coordinamento di Mary Nicotra, hanno discusso, nella terza sessione, le criticità, i punti di forza e gli sviluppi possibili del modello RDI, presentato da Giovanni Mierolo ad apertura di lavori. Roberta Margiaria, Ilaria De Vanna, Laura Basilio, Rosanna Tremante, Annina Sardara, Emma Benedetti, Anna Coppola, Alessandra Ibba, Annalisa Rebonato, Maria Fragliasso, Monica Manfredi e Simone Stefani hanno confrontato le esperienze delle Reti locali attualmente costituite.

Monica Manfredi e Mariavaleria del Tufo, curatrici di questa pubblicazione, hanno avuto l'onore di coordinare rispettivamente la prima e la seconda sessione del Convegno.

Ilenia D'Alessio e Antonella Funicello dell'Asp Diesis hanno contribuito a raccogliere e ad armonizzare i contributi del volume; Stefano Avedano di RDI ha collaborato alla composizione; Luciana Trama, Flavia Soprani e Carmine Marra dell'Università Suor Orsola Benincasa hanno curato, rispettivamente, redazione e *editing*; progetto grafico e impaginazione; realizzazione e stampa.

Un ringraziamento particolare a Tommaso E. Frosini, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università Suor Orsola Benincasa, che, con tutti i colleghi, ha accolto il volume tra le pubblicazioni open access del Dipartimento, e al Magnifico Rettore che ne ha dato il "si stampi".

Ci sia infine consentito terminare questa rapida, grata panoramica, sicuramente non esaustiva, di coloro che, insieme, hanno dato un contributo determinante al convegno e al libro, con un ringraziamento molto speciale a Marco Bouchard e a Giovanni Mierolo che, dalla fondazione di RDI, seguono e guidano e curano la nascita di un servizio, di respiro europeo, seriamente in grado di prendere in conto le esigenze delle vittime di qualsiasi tipo di reato per realizzare una giustizia migliore e più equilibrata.

*Mariavaleria del Tufo  
Monica Manfredi*

## Prefazione

### *Giustizia riparativa e vittime di reato: prospettive a confronto*

Questa pubblicazione comprende gli interventi e le relazioni che sono stati presentati al Convegno di Rete Dafne Italia *Giustizia riparativa e vittime di reato*, tenutosi a Napoli il 25 e il 26 novembre 2021 presso l'Università Suor Orsola Benincasa. L'organizzazione è stata curata da Rete Dafne Napoli, di cui fanno parte l'Associazione di promozione sociale Diesis e l'Università Suor Orsola, il primo Ateneo italiano ad aderire formalmente alla Rete, in collaborazione con *Victim Support Europe* e col sostegno finanziario del Programma Giustizia dell'Unione europea e quello di Rete Dafne Italia.

Il Convegno si è articolato in tre sessioni, a dimostrazione della complessità del tema, ma anche a testimonianza dell'effervescenza delle idee di cui tutti gli attori del discorso pubblico – studiosi, magistrati, avvocati, psicoterapeuti, mediatori, politici e associazioni – si sono fatti portatori, nel tentativo di costruire attraverso approcci nuovi e coerenti una giustizia più equa e più vicina ai cittadini.

La giustizia riparativa è uno dei punti di forza della riforma Cartabia. Si aprono per l'ordinamento nuovi percorsi, concreti, che porteranno a reagire al fatto di reato non necessariamente con una sanzione ma con un'offerta di incontro tra autore e vittima. Se l'esito dell'incontro dovesse portare a una riparazione o a un accordo, la giustizia deporrebbe bilancia e spada, prenderebbe ago e filo e si farebbe riparatrice, intenzionata a ricucire la lacerazione sociale provocata dal conflitto, da *quel* conflitto, che ha visto generare *quel* reato, perpetrato da *quell'*autore nei confronti di *quella* vittima.

Finché restiamo sul teorico, tutto bene. È una rivoluzione nel modo di guardare al fatto di reato. Ma, adesso, la teoria deve farsi disposizione normativa, e la disposizione normativa prassi, e la prassi deve far funzionare il paradigma, al servizio di tutti – e con l'impegno di tutti.

Nell'ordinamento italiano, di giustizia riparativa abbiamo già degli assaggi, come ad esempio, in ambito minorile, le prassi ricavate per via giurisprudenziale, o, davanti al giudice di pace, le disposizioni che possono condurre alla mediazione. In tempi più recenti, timidi interventi legislativi che, in alcuni casi, come quello delle condotte riparatorie, hanno tuttavia tradito lo spirito stesso del modello ispiratore, prescindendo in sostanza dall'accordo della vittima, mentre, in altri, e penso alla messa alla prova, hanno fornito strumenti riparativi suscettibili di essere valorizzati in chiave corretta.

Paradossalmente, la giustizia riparativa, nata anche da premesse vittimologiche, una volta innestata nell'ordinamento sta dando frutti strani, molto più graditi all'autore che alla vittima. Del resto, anche la riforma Cartabia, che della giustizia riparativa ha pur fatto un momento qualificante di intervento, sembra orientata a privilegiare l'autore, nella urgente tensione verso il soddisfacimento di scopi deflattivi da realizzare in fretta per curare i mali endemici del sistema italiano: la lunghezza e la numerosità dei processi. Ed è chiaro che esigenze di smaltimento passano più per l'autore che per la vittima, essendo il primo e non la seconda l'interlocutore della pretesa punitiva dello Stato, in grado, con un suo comportamento latamente riparatorio, di chiudere i conti col sistema e uscire finalmente di scena. Semplice, visto che è solo dalla condotta dell'autore che viene fatta dipendere l'estinzione del reato.

Si tratta di soluzioni a volte sperimentate, a volte nuove e interessanti, da salutare positivamente, laddove l'autore compia comunque un percorso di reinserimento sociale, sicuramente valido e importante nel perseguimento di istanze nobili di prevenzione speciale positiva.

Basta intendersi sulle parole. Definire con chiarezza un concetto significa far comprendere che tipo di cammino si sta intraprendendo. Ed è evidente che un percorso compiuto dall'autore senza la vittima, o con una vittima sostitutiva, può rappresentare una scelta utile, ma, con altrettanta evidenza, non può e non deve essere considerato un percorso di giustizia riparativa.

Come ho già avuto modo di ricordare altrove, la giustizia riparativa, correttamente intesa, non è nemmeno la scelta migliore per chiudere veloce-

mente i procedimenti, essendo uno strumento di *slow justice*, e, più che uno strumento, una filosofia e un processo di elaborazione. È una giustizia modulata sui tempi emozionali dei soggetti coinvolti, che, proprio per questo, non può avere un termine certo entro cui concludersi, che, proprio per implicare un risanamento, una riparazione non soltanto di tipo risarcitorio, potrebbe richiedere un lungo cammino, al termine del quale non per certo si arriverebbe a una meta, a una conclusione. Tutto l'iter compiuto potrebbe portare a una presa d'atto dell'impossibilità di ricomposizione, e allora il tempo, quel tempo che per l'amministrazione della giustizia è così prezioso, quel tempo che il legislatore vorrebbe accorciato al massimo, potrebbe essere stato speso invano, e tutto dovrebbe ricominciare da capo, prolungando la durata, già troppo lunga, del processo penale.

Che la giustizia riparativa, intesa come incontro vittima/autore, sia un discorso da condurre con attenzione, sensibilità, delicatezza e impegno – professionale, economico, strutturale – è testimoniato dal fatto che già a livello internazionale da quasi vent'anni si moltiplicano i *caveat* sull'attenzione da prestare al coinvolgimento della vittima nella mediazione o nei processi riparativi. Basterebbe pensare, in particolare, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato (art. 13)<sup>1</sup>, ma ancor di più alla Direttiva europea del 2012/29/UE (art. 12)<sup>2</sup> o alla Convenzione di

<sup>1</sup> Rec(2006)8: Art. 13. Mediation 1. Taking into account the potential benefits of mediation for victims, statutory agencies should, when dealing with victims, consider, where appropriate and available, the possibilities offered for mediation between the victim and the offender, in conformity with Committee of Ministers' Recommendation R (99) 19 on mediation in criminal matters. 2. The interests of victims should be fully and carefully considered when deciding upon and during a mediation process. Due consideration should be given not only to the potential benefits but also to the potential risks for the victim. 3. Where mediation is envisaged, states should support the adoption of clear standards to protect the interests of victims. These should include the ability of the parties to give free consent, issues of confidentiality, access to independent advice, the possibility to withdraw from the process at any stage and the competence of mediators.

<sup>2</sup> Direttiva europea del 2012/29/UE: Articolo 12. Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa 1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima

Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (art. 48)<sup>3</sup>.

È un dato acquisito che la giustizia riparativa può presentare ambiguità e rischi per la vittima, ma è altrettanto acquisita, nei documenti più recenti, la consapevolezza che essa debba essere considerata estensibile a tutti i tipi di reato e offerta a tutte le vittime: così, in effetti, è già previsto nella Direttiva; così – e con maggior forza – nella Racc(2018)8 del Consiglio d'Europa e nella proposta di aggiornamento della Racc(2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato presentata dal Comitato europeo per i problemi criminali l'8 febbraio 2021; così nella riforma Cartabia.

Dati per assodati l'esigenza di un'attenta valutazione rischi/benefici sottesa a un'eventuale ammissione della vittima a percorsi riparativi, e, almeno per i Paesi UE, il soddisfacimento delle condizioni richieste dalla Direttiva, con il tempo e l'esperienza si è però raggiunta la piena consapevolezza che i veri limiti della giustizia riparativa non sono affatto di carattere teorico od ontologico, e dunque superabili soltanto con una rinuncia, a volte con un divieto, a farvi ricorso in determinate circostanze. I veri ostacoli sono costituiti piuttosto dal malfunzionamento o dall'assenza dell'organizzazione dei servizi.

È questo che sembra costituire oggi per alcuni Stati, tra cui l'Italia, uno tra i problemi più importanti della giustizia riparativa, e non solo.

Secondo i documenti del Consiglio d'Europa, come del resto per la Direttiva, gli Stati Membri devono rendere la giustizia riparativa un servizio accessibile, sicuro ed efficace per tutte le vittime di reato, indipendente-

riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. 2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

<sup>3</sup> Articolo 48 – *Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie* 1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

mente da ogni altra considerazione<sup>4</sup>, laddove determinate esigenze vengano soddisfatte<sup>5</sup>.

Perché è sull'organizzazione dei servizi che si gioca la partita. Infatti, il diritto delle vittime all'assistenza deve tradursi nell'attuazione e organizzazione di servizi ad esse dedicati – e ciò va fatto *in un certo modo*<sup>6</sup>. Questo apre immediatamente un discorso più ampio, che va molto al di là dello specifico

<sup>4</sup> V. European Committee on Crime Problems (CDPC) Proposal for an update of CM Recommendation Rec(2006)8 to Member States on assistance to crime victims, CDPC (2021)1, Article 18. Restorative justice 1. "Restorative justice" refers to any process which enables those harmed by crime, and those responsible for that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the offence, through the help of a trained and impartial third party (a "facilitator"). 2. States should ensure that restorative justice is a generally available service. Restorative justice services should have sufficient capacity to provide safe and effective services to all victims who may benefit, irrespective of the type and seriousness of the offence, whether or not that offence was prosecuted, and the victim's age and geographical location. 3. States shall ensure that restorative justice providers conform with Committee of Ministers' Recommendation CM/Rec(2018)8 concerning restorative justice in criminal matters. This in particular concerns: – the consideration of victims' needs and interests, the need for protections and safeguards, adequate training and means to mitigate potential risks. – ensuring that victims are given the information and support necessary to enable them to make a free and informed choice to participate in restorative justice and, where appropriate, to initiate restorative justice processes. – considering the extent to which restorative justice principles, can inform the ways in which victims are engaged, and the design and delivery of victim services.

<sup>5</sup> In particolare laddove, all'art. 18 appena ricordato, si ritiene necessario che venga assicurata la presa in carico dei bisogni e degli interessi delle vittime; che vengano garantiti i loro diritti e la loro protezione; che le vittime ricevano una preparazione adeguata e che abbiano i mezzi per attenuare i rischi potenziali; che vengano informate e sostenute, in modo da poter decidere liberamente e in piena consapevolezza se partecipare o meno a un percorso di giustizia riparativa e, se del caso, darvi inizio; che venga presa in considerazione la misura in cui i principi di giustizia riparativa possano determinare i percorsi in cui le vittime sono coinvolte, nonché la progettazione e l'erogazione dei servizi alle vittime.

<sup>6</sup> Article 19. Right to victim support 1. States should ensure that victims, in accordance with their needs, have access to confidential victim support services, free of charge, acting in the interests of the victims. 2. States should ensure national coverage of such services, and should ensure that such services at a minimum – are free of charge – provide victims with free emotional, social and practical support, – are fully competent to deal with the problems faced by the victims they serve; – provide victims with information on their rights and on the services available; – refer victims to other services when necessary; – respect confidentiality when providing services. 3. States should ensure that such services are accessible irrespective of whether the victim made a formal complaint and are available before, during and for an appropriate time after the investigation and any judicial proceedings 4. States should ensure that the police and other criminal justice agencies identify the needs of victims and ensure referral to such services, in accordance with their needs. Where appropriate, this should also apply to agencies in the community, inter alia health services, social security, housing, education and employment agencies, as well as embassies and consulates. 5. States are encouraged to support the setting up or the maintenance of specialized centres for victims of crimes such as sexual and domestic violence and to facilitate access to these



ambito della giustizia riparativa, investendo l'obbligo, per lo Stato, di assicurare che questi servizi siano omogeneamente presenti sul territorio e in grado di stare accanto alla vittima, per offrirle tutta una serie di prestazioni, indicate già dagli anni Ottanta dalle Carte internazionali, relativamente all'assistenza e al supporto lungo tutte le fasi del percorso: dalla prevenzione alla protezione; dal sostegno psicologico all'informazione; dal supporto al – e nel – processo alle fasi successive alla sua conclusione. Se la riforma parla di vittime anche e soprattutto in relazione alla giustizia riparativa, questa scelta non deve mettere in ombra l'approccio corretto che, per l'attuazione della Direttiva e degli strumenti europei e internazionali, deve più latamente concretizzarsi in azioni strutturali e complessive tese alla stabilizzazione e al finanziamento dei servizi di supporto alle vittime. È in questa prospettiva più ampia che si colloca l'indispensabile presenza dei servizi anche nel caso in cui la vittima si trovi di fronte all'offerta, da parte dell'ordinamento, di istituti o percorsi di giustizia riparativa.

Ritornando al nostro specifico, il legislatore deve necessariamente provvedere a strutturare e/o riconoscere i servizi, in modo che possano intervenire con successo anche qualora si aprisse una fase riparativa. La vittima, come del resto l'autore, non può infatti arrivare impreparata a un percorso di questo tipo, non foss'altro che per decidere se accedervi o rinunciarvi. Gli uffici di mediazione penale o di giustizia riparativa, particolarmente attenti all'autore del reato, devono quindi coordinarsi con i servizi di assistenza e di supporto alla vittima perché soltanto un lavoro sinergico sulle due figure principalmente coinvolte nel reato può condurle a un incontro fruttuoso.

Questo Convegno rappresenta un momento identitario importante per Rete Dafne e, allo stesso tempo, costituisce un tentativo di contribuire, dalla parte della vittima, alla messa a punto di problemi specifici, in una situazione istituzionale delicata perché costitutiva di nuove scelte ordinamentali.

centres. 6. States may also consider it necessary to encourage the establishment or maintenance of specialized centres for victims of crimes of mass victimization, including terrorism. 7. States are encouraged to set up or to support free national telephone help lines, websites for victims. 8. States should take steps to ensure that the work of services offering assistance to victims is coordinated on the level that is most appropriate to guarantee that: – a comprehensive range of services is available and accessible; – standards of good practice for services offering help to victims are prepared and maintained; – appropriate training is provided and co-ordinated; – services are accessible to government for consultation on proposed policies and legislation.

Il Convegno è stato perciò pensato in prospettiva costruttiva e dinamica, in una doppia funzione.

Innanzitutto è teso a definire ulteriormente il metodo di lavoro di Rete Dafne Italia, attraverso tre momenti: quello della presentazione e della discussione di un documento di base in cui si fissano i principi teorici e pratici di intervento; quello dello scambio di idee e di pratiche con due delle principali agenzie che si occupano di vittime, *Victim Support Europe* e *France Victimes*; infine quello del confronto delle esperienze operative e delle buone prassi maturate all'interno di ciascuna delle Reti territoriali che si sono fin qui costituite. Questo lavoro appare fondamentale per consolidare obiettivi e metodo e per tentare di serrare i fili della Rete, raccordando tra loro le varie associazioni, in modo che possano svolgere i loro compiti sulla base di un paradigma di riferimento comune. Le testimonianze vibranti portate dalle vittime di reato o da persone comunque entrate in queste dinamiche aiutano a focalizzare i problemi e le esigenze da risolvere mettendo in primo piano i fatti e le emozioni con cui è necessario confrontarsi per poter offrire risposte adeguate.

La “seconda anima” del Convegno ha come obiettivo l'interlocuzione con i soggetti politici e gli esperti della disciplina coinvolti nella stesura progettuale della normativa che dovrà disciplinare contenuti e funzionamento della giustizia riparativa nel sistema. In considerazione dell'importanza degli argomenti trattati, la scelta dei relatori è stata finalizzata alla discussione del raccordo da istituire tra i servizi di giustizia riparativa e quelli di assistenza e supporto alla vittima. Tema delicato, suscettibile di rimanere nell'ombra nella legislazione da progettare, in quanto poco introiettato, nonostante si tratti di un aspetto essenziale, rimasto comunque oscuro già nella legge delega.

Ho evidenziato i punti di interesse del Convegno, ma non commenterò le conclusioni, sempre in parte provvisorie, spesso aperte, com'è giusto che sia in un *work in progress*, perché preferisco lasciare al lettore i dubbi, le suggestioni, le tante prospettive aperte dalle relazioni e dagli interventi.

Mariavaleria del Tufo

PRIMA PARTE  
LA VITTIMA IN ITALIA  
E IN EUROPA

## Introduzione

Il mio compito è di presentare il documento preliminare di questo Convegno e le proposte che contiene, considerandolo, comunque, un documento ancora provvisorio, una traccia di lavoro che si potrà arricchire dei contributi degli interventi che seguiranno.

Naturalmente non ne farò il riassunto, vi propongo piuttosto una chiave di lettura, per metterne in evidenza più che altro la logica e gli obiettivi.

Inizio dal titolo “Una nuova definizione di giustizia riparativa”. L’assunto, implicito, di questo titolo è che sia il caso di ripensare la definizione o meglio le definizioni di giustizia riparativa su cui poggiano e su cui si sostengono le pratiche degli operatori, il funzionamento di alcuni uffici, e anche l’impiego di risorse. Non è in discussione se siano più o meno condivisibili. È in discussione che siano in grado di cogliere la complessità della questione perché se non lo sono, alimentano idee, pratiche, del tutto parziali e magari anche incoerenti tra loro.

A me danno l’idea di foto poco nitide. Magari non è stato regolato bene il tempo di esposizione e la foto risulta mossa perché il nostro soggetto è in movimento, si sta spostando e vediamo solo la scia di qualcosa che si allontana. Oppure, se la nostra è una foto di gruppo, a seconda della regolazione del diaframma, vedremo qualcuno bene a fuoco e qualcun altro un po’ sfocato, in secondo piano, come se fosse una figura di sfondo. Magari una foto suggestiva, peccato che non si colgano alcuni elementi, che potrebbero essere importanti.

Bene, questo documento vuole innanzitutto mettere in evidenza i limiti delle foto che circolano. Uscendo dal linguaggio fotografico, potremmo

dire che vuole innanzitutto decostruire un'idea o alcune idee sulla giustizia riparativa. Un'operazione analoga a quella a cui alcuni di noi hanno partecipato una ventina di anni fa, anno più anno meno, mettendo in discussione un certo concetto di giustizia. Legato all'idea che si dovesse rimediare al male con il male, o che bastasse buttare via la chiave per regolare i conti con il condannato. Solo a partire dal mettere in discussione questo è stato possibile iniziare a parlare di una nuova idea di giustizia.

Questo tipo di operazione – che Foucault chiamava “rottura delle evidenze” – credo sia un compito che dovrebbe assumersi Rete Dafne Italia, anche in questo Convegno o, se vogliamo, a partire da questo Convegno.

“Rottura delle evidenze” perché sulle evidenze poggiano i saperi, poggiano i consensi, poggiano anche le pratiche. Per esempio, sarebbe interessante, per quanto ci riguarda, andare a vedere quali sono stati i modi di intendere le condizioni traumatiche e il modo di trattarle fino a pochi decenni fa.

La rappresentazione più paradigmatica di questi modi la abbiamo avuta nelle ultime guerre. La reazione dei soldati annichiliti dai bombardamenti o dagli orrori delle battaglie andava vista con sospetto, doveva essere smascherata e considerata nient'altro che una diserzione psichica. Il trattamento prevedeva insulti, minacce, magari anche con scariche elettriche (tutto questo faceva parte di una pratica medica consolidata).

Il tutto perché il soldato in questione si adeguasse a una idea di mondo, ad una morale che negava la vulnerabilità come una caratteristica della condizione umana. Lo riprendo per sottolineare che anche un concetto che sembrerebbe scontato, come quello di trauma, è passato attraverso filtri morali, culturali, ideologici.

E allora, questo documento, intende non solo mettere in evidenza i nodi critici di alcune pratiche, le evidenze date per implicite di alcuni saperi, ma a partire da quei nodi provare a costruire una nuova rappresentazione della giustizia riparativa che, a sua volta, ci consenta di proporre nuove pratiche e, per quanto possibile, di intravedere una nuova idea di comunità. In cui sia concepibile, ad esempio, coniugare la giustizia con il prendersi cura.

Dato che, come ho detto, non ne farò il riassunto, vi propongo di prendere in considerazione, uno dei nodi critici, una delle evidenze date per scontate, che sono state indicate nel documento.

Secondo un'idea molto diffusa di giustizia riparativa il reato dovrebbe essere considerato essenzialmente un conflitto tra le persone. Questa tesi è sostenuta in molta letteratura. Sul sito del Ministero della giustizia si parla del reato come rottura di un equilibrio sociale. Ciò che mette a fuoco questa definizione – che interessa questa definizione – è l'equilibrio sociale. Che viene declinato come equilibrio tra due individui e come equilibrio tra individuo e comunità.

Se ci concentriamo sull'ipotesi di un equilibrio tra due persone, dobbiamo considerare che presuppone una relazione sostanzialmente paritaria, che sarebbe disturbata, alterata dal conflitto. Da qui ne derivano altre definizioni, ne cito una abbastanza condivisa: “la giustizia riparativa è una modalità di gestione dei conflitti alternativa a quella penale”.

Se prendiamo per buona questa evidenza, se ci crediamo, questo ha delle conseguenze sulle pratiche e, in ultima analisi, sul tipo di comunità che contribuiamo a costruire. In questa definizione è come se avessimo la rappresentazione di una società ordinata, che tiene a bada le tensioni, che riesce a comporre anche attraverso un incontro chiarificatore tra le parti.

Ne consegue che le pratiche hanno come loro punto di orientamento la composizione del conflitto, il ristabilirsi di un equilibrio. E dunque, l'operatore più titolato in questa operazione è un esperto nella gestione dei conflitti. Una evidenza si sostiene su un'altra evidenza. È così che si costruiscono i teoremi. Solo che i teoremi sono costruiti su dei postulati, su degli assiomi che non sono dimostrati.

Quello che noi notiamo a partire dalla nostra esperienza è che, in realtà, molto spesso, la vittima e l'autore di un reato non sono in una condizione paritaria, tra loro non c'è equilibrio. E che molto spesso possiamo parlare di violenza, non di conflitto. In una società ideale possiamo pensare che vi sia parità tra un datore di lavoro e un dipendente, tra un uomo e una donna. Non è proprio detto che sia così. Come non è così tra un rapinatore e una persona rapinata.

E quindi, pensare al reato come rottura di un equilibrio apre almeno due questioni: che un reato può marcare ancora di più una disparità, una disuguaglianza. E questo ci pone una prima domanda: con che sentimenti, con che interessi una vittima può arrivare ad incontrare l'autore del reato? Cosa si può produrre in un incontro che è connotato – o condizionato – da una dis-simmetria?

Seconda questione. Con un reato non si rompe solo un equilibrio sociale. Si rompe soprattutto un equilibrio soggettivo. Perché un reato, come spesso constatiamo, può produrre effetti traumatici, e non è detto che si producano solo per la vittima. Gli incubi non sono solo una questione delle vittime. Ma, ancora, un reato può produrre conseguenze anche sull'immagine di sé, sulla rappresentazione che si può avere di se stessi. Anche in questo caso non stiamo parlando solo della vittima.

Una filosofa francese che mi piace citare, Catherine Malabou, sostiene che le vite degli esseri umani seguono il loro corso, come dei fiumi, e che può capitare che un evento improvviso, un incidente, un trauma, faccia deviare questo percorso. E il fiume prende una direzione diversa, una forma diversa. Nasce una strana creatura, irricognoscibile anche a sé stessa. Non si è più quelli di prima. La vergogna, di cui parla il documento, può prodursi proprio in conseguenza della disgregazione di una immagine di sé. Questa considerazione ci porta ad altre domande: cosa ripara la giustizia riparativa, quale idea di riparazione propone, ad entrambi? E ancora, l'idea di riparazione, che potrebbe sembrare così evidente, è la stessa per un operatore dei servizi di assistenza alle vittime e per un operatore di giustizia riparativa? Non solo per il significato che può avere il riparare, ma anche per i percorsi che si attivano in funzione del riparare.

Quello che noi notiamo, dalla organizzazione degli uffici, dalle pratiche in atto, è che la giustizia riparativa è molto concentrata, se non esclusivamente concentrata sull'autore. In quella foto di gruppo l'immagine sfocata evidentemente è quella della vittima. Al punto che la giustizia riparativa sembra coincidere con il lavoro di pubblica utilità, il volontariato sociale e addirittura con la messa alla prova.

Non è detto che questi istituti non possano far parte di un percorso di giustizia riparativa. Altro è, come viene anche teorizzato da più parti, che questi istituti coincidano con la giustizia riparativa.

Se stiamo a definizioni che potremmo considerare ufficiali, non è così. Se prendiamo la Risoluzione del Consiglio economico e sociale dell'ONU – (2002) la Raccomandazione Consiglio d'Europa (2018) – e Direttiva Europea sulle vittime La definizione è pressoché la stessa.

“Il termine ‘giustizia riparativa’ si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle

responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti 'facilitatore')”.

Quindi: incontro tra i protagonisti. Partecipazione attiva. Coinvolgimento volontario. Presenza di un terzo. Quattro – almeno, io ne indicherei quattro, principi fondamentali. Quanti vengono presi in considerazione?

Prendiamo l'incontro tra i protagonisti. Sappiamo che non è così frequente. I nostri numeri, come i numeri dei centri di giustizia riparativa sono molto scarsi. Questo può voler dire che l'ipotesi dell'incontro o del dialogo, uno dei pilastri su cui dovrebbe poggiare la struttura della giustizia riparativa o è impraticabile, oppure potrebbe essere sostenuto meglio. È vero che l'incontro in alcune situazioni è vietato, è vero anche che questo incontro può essere problematico, soprattutto per la vittima, ma le soluzioni che sono state trovate a queste difficoltà, portano a conclusioni parziali e che non sono coerenti con i principi fondamentali.

È una soluzione parziale, e incoerente, rimediare alla difficoltà dell'incontro ricorrendo a vittime sostitutive. Surrogate, come è scritto nelle linee di indirizzo del Ministero di Giustizia. Non è chiaro quale sia la parte attiva che potrebbe giocare la vittima, e quale sia il suo interesse. E poi ci sarebbe da chiedersi quale effetto può provocare per una vittima il sapere di percorsi riparativi avviati nell'esclusivo interesse del condannato. È eccessivo pensare a una forma di vittimizzazione secondaria?

Piuttosto che trovare soluzioni alternative, che in fin dei conti rischiano di essere alternative alla giustizia riparativa, dovremmo chiederci se sia possibile trovare accorgimenti più in linea con i principi fondamentali e più attenti alle esigenze anche delle vittime. È il caso di ribadire questo “anche”, delle vittime. In questo senso la nuova definizione che propone il documento non è una definizione alternativa a quelle che stiamo prendendo in esame. È nuova perché prova a tenere conto della complessità delle questioni che si aprono dopo un reato e, se possiamo dire così, di tutti gli interessi in gioco. In questo senso, prova a offrire elementi nuovi, che possano contribuire a trovare soluzioni non parziali e comunque non affidate a operatori che sentano di dover stare da una parte o dall'altra.

Per quanto ci riguarda sarebbe riduttivo pensare che il lavoro di cura sia una questione che riguardi principalmente la vittima. Che questo sia il suo beneficio, mentre dall'altra parte i benefici siano quelli che offre la legge.

Come fare, detto in altro modo, a situarsi in questo campo un po' variegato della giustizia riparativa, provando a ridurre quella divaricazione che oggi sembra esistere tra due campi di intervento: da una parte i servizi di assistenza alle vittime e dall'altra Uepe, Uiepe e centri di giustizia riparativa.

Una divaricazione che si riflette nelle pratiche degli operatori e di conseguenza sui numeri delle mediazioni che come abbiamo detto sono davvero scarni. C'è da chiedersi quanto influisca su questi numeri il fatto che una vittima si ritrovi invitata ad un incontro con l'autore del reato, senza poter contare su un tempo di riflessione, un tempo di preparazione all'incontro, senza un accompagnamento. Stiamo parlando di un incontro potenzialmente a rischio, ma non per questo non desiderato.

Ho visto recentemente una serie televisiva, tratta da un libro autobiografico, che propone un argomento, almeno per me, molto interessante. Interessante perché racconta le diverse forme che può assumere l'abuso e come si possa riproporre da madre in figlia. Il titolo è "Maid" – domestica, donna delle pulizie. Nella serie la protagonista cerca di rompere la spirale in cui ricade più volte, fino a quando, finalmente, trova le forze per uscire da una sorta di voragine da cui si sentiva inghiottita. Parla con un avvocato che ha preparato una lettera per citare in giudizio il marito. E lei dice: "voglio consegnargliela io". "Ne sei sicura?". Lei è sicura. E crede che sia importante che sia lei ad occuparsi della consegna. Perché vuole dimostrare – e dimostrarsi – che non ha più paura di lui. Certo ha dovuto fare un percorso, per ripensarsi e non essere più la stessa, per non essere più quella che ha paura. Questo è il suo obiettivo, il suo momento della verità: arrivare all'incontro non essendo più la stessa persona, la persona che subisce un abuso per paura.

È vero che lì, nell'incontro, è importante riconoscere i fatti, ma è ancora più importante riconoscersi non sentendosi più uno la vittima e l'altro il delinquente. Riconoscersi, inteso anche nella forma riflessiva.

Per questo è fondamentale che l'incontro non sia l'obiettivo della giustizia riparativa, ma l'esito di un percorso che accompagna entrambi a dare qualcosa di meglio e di diverso di sé. Essere qualcosa di più di una buona vittima e un buon delinquente.

Con il tempo dovuto, se qualcosa si è riparato per entrambi, è possibile, o ci possiamo augurare che sia possibile, che l'incontro non sia considerato dalla parte dell'autore del reato solo strumentalmente. È un'occasione anche

per lui. E se la vittima sente che si lavora insieme perché si possa andare oltre agli interessi di parte, allora ci può essere un buon incontro o, se vogliamo esagerare, un vero incontro.

Come questo sia possibile – ipotizzando che può essere possibile – se ne potrà parlare domani pomeriggio. Dunque, sicuramente ci torneremo.

*Giovanni Mierolo*

La Ministra della Giustizia nel presentare nel marzo 2021 le Linee programmatiche che dovranno caratterizzare l'azione del nuovo governo sulla giustizia ha riservato un ruolo di rilievo alla *giustizia riparativa*. Questo il passaggio d'interesse:

Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell'importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i program-

mi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione<sup>1</sup>

Si dà, dunque, atto che in Italia – nonostante che le prime esperienze di mediazione penale risalgano ai lontani primi anni '90 del secolo scorso – ci siano alcune “ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo” di giustizia riparativa. Si tratta di sperimentazioni basate su alcune previsioni normative sparse tra codice penale, processo penale ordinario e minorile, ordinamento penitenziario. Nel 2019 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha, inoltre, avuto cura di elaborare e diffondere delle Linee di indirizzo in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato<sup>2</sup>. Infatti – a seguito del riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia (d.p.r. 15 giugno 2015, n. 84) – sono state attribuite all'Ufficio II della *Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile* delle specifiche competenze per la promozione della giustizia riparativa e della mediazione. Si tratta di competenze non riservate alla giustizia minorile perché l'Ufficio II deve coordinarsi – per quanto riguarda gli adulti – con l'Ufficio I della *Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova* (così è stabilito dal d.m. 17 novembre 2015).

Purtroppo non è dato sapere quali siano queste ampie forme di sperimentazione perché il Ministero della Giustizia non dispone di statistiche al riguardo né sotto la voce “giustizia riparativa” né sotto quelle di “mediazione penale” o “vittima”.

L'unica ricerca nazionale di una qualche attendibilità è stata fatta dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza sulla mediazione penale e i percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile<sup>3</sup>. Secondo questa ricerca la maggior parte dei Distretti di Corte d'Appello risulta ospitare un servizio di giustizia riparativa collegato alla giustizia minorile (Cartina

<sup>1</sup> [i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/Oggetti\\_Embedded/Documenti/2021/03/19/Cartabia%20inee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018\\_03%20Senato.pdf](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS322404&previousPage=mg_2_5_11).

<sup>2</sup> [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?contentId=SPS322404&previousPage=mg\\_2\\_5\\_11](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS322404&previousPage=mg_2_5_11).

<sup>3</sup> [www.minori.gov.it/it/notizia/mediazione-penale-e-giustizia-riparativa-volume-della-garante-linfanzia](https://www.minori.gov.it/it/notizia/mediazione-penale-e-giustizia-riparativa-volume-della-garante-linfanzia).

n. 1 p. 53: si tratta di 21 distretti su 29, comprensivi delle sezioni distaccate di Sassari, Taranto e Bolzano). Ma la ricerca non dà conto del numero e delle caratteristiche dei casi trattati.

Senza un'analisi minimamente attendibile sullo stato dell'arte nella giustizia riparativa è difficile comprendere cosa s'intenda per “mettere a sistema” le esperienze in atto.

Le intenzioni della Ministra si sono concretizzate con l'approvazione della legge 2021, n. 134 che all'art. 1 comma 18 delega il Governo a emanare i decreti legislativi in conformità dei seguenti principi:

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);



d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

Non è ovviamente questa la sede per compiere una disamina critica interpretativa della legge delega. Tuttavia essa esprime certamente una visione della giustizia riparativa frutto del lavoro e delle riflessioni dei suoi più autorevoli studiosi e sostenitori. Non a caso la prof. Grazia Mannozi è stata chiamata come componente della Commissione Lattanzi che ha predisposto Fin da una prima lettura di questa riforma balza agli occhi. Il primo riferimento normativo su cui si fonda la disciplina organica della giustizia riparativa è costituito dalla Direttiva 2012/29/UE. In realtà la Direttiva non è dedicata alla giustizia riparativa ma alle vittime di reato e l'art. 12 della fonte europea si preoccupa piuttosto di evitare che i programmi di giustizia riparativa possano rappresentare una occasione di vittimizzazione secondaria. In questo senso vengono stabilite alcune condizioni per l'accesso della vittima ai servizi di giustizia riparativa. Più che un diritto – dal punto di vista della vittima – la giustizia riparativa è dunque un'opportunità. Tuttavia la legge delega non indica le forme, i modi, i soggetti attraverso i quali la vittima potrà sfruttare questa opportunità. Saranno i decreti legislativi a stabilirlo. Il testo della legge delega ci offre, pertanto, la possibilità di evidenziare alcuni snodi del rapporto tra servizi di giustizia riparativa e servizi di assistenza alle vittime che Rete Dafne Italia ha individuato per una proficua discussione.

### 1. Definizione di reato

Se utilizziamo le definizioni tradizionali del diritto penale – una violazione di legge, una condotta vietata e punita con una sanzione prestabilita dall'autorità – avvertiamo tutta l'estraneità dell'offeso già sul piano della semantica: sono parole significanti la necessità che la vittima sia tendenzialmente esclusa dall'accertamento dei fatti e, soprattutto, dalla sanzione che peserà sul responsabile. Per la giustizia riparativa l'illecito è considerato essenzialmente come conflitto tra persone e non più tra un trasgressore e l'autorità pubblica o, in senso astratto, la volontà della legge. Il movimento per la *restorative justice* ha ricollocato la vittima su un piano equivalente a quello del responsabile del fatto e ha travolto l'idea classica del reato proponendo una concezione dell'offesa criminale come rottura del legame sociale, come conflitto tra disuguali da risanare attraverso strategie di riconoscimento e superamento del male e del dolore.

Questa definizione poteva valere per svelare l'insignificanza della concezione normativa astratta del reato e far emergere la vita delle relazioni che lo sottendono. Ma dal reato non origina un conflitto in senso proprio, anche se può innescare dinamiche ritorsive; eventualmente può esserne una manifestazione. Il conflitto descrive una condizione paritaria dei partecipanti mentre il reato raffigura sempre un'asimmetria: che sussista davvero un'asimmetria nella realtà, che la denuncia possa essere infondata, che il sentimento d'ingiustizia della vittima possa essere una proiezione soggettiva, ovviamente è altra questione.

Questo squilibrio è reso evidente dal rapporto che vittima e autore, ciascuno per la sua parte, intrattengono con il diritto.

Dal lato della vittima, in conseguenza di un reato prendono forma bisogni, sentimenti e emozioni che, solo parzialmente, vengono presi in considerazione dal diritto sia sul piano dell'assistenza che sul piano delle procedure giudiziarie.

Dal lato dell'autore il reato assume una consistenza giuridica solo in quanto venga formalizzata un'accusa nei suoi confronti; ma una volta iscritta la notizia di reato il rapporto tra accusato/condannato e Stato è rigorosamente disciplinato dalle norme.

In questo quadro la vittima è parte debole e nel procedimento giudiziario è parte eventuale.

L'idea conflittuale è quindi inadatta a rappresentare sia le condizioni di fatto che quelle di diritto di questi protagonisti. Si tratta di un'idea speculare a quella dell'incontro e del dialogo come elemento essenziale caratterizzante una giustizia riparativa descritta come complementare a quella ordinaria.

In realtà le teorie e le prassi attuali della giustizia riparativa soffrono un orientamento "reocentrico" perché la collocano e tentano di sistematizzarla nell'alveo della giustizia penale mentre, soprattutto dal lato della vittima, la prospettiva riparativa deborda completamente dal sistema giustizia e necessita costantemente di un punto di compensazione attraverso le agenzie della cura e della salute.

Se è vero che la giustizia riparativa sorge per assicurare dignità e rispetto alla vittima e se è vero che la vittima esprime bisogni che solo in parte sono soddisfatti dalla giustizia penale, si dovrebbe poterla concepire come un sistema integrato dove giustizia (in senso stretto) e assistenza possono interagire così come possono procedere parallelamente.

## 2. Incontro: una (remota) possibilità

Speculare all'idea del reato come conflitto è la concezione del rimedio riparativo fondato sul libero incontro della vittima e dell'autore per partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni che scaturiscono in conseguenza della commissione di un reato, con l'aiuto di un terzo imparziale. Per giustizia riparativa, dunque, intendiamo innanzitutto *un incontro libero e partecipato*. Nella realtà sappiamo che dopo la commissione di un delitto si confrontano un sentimento d'ingiustizia e, tendenzialmente, un atteggiamento difensivo da parte dell'autore rispetto alle accuse che gli vengono mosse.

Le possibilità di un contatto diretto tra le parti che nelle società semplici poteva essere favorito dalla ricerca di antidoti alle spirali vendicative tra singoli, famiglie, gruppi sociali, nella giustizia riparativa contemporanea non possono che essere frutto di un complesso lavoro preparatorio su entrambi i fronti, organizzato da appositi servizi.

È risaputo che la giustizia riparativa ha ottenuto risultati positivi, universalmente riconosciuti, nel campo più ristretto della giustizia minorile. Questo successo è attribuibile a molti fattori il principale dei quali risiede, però, nella fisiologica e naturale maggiore disponibilità delle vittime (adulte o meno) ad offrire al minorenne, soprattutto "al suo primo errore", occasioni riparative-educative piuttosto che infliggergli misure punitive-afflittive. Ma si tratta, appunto, di "occasioni" che non emergono spontaneamente dalla sua volontà: esse sono il risultato di un'attività preparatoria ordita dagli operatori della giustizia minorile (assistenti sociali, educatori, magistrati, avvocati).

Nella giustizia ordinaria non si registra la stessa disponibilità verso un autore di reato adulto e le procedure che scattano in base alle denunce di reato non sono orientate a sollecitare nelle parti una volontà favorevole alla migliore comprensione dei fatti e dei diversi punti di vista, delle istanze di giustizia della vittima e dell'atteggiamento "difensivo" dell'accusato.

È vero che da qualche anno, anche in Italia, il movimento "culturale" che si ispira alle idee della giustizia riparativa ha permesso l'inserimento di dispositivi – *tutti incentrati sul ruolo dell'accusato o del condannato* – volti a stimolare, apprezzare e premiare comportamenti positivi (di fare, dare, dire) da parte dell'autore. Questo movimento "culturale", alimentato soprattutto da attività formative, ha coinvolto in particolare gli operatori del servizio sociale

della giustizia e il mondo del terzo settore (associazioni e comunità). Il “reo”, per utilizzare questa definizione sgradevole quanto consueta, si vede pertanto proposti dei percorsi che, a seconda del tipo e della gravità del reato, possono assicurargli dei benefici.

In Italia sono ancora rari i dispositivi corrispondenti a favore delle vittime di reato, capaci di riconoscerne e soddisfarne i bisogni, ivi compresi quelli rivelatori di una volontà ricostruttiva, anche dei rapporti con l'autore del fatto. Unica eccezione diffusa è costituita dai servizi di assistenza per i bambini e le donne vittime di violenza sessuale, di genere e domestica. Peraltro, nelle prospettive di sostegno e di ripresa per queste vittime incombe un chiaro divieto (previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul) di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie “inclusa la mediazione e la conciliazione”, quando si tratti di fatti violenti.

In sostanza: l'idea di una giustizia riparativa come riunione, incontro per decidere insieme, dialogo tra le parti è oggi preclusa dall'assoluta mancanza di servizi che promuovano la cura sul lato delle vittime in generale e dal divieto normativo (forse troppo assoluto) fatto ai servizi di assistenza per i bambini e le donne vittime di violenza e, in particolare, di violenza domestica, di promuovere percorsi riparativi di tipo mediativo o conciliativo.

L'idea della riparazione come ricomposizione è certamente affascinante, come occasione per ricucire le sfilacciate che si creano nel tessuto sociale di un mondo che è sempre più complesso, attraversato da una polifonia di voci che sono sempre più dissonanti. È affascinante la prospettiva o, addirittura, la proposta di pensare ad un mondo in cui le differenze, le diverse culture possano riconoscersi e dialogare. Ma al tempo stesso è un approccio che si presta ad interpretazioni ideologiche, demagogiche e forse anche ingenuie. È un po' ingenua l'idea che parlando, quasi come se fosse una conseguenza naturale e scontata, poi ci si capisca. Oppure che parlare ci faccia stare bene. Probabilmente ciascuno di noi ha avuto modo di fare delle lunghe discussioni con un amico o una fidanzata o un fidanzato, fino a non so quale ore di notte. Probabilmente la maggior parte delle discussioni, alla fine, si sono concluse non perché ci eravamo capiti ma perché era il caso di andare a dormire. È più realistico pensare che gli esseri umani continuino a parlarsi proprio perché non si capiscono. È questo uno dei motivi perché continuiamo a parlarci, l'altro motivo forse non meno ricorrente è che a molte persone piace parlare, e basta. Ascoltare o farsi ascoltare è una opzione non sempre prevista.

Per contro non c'è dubbio che la mediazione, attraverso il confronto con la parte che ha prodotto l'offesa o comunque una ‘frattura’, può essere utile alla vittima per opporsi ad una ‘pulsione di annullamento’ e per agevolare il superamento di un'idea astratta e stereotipata dell'altro. Allo stesso tempo, la mediazione si presenta all'autore del fatto come occasione di revisione critica dell'accaduto: in questo senso il contatto con il vissuto della vittima può contribuire ad evitare una naturale propensione verso atteggiamenti di negazione e sottovalutazione dei fatti.

### 3. Vittime sostitutive

La giustizia riparativa – si sostiene – si realizzerebbe, innanzitutto, grazie alla mediazione e all'incontro volontario tra le parti. In caso di rifiuto, però, si sostiene tanto in testi accademici quanto nei manuali per operatori e, addirittura, nelle linee di indirizzo ministeriali è possibile attivare “un percorso di mediazione anche con una vittima aspecifica o surrogata. Questo consente all'autore di reato di avviare comunque un percorso di mediazione e non di rado porta benefici per entrambe le parti”.

Nella pratica queste affermazioni si traducono nella possibilità di qualificare come espressione della giustizia riparativa programmi e misure che prescindono completamente dall'*incontro* e dal *dialogo* tra le parti. E poiché sappiamo che questo incontro è del tutto marginale ed eccezionale nella realtà, proprio perché manca completamente il supporto alle vittime che possa valorizzarne la disponibilità, diventa estremamente complicato stabilire quali caratteristiche qualificano come riparativi i programmi e le misure che vengono adottate nella giustizia penale.

Non pare, però, che si possa parlare di giustizia riparativa per le vittime quando si faccia ricorso alle vittime cd. aspecifiche o surrogate. Questi dispositivi ripropongono una dinamica “sostitutiva” tipica della giustizia tradizionale – dove il ruolo di offeso è sostituito dall'accusa pubblica – e rivelano una cultura fondamentalmente “reocentrica” che contrasta con la filosofia riparativa.

Inoltre i dispositivi sostitutivi ammessi nella giustizia riparativa rivelano un approccio ideologico che antepone l'auspicabile prospettiva del dialogo

all'esigenza primaria del riconoscimento dell'offesa e, soprattutto, dell'offeso. Non è concepibile un dialogo fondato sul disconoscimento dell'una e dell'altro.

La vittima aspecifica o surrogata non fa che confermare la vittima nel suo ruolo più antico e tragico proprio della dinamica sostitutiva del sacrificio. Si prende una vittima disponibile – dunque sacrificabile e complice – per mettere a tacere il sentimento d'ingiustizia espresso dalla vittima reale e per permettere al responsabile di guadagnare il beneficio promesso dal dispositivo riparativo. Possiamo ancora riconoscere in una tale dinamica sostitutiva una funzione riparativa? Può essere riparativo ciò che non è stato per nulla riparato? Una riparazione unilaterale non è un'aperta violazione del principio affermato in sede di definizione della giustizia riparativa?

Una delle norme di diretta applicazione della Direttiva 2012/29/UE (art. 12) stabilisce che le misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria si applicano anche nel caso in cui la vittima scelga di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa. La norma precisa che una delle condizioni di accesso ai servizi di giustizia riparativa consiste proprio nel fatto che sia effettuato nell'interesse della vittima e sulla base del suo consenso libero e informato. Ma se manca il suo consenso siamo ancora nel campo della giustizia riparativa? È giustizia riparativa un percorso nel quale l'adesione della vittima non è stata ottenuta o, il che è lo stesso, sia frutto di una coercizione o di un vizio nella manifestazione della sua volontà?

Non sarebbe equo un processo che accerti una verità giudiziaria senza tener conto o, addirittura, senza assumere la parola dell'offeso.

Queste considerazioni devono indurci a riconsiderare la giustizia riparativa nella sua definizione, nei suoi fondamenti e, soprattutto, nelle sue concrete applicazioni.

#### 4. Riconoscimento

La giustizia riparativa si fonda sulla capacità di *riconoscimento* tanto del fatto quanto dell'altro attraverso la narrazione. In questo modo è possibile accedere all'altro come persona, in senso bidirezionale – così affermano autorevolmente Grazia Mannozi e Giovanni A. Lodigiani.

Ma l'offesa esiste in quanto un fatto suscita dei sentimenti di ingiustizia (che possono anche essere reciproci): ci si sente vittima dell'altro. E, normalmente, al sentimento d'ingiustizia corrisponde nell'accusato una reazione difensiva. Questa asimmetria vive nel fatto e connota le conseguenze di quel fatto.

Se così stanno le cose il *riconoscimento* ha significati profondamente diversi, rispettivamente, per chi si dichiara vittima e per chi si dichiara colpevole o rifiuta anche solo in parte il rimprovero che gli viene mosso.

Per la vittima il riconoscimento dipende, innanzitutto, dall'esistenza di luoghi che l'accolgano in quanto tale, da quelli informali a quelli istituzionali. Come ci insegna la Direttiva 2012/29/UE si è vittima anche a prescindere da una denuncia formale. Per l'autore il riconoscimento è, invece, intrinseco al rispetto di tutte le garanzie formali e sostanziali che la legge appresta in sua difesa.

In altri termini il *riconoscimento* è un aspetto che precede la narrazione e, a sua volta, la narrazione – per quanto necessiti di un "altro" (un amico, un familiare, un poliziotto, un legale, un terapeuta) che raccolga il racconto – può diventare veicolo di accesso a quella precisa "altra" parte dell'offesa a condizione che si manifesti la capacità di affrontare la mancanza.

L'offesa, infatti, è un prodotto di una *mancanza* e, al tempo stesso, produce una *mancanza*. Per l'autore è una condotta che difetta, manca dell'approvazione sociale: delinquere vuol proprio dire, etimologicamente, abbandonare, mancare. Per la vittima è un vuoto, una perdita, un'incisione, una ferita.

Il *riconoscimento* di questa mancanza è un "lavoro", a volte piuttosto faticoso e doloroso, per entrambi.

La narrazione come accesso bidirezionale all'altro può intervenire solo in conseguenza di un lavoro sulla mancanza.

Le teoriche e le prassi della giustizia riparativa sembrano sottovalutare questo lavoro quasi che il *facilitatore* (delineato dalla Raccomandazione 2018 e dalle Linee d'indirizzo del Ministero della giustizia ma non contemplato dalla legge delega sulla giustizia riparativa) o il mediatore possano, con le loro competenze, proporre l'incontro diretto delle parti senza un lavoro preparatorio con ciascuna di esse. Viene così enfatizzato l'obiettivo della *closure* come risultato del dialogo quando, invece, le possibilità riparative dipendono – soprattutto dal lato della vittima – dal governo di esiti e di persistenze traumatiche, piccole e grandi.

Ed è persino superfluo osservare come, oltretutto, riconoscimento e narrazione reciproca facciano totalmente difetto quando si autorizzino percorsi riparativi con vittima surrogata o sostitutiva.

## 5. Vergogna e indignazione

La giustizia riparativa – si afferma – valorizza il sentimento della *vergogna* nel significato positivo della *reintegrative shaming* indicata dal criminologo australiano John Braithwaite perché quel sentimento introduce, nel percorso riparativo, il ruolo indispensabile della comunità. Questo ruolo sarebbe, infatti, decisivo nel favorire tanto nell'autore quanto nella vittima il superamento della tirannia della vergogna negativa (stigmatizzazione).

In realtà autore e vittima non sono affatto accomunati da un identico sentimento di vergogna che, nella sua versione negativa, impedirebbe la reintegrazione sociale. Se la vergogna fa appello a dei valori morali condivisi che stigmatizzano l'individuo è, evidente, che per l'autore il rimprovero sociale riguarda le violazioni in concreto ai beni della vita, della libertà, della proprietà ecc. La vergogna che stigmatizza e che preclude alla vittima la narrazione e la reintegrazione scaturisce, invece, normalmente proprio dal timore che la rivelazione del fatto comporti un'emarginazione sociale. In questa seconda prospettiva è chiaro che la vergogna indica l'esistenza di valori morali negativi presenti nella comunità stessa: dalla tutela di una malintesa onorabilità delle persone o del gruppo al timore di non poter contare sulla fiducia sociale, dall'esigenza di non veder turbato l'equilibrio nell'ambientale frequentato dalla vittima a tutte le forme stereotipate sui ruoli sociali delle persone che la società adotta per confermare i rapporti di potere esistenti tanto in politica quanto nelle relazioni interindividuali.

La comunità – dunque – non può costituire, allo stesso tempo, un paradigma negativo e un orizzonte reintegrativo. Occorre chiarire cosa intendiamo per “comunità”, tanto più in Italia dove scarseggia il senso del bene comune. La comunità “reale” che si offre tanto all'autore quanto alla vittima è, in realtà, la rete delle persone, degli enti e delle istituzioni che essi incontrano. Per affrontare lo stigma sociale occorre ricercare, costruire e sfruttare la rete della società in miniatura (una società sottile direbbe Italo Calvino) costituita

da professionisti, operatori, volontari, enti e istituzioni consapevoli del lavoro di ricostruzione della vittima e di reinserimento dell'autore.

È, dunque, evidente che se si fa leva sul sentimento di vergogna si vuol far riferimento, ancora una volta, al rapporto autore-comunità e non al rapporto vittima-comunità. È, invece, importante, se si vuol far leva sui sentimenti che intervengono di fronte al fatto ingiusto, che essi vengano analizzati anche sul lato della vittima.

Per capire quali sono i sentimenti su cui far leva nell'affrontare l'esperienza dell'ingiustizia può essere utile riprendere la definizione di riconoscimento elaborata da Honneth come condizione di un rapporto positivo con se stessi e, più precisamente, come fiducia in sé, rispetto di sé e stima di sé. Certamente per l'autore del fatto il sistema delle garanzie procedurali vale proprio a conservare il rispetto di sé. E non c'è dubbio che la vergogna possa essere un sentimento da valorizzare nella prospettiva del recupero della fiducia e della stima di sé.

Ma per la vittima, come si è detto, le cose stanno diversamente. L'esperienza dell'ingiustizia è un misconoscimento dell'identità di sé (Pulcini, *Tra cura e giustizia*). Si tratta allora di comprendere come il sentimento d'ingiustizia possa essere trasformato in una possibilità di reintegrazione (o di riparazione) sapendo che le passioni che animano la vittima sono profondamente ambivalenti (vendetta, invidia, risentimento sono costantemente dietro l'angolo). Elena Pulcini fa riferimento alla concreta possibilità di lavorare sul risentimento per trasformarlo in indignazione.

Vergogna e indignazione possono convergere come non convergere. Sono entrambi veicoli verso la riparazione e il ripristino della fiducia in sé, del rispetto di sé e della stima di sé in una prospettiva non individuale ma collettiva, non nell'ambito di una fantastica comunità ma attraverso la rete della città sottile.

## 6. Cura

Il percorso riparativo e l'eventuale contatto diretto o indiretto tra vittima e autore non possono prescindere dalla constatazione che i ruoli sono assegnati dal fatto e non da una procedura giuridica e nel fatto c'è un'asimmetria che impone, sul lato della vittima, il lavoro di “cura”. Il lavoro di “cura” non può dipendere dalla denuncia (art. 8 Direttiva 2012): a maggior ragione non

può dipendere dall'esito del procedimento penale. Senza lavoro di "cura" non è pensabile alcun approccio riparativo, quanto meno per la vittima. I servizi di cura devono essere offerti, poi sarà la vittima specifica a decidere se usufruirne o meno. Secondo le statistiche inglesi del CSEW (*Crime Survey for England and Wales*, 2018), nel periodo 2013- 2017 meno del 10% delle vittime hanno contattato i servizi di assistenza e una percentuale che oscilla tra il 40 e il 50% di esse non si è dichiarata soddisfatta. Meno del 10% delle vittime contattate hanno avuto l'opportunità di incontrare l'autore. Questi dati dimostrano l'estrema residualità dell'incontro delle parti e, al tempo stesso, la necessità di offrire alle vittime il necessario supporto *anche* in previsione dell'incontro. Questi dati sono particolarmente significativi perché devono essere correlati ad un elevato numero di contatti annuali delle vittime con gli specifici servizi di assistenza britannici (*Victim Support UK* riferisce di oltre 800.000 contatti l'anno contro meno di 50.000 contatti registrati dai CAV in Italia, unica struttura diffusa territorialmente nel nostro paese).

Se sono fondate le argomentazioni svolte nei precedenti punti occorre riconoscere che il percorso riparativo per la vittima non può prescindere da un lavoro di "cura" che precede e può prescindere dal procedimento penale, lo può accompagnare e lo può seguire. D'altra parte questo lavoro di "cura" è normativamente previsto dalla Direttiva 2012/29/UE ma è completamente disapplicato in Italia, con la ricordata eccezione dei servizi per bambini e donne vittime di violenza.

Ciò non esclude che un lavoro di "cura" possa riguardare anche l'autore perché il processo di responsabilizzazione può richiedere sostegni, accompagnamenti, interventi specialistici. Inoltre l'autore del fatto può ritrovarsi in condizioni limitative della sua libertà che lo sottopongono, a sua volta, ad esperienze di ingiustizia subita. In questi casi il quadro si complica perché quelle limitazioni si riflettono negativamente sulla rete delle relazioni affettive dell'accusato/condannato con effetti di vittimizzazione indiretta di cui il sistema non può disinteressarsi. L'affettività e, in particolare, la genitorialità limitata e ferita dall'esperienza carceraria può diventare occasione non solo per rivendicare il rispetto delle relazioni sentimentali del detenuto ma anche per responsabilizzarlo nei confronti di chi viene a *mancare* della sua presenza e vicinanza. Questo è un terreno fertile per la riparazione tra autore e vittima *indiretta* (indiretta rispetto al fatto ma diretta nella relazione con l'autore: dunque non surrogata).

## 7. Trauma e vulnerabilità

Nelle declinazioni attuali la giustizia riparativa sembra sottovalutare l'aspetto traumatico del reato e la riflessione contemporanea sulla vulnerabilità.

Il traumatismo da reato anche nelle sue forme più lievi è un aspetto della salute della persona che non può essere lasciato alle valutazioni di un mediatore o di un facilitatore non solo per il loro profilo di terzietà ma soprattutto per ragioni di competenza professionale. L'assistenza alla vittima è, in questa prospettiva, un segmento della giustizia riparativa che comporta per l'operatore una prossimità che è anche alleanza, accompagnamento e non terzietà.

Il reato è una delle manifestazioni della vulnerabilità umana, probabilmente una delle sue forme più diffuse, accanto alla malattia, alla disoccupazione e a tutte le forme in cui si esprimono le disuguaglianze fisiologiche o culturalmente costruite. Per quanto la prospettiva delle vittime sia socialmente e culturalmente ambivalente (perché le colloca su un piano in cui apparentemente tutte le vittime sono uguali), essa ci consente di comprendere quanto illusoria sia la strategia che vuole combattere il crimine solo con la pena e le politiche di sicurezza, quanto sia importante affrontare e non evacuare il dolore e la sofferenza.

Traumatismo e vulnerabilità sono due componenti del lavoro riparativo che spiegano non solo la complementarietà tra giustizia riparativa e giustizia ordinaria ma anche la complementarietà tra giustizia e agenzie della cura.

La giustizia riparativa non può interferire sul sistema di garanzie per l'accusato e non può condizionare in senso affittivo l'eventuale pena ma deve rappresentarne un completamento a beneficio delle parti.

Per contro l'indisponibilità delle parti o di una di esse a percorsi riparativi non deve precludere l'opera riparativa di cui esse possono beneficiare separatamente: con particolare riguardo alla vittima, prima, durante e dopo il procedimento penale o indipendentemente da esso.

## 8. L'organizzazione: facilitatore, mediatore, operatori per le vittime

La legge di delega non ha tenuto conto della Raccomandazione 2018 che non prende in considerazione la figura del mediatore. Nella Raccomandazione non compare il termine mediatore ma quello di "facilitatore". Il facilitato-

re – così recita il documento europeo – è “un soggetto terzo e imparziale” che aiuta le persone che subiscono un pregiudizio a seguito di un reato e ai responsabili del pregiudizio stesso a “partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito” (art. 3 Racc.). È il facilitatore che informa le parti dei loro diritti, della natura del percorso riparativo, delle conseguenze che derivano dalla loro partecipazione e dei dettagli delle procedure di reclamo (art. 25 Racc.). Nel trattare il caso il facilitatore dovrebbe essere informato di tutti i fatti rilevanti della vicenda (art. 33 Racc.). Dovrebbe addirittura “essere in grado di intercettare la vulnerabilità” delle parti e interrompere eventualmente il percorso al fine di evitare loro un possibile pregiudizio.

Nei lavori preparatori e, in particolare, nella relazione finale della Commissione Lattanzi non vengono citate le Linee d’indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato<sup>4</sup> pubblicate nel 2019. Queste Linee d’indirizzo fanno una distinzione tra il “facilitatore della Giustizia”, vale a dire una figura professionale che ha maturato un alto profilo d’esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell’esecuzione penale adulti, e il “mediatore” intesa come figura competente in materie socio-umanistiche, pedagogiche e psicologiche con conoscenze in area giuridica, specificamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale, con adeguata esperienza nel trattamento di casi. Molti anni fa, senza umorismo alcuno, il mediatore veniva paragonato ad Arlecchino per la molteplicità delle conoscenze richieste.

Questa distinzione viene fatta per precisare che l’attività di mediazione vera e propria – che implica il contatto diretto con la vittima e l’autore – è riservata a mediatori penali. Il facilitatore realizza ogni altro programma riparativo ed ha funzioni essenzialmente socio-educative. Le Linee di indirizzo sembrano escludere che il ruolo di mediatore possa essere affidato ad “operatori della giustizia” e, proprio per questo, i programmi di giustizia riparativa “possono essere gestiti anche in convenzione con enti terzi”<sup>5</sup>. Il personale dei servizi della giustizia minorile e dell’esecuzione penale esterna potrà essere impegnato per tutti quei programmi riparativi che non contemplino la mediazione auto-

<sup>4</sup> [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_10\\_3\\_2&facetNode\\_2=0\\_10&facetNode\\_3=0\\_6\\_4\\_1&contentId=SPS322\\_404&previousPage=mg\\_1\\_12](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_10_3_2&facetNode_2=0_10&facetNode_3=0_6_4_1&contentId=SPS322_404&previousPage=mg_1_12).

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 9

re-vittima: si fa espresso riferimento alla “riparazione rivolta alla comunità, ai programmi di sostegno alle vittime e ai testimoni, ai percorsi di sensibilizzazione rivolti agli autori di reato, ai circoli di supporto e di responsabilità, ai progetti che coinvolgono le famiglie degli autori di reato o altre vittime di reati”.

In conclusione: la Raccomandazione 2018 prevede e disciplina la figura del facilitatore come comprensiva di quella, più specialistica, del mediatore. Le Linee d’indirizzo del 2019 del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità distinguono le due figure. La legge delega “conosce” solo la figura del mediatore. E questo è un bel problema di cui dovrà occuparsi il legislatore delegato: quali saranno i tratti caratteristici dell’operatore impegnato nei programmi di giustizia riparativa, i suoi requisiti, la sua formazione, le discipline scientifiche che gli verranno impartite, la sua esperienza di base?

La questione delle figure professionali chiamate a predisporre e realizzare i programmi di giustizia riparativa introduce quella del “governo” dei relativi servizi. La lettera g) della legge delega affida quel governo a “strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia”, una, almeno, per ogni distretto di corte d’appello. Per lo svolgimento dei programmi queste strutture potranno avvalersi di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia.

La scelta di individuare la regia dei programmi di giustizia riparativa nelle “strutture pubbliche facenti capo agli enti locali” mette in discussione le indicazioni attuali del Ministero che attribuiscono al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità un potente ruolo direttivo che si esprime attraverso compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione di dati, protocolli e progettualità territoriali (p. 7 delle Linee). Il raccordo con l’amministrazione centrale, nelle Linee d’indirizzo, è rafforzato dalla rete dei “referenti” nominati, non dagli enti locali ma, dai Centri di giustizia minorile e dagli Uffici Interdistrettuali dell’Esecuzione Penale Esterna. In particolare, sono i “referenti regionali- interdistrettuali” che attuano a livello locale le direttive del Dipartimento.

Per quanto la legge delega mantenga una certa indeterminatezza (e la relazione della Commissione Lattanzi non è d’aiuto sul punto, p. 73) mi sembra abbastanza evidente che si fronteggiano due culture organizzative della giustizia riparativa: l’una valorizza, attraverso l’ente locale, il territorio, la prospettiva reintegrativa dell’autore nella comunità e, vorrei aggiungere, una seria attenzione verso le vittime; l’altra predilige la ricerca dell’uniformità dei



programmi a livello nazionale e valorizza la struttura esistente dei servizi di giustizia minorile e degli uffici dell'esecuzione penale esterna da tempo sensibilizzati alla giustizia riparativa.

Noi crediamo che non si possa prescindere da un coordinamento e, se vogliamo, anche dall'impulso da parte dell'amministrazione centrale. Il Ministero della giustizia, attraverso le esperienze maturate nella giustizia minorile e i suoi rapporti con l'estero, ha ormai una buona cognizione della giustizia riparativa e non è mancata una discreta attività formativa piuttosto diffusa tra gli operatori sul valore della riparazione e sul rispetto della vittima. Per contro gli enti locali hanno minore dimestichezza con i percorsi giudiziari che ospitano programmi di giustizia riparativa. Hanno incombenze istituzionali prevalenti sul versante dell'educativa per i minorenni autori di reato, del reinserimento sociale dei detenuti o nell'offrire opportunità lavorative agli accusati sottoposti ad una messa alla prova. Ma non hanno, ovviamente, alcuna competenza nella predisposizione di programmi di utilità sociale innestati su procedimenti giudiziari. Tutt'al più si tratta di una competenza condivisa con le articolazioni periferiche del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.

A livello locale, però, il terzo settore e i servizi socio-sanitari conoscono bene le esigenze riparative delle vittime che a loro si rivolgono per le cure fisiche e psichiche dei danni derivanti da fatti illeciti.

Siamo convinti che una disciplina organica della giustizia riparativa non possa prescindere da un disegno organizzativo che unisca servizi di cura e servizi giudiziari, pubblico e privato, centro e periferia.

Nelle proposte della Commissione Lattanzi (art. 9 quinquies, comma 1 lett. c) si prevedeva un'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa articolata in centri coordinati da un Tavolo interistituzionale dedicato presso il Ministero della Giustizia. Nella legge di delega il Tavolo è sparito per privilegiare un sistema – come si è detto – incentrato su “strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia”. Noi pensiamo che non debba essere abbandonato il progetto di un organismo nazionale con funzioni di coordinamento e, in sede di emanazione dei decreti legislativi, occorre rimettere mano alle attuali funzioni del *Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato* istituito presso il Ministero della Giustizia il 6.12.2018, in modo che

i programmi di giustizia riparativa si combinino con i servizi di assistenza alle vittime affinché cura e giustizia procedano nel rispetto reciproco.

La necessità di un organismo nazionale di coordinamento è consigliata dalla Raccomandazione 2018 per evidenti ragioni di condivisione di “informazioni, materiali e competenze con gli Stati membri, o con le autorità locali e organizzazioni competenti ivi presenti” (art. 64). Ma, soprattutto, è imposta dalla Direttiva 2012 sia per la dovuta cooperazione nello scambio delle migliori prassi, la consultazione di singoli casi e l'assistenza tra reti europee (art. 26) sia perché, ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva, compreso quello alla giustizia riparativa (art. 28).

L'organismo nazionale è inoltre indispensabile per l'accreditamento delle figure di mediatore e/o facilitatore secondo i criteri che verranno stabiliti dai decreti legislativi.

Alla luce di queste due fonti normative europee e della penetrazione tra giustizia riparativa e assistenza alle vittime non è revocabile in dubbio l'istituzione di un organismo nazionale unitario: l'Italia costituirebbe davvero un modello d'avanguardia per la giustizia riparativa e recupererebbe un grave ritardo rispetto agli altri paesi europei sul fronte dell'assistenza alle vittime.

Diversamente a livello locale crediamo sia soluzione obbligata una differenziazione tra servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa: per altro i decreti legislativi non sono chiamati a disciplinare i primi, salvo ovviamente tener conto della loro esistenza e delle loro funzioni.

Quale assetto periferico, dunque, auspicare per i secondi?

Da alcuni anni la Cassa Ammende stanziava dei fondi per la realizzazione di progetti di giustizia riparativa e di assistenza alle vittime. I progetti sono presentati dalle Regioni vuoi su base partecipata vuoi mediante bandi. In generale questi progetti vedono il coinvolgimento dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, degli UIEPE, dei Centri per la giustizia minorile, degli enti locali e del terzo settore. Purtroppo, non è mai stato pubblicato un monitoraggio di questi progetti ma sarebbe indispensabile anche in vista dell'emanazione dei decreti legislativi. Crediamo che questa esperienza possa essere una valida base per disegnare – anche sulla base di convenzioni come prevede la legge delega – organismi locali permanenti così da evitare ogni anno accordi temporanei di partenariato.



## 9. Una possibile nuova definizione

La giustizia riparativa è un sistema complesso dove cura e giustizia operano parallelamente o in modo intersecato a favore delle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e di quelle responsabili di tale pregiudizio al fine di garantire riparazione a loro stessi, con il loro diretto coinvolgimento e con quello di enti del settore pubblico e privato in modo che anche la società ne possa beneficiare. La giustizia riparativa si avvale dell'opera di servizi da considerarsi essenziali di assistenza alle vittime e di quelli previsti per le persone condannate o sottoposte a procedimento penale nonché di facilitatori e mediatori.

## Léa Meindre-Chautrand

*L'esperienza di Victim Support Europe:  
assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa*

Il mio nome è Léa Meindre-Chautrand, lavoro come funzionario di *Victim Support Europe* a Bruxelles. Vorrei ringraziare Rete Dafne Italia per aver organizzato questo importante evento e per averci dato l'opportunità di parteciparvi e presentare la nostra prospettiva sulla giustizia riparativa.

Vorrei scusarmi per la mia collega Aleksandra Ivankovic, *Deputy Director* in VSE, che è malata questa settimana. Sarò quindi io a sostituirla in quest'occasione. Non si tratta di un argomento per me così familiare, quindi se avete delle domande a cui io non potrò rispondere, sarò lieta di darvi i miei contatti e proseguire il dialogo via email.

Farò una breve presentazione riguardo al supporto alla vittima e alla giustizia riparativa nella prospettiva della politica dell'Unione Europea.

Comincerò con introdurre *Victim Support Europe*, per coloro che potrebbero non avere familiarità con la nostra organizzazione e il nostro lavoro. VSE è l'organizzazione-ombrello europea di servizi di supporto alla vittima. Abbiamo cominciato nel 1990, prima come un gruppo di organizzazioni in Europa che si occupavano di offrire supporto alle vittime, organizzazioni che volevano lavorare insieme e collaborare per migliorare i diritti delle vittime in Europa. Ormai da sette anni abbiamo una segreteria e venti persone che lavorano con diverse funzioni nel nostro ufficio a Bruxelles e in altre parti d'Europa. *Victim Support Europe* promuove l'istituzione e lo sviluppo dei diritti delle vittime e di servizi in Europa. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni vittima in Europa e nel mondo possa accedere a servizi d'informazione e supporto in conseguenza di un reato, indipendentemente da dove la vittima vive o dove il reato si è

svolto. Ad oggi abbiamo 63 membri in 31 paesi – felici di contare 5 membri in Italia, incluse Rete Dafne Italia e Libra Onlus. I membri sono molto differenti, possono essere delle NGO, *GvT institutions*, università o singoli che lavorano a favore delle vittime di reato, che offrono supporto diretto o che conducono delle ricerche. Abbiamo più di cinquemila operatori e volontari che lavorano con le nostre organizzazioni membri e che offrono un supporto a due milioni di vittime ogni anno. Il supporto può avere diverse forme: supporto emotivo, supporto pratico e amministrativo, informazione sui diritti, supporto psicologico, etc.

Le attività di VSE sono molto diverse: interventi, sostegno, sviluppo delle capacità. Supportiamo anche vittime transfrontaliere attraverso una rete in risposta al terrorismo e attraverso il nostro sistema *online* di segnalazione transfrontaliera, che permette ai membri di segnalare le vittime agli altri membri VSE presenti in un altro paese. Uno dei nostri prossimi progetti è un Centro di *expertise* dell'Unione Europea per le Vittime di Terrorismo.

L'approccio di VSE agli interventi è basato sui diritti e guidato dai bisogni. Le persone che cadono vittima di un crimine manifestano una serie di bisogni, che variano da vittima a vittima. Per cogliere questi bisogni, tutte le vittime devono essere trattate individualmente. In ogni caso, i bisogni delle vittime possono essere raggruppati in cinque grandi categorie:

- un trattamento rispettoso e un riconoscimento come vittime;
- supporto, che include un'immediata assistenza a seguito del crimine, assistenza fisica e psicologica di lungo termine, e assistenza pratica; informazione rispetto ai servizi e ai diritti;
- accesso alla giustizia, per assicurare che le vittime siano nella condizione di partecipare al processo, ovvero di avere voce in capitolo;
- protezione dall'intimidazione, dalla ritorsione, e da un ulteriore danno messo in atto dall'accusato o sospettato, e dal danno durante le indagini e il processo;
- risarcimento e restituzione, sia attraverso il pagamento da parte dello Stato o da parte dell'autore di reato dei danni finanziari, sia attraverso la mediazione o altre forme di giustizia riparativa.

Ognuno reagisce al crimine in modo diverso; mentre una persona può essere in grado di muoversi nella vita senza esserne stata particolarmente toccata, un'altra persona può essere gravemente traumatizzata dall'evento. Fattori come caratteristiche personali, tipo di crimine, la disponibilità di una

rete di supporto, età, maturità, resilienza, relazione/dipendenza tra la vittima e l'autore, l'uso di un'arma, una precedente esperienza di reato, e una serie di altri indicatori, determinerà l'impatto del crimine sulla vittima.

Che cosa significa per la vittima essere in un sistema di giustizia riparativa? Sappiamo che la giustizia riparativa può rispondere a una serie di questi bisogni in modi diversi:

- *Riconoscimento*: le vittime spesso possono sperimentare di non sapere che cosa sia successo loro, perché è successo, e il sistema giudiziario non è necessariamente organizzato in modo tale da fornire loro queste risposte, per le vittime parlare con l'autore di reato e arrivare alla verità è in sé una forma di riconoscimento e apre la strada verso una riparazione;

- *Accesso alla giustizia*: è un principio inerente alla voce delle vittime, all'essere ascoltati ed essere in grado di partecipare. Questo è inerente al concetto di un sistema di giustizia sicuro, il fatto di essere parte del processo, e non solo uno strumento a lato che agisce solo come testimone.

- una delle cose che stiamo cominciando a richiedere e che produrrà un documento è: come si misura una Giustizia efficace? Quali sono i criteri? Che cosa la rende efficace per le vittime?

- trovare un colpevole non significa ottenere un buon risultato per le vittime.

- per le vittime si tratta di un trattamento rispettoso, di un riconoscimento, di una partecipazione, l'essere ascoltate e poter influenzare l'esito di un processo;

- quindi, in questo senso, qual è il ruolo della giustizia riparativa?

- può essere anche relativo a come il sistema giudiziario agisce per prevenire il fatto che la persona commetta ulteriori crimini. In questo senso, l'approccio della giustizia riparativa può offrire soluzioni per alcune vittime affinché sentano di essere parte di un processo di giustizia per la società.

- *Informazione*: una parte importante dei preliminari di un eventuale intervento di giustizia riparativa è che le vittime necessitano di essere in grado di operare una scelta consapevole rispetto alla loro partecipazione nel processo, ricevendo un'informazione chiara, onesta e tempestiva.

- *Protezione*: è cruciale che gli operatori di giustizia riparativa lavorino in modo continuativo per una pratica di alta qualità. Questo include provvedere a un *setting* sicuro, neutrale e confidenziale, e un'attenzione al benessere delle vittime.

## La giustizia riparativa nella legislazione dell'Unione europea

Ci sono diversi strumenti a livello dell'Unione Europea correlati ai diritti delle vittime e ai diritti della persona sospettata e accusata. Essi sono ben distinti. Ecco una lista:

### *Per le vittime:*

- la Direttiva sui Diritti delle Vittime del 2012 propone degli standard minimi per proteggere e supportare le vittime di reato in Europa – una legislazione che è punto di riferimento per le vittime nell'Unione Europea. Si tratta di uno strumento giuridicamente vincolante ed esecutivo, che è stato attuato da tutti gli Stati Membri dal 15 novembre 2015.

- la Direttiva del 2004 sulla compensazione.

- la Direttiva su specifici gruppi che include le vittime: la Direttiva per la lotta contro il terrorismo, contro il traffico di esseri umani, contro l'abuso sessuale sui minori.

Sei direttive sui diritti processuali per le persone sospettate e accusate, come impostato nel programma del 2009. L'Unione Europea ha stabilito delle regole su:

- il diritto d'informazione che si applica nell'Unione Europea dal 2 giugno 2014;

- il diritto d'interpretazione e traduzione che si applica nell'Unione Europea dal 27 ottobre 2015;

- il diritto di avere un avvocato, che si applica nell'Unione Europea dal 27 novembre 2016;

- il diritto di presunzione d'innocenza e di essere presente al processo;

- una speciale salvaguardia per i bambini sospettati e accusati in procedimenti penali;

- il diritto di assistenza legale.

La Direttiva sulle Vittime è il primo vincolo legislativo a livello di Unione Europea sulla giustizia riparativa, così come il primo strumento che menziona la giustizia riparativa (invece della mediazione).

La Direttiva sulle Vittime introduce la giustizia riparativa principalmente nel punto 46, nell'articolo 2.1.d, nell'articolo 4j (diritto di ricevere informazione a partire dal primo contatto con l'autorità competente), e l'articolo

12 (diritto alla tutela nel contesto dei servizi di giustizia riparativa), e l'articolo 25 sulla formazione di professionisti che sono in contatto con le vittime.

La Direttiva sulle Vittime dà una definizione dei servizi di giustizia riparativa. Introduce un obbligo per gli Stati Membri di informare le vittime sulla disponibilità dei servizi di giustizia riparativa e di facilitare le segnalazioni a questi servizi, e tutelare le vittime di reato in relazione alla giustizia riparativa.

La Direttiva sulle Vittime riconosce da un lato i benefici della giustizia riparativa per le vittime di crimine, e d'altra parte si focalizza sull'importante salvaguardia per la prevenzione della vittimizzazione secondaria e reiterata. Allo stesso tempo è importante citare la questione della formazione nella Direttiva sulle Vittime (articolo 25), che stabilisce che gli operatori di giustizia riparativa dovrebbero ricevere una specifica formazione nel rispetto di standard professionali, per assicurare che i servizi di giustizia riparativa agiscano con una modalità imparziale, rispettosa e professionale.

Punto 46: «I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore di reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale».

Art. 2 Definizione: «giustizia riparativa: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore di reato di partecipare attivamente, se vi

acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

Art. 4: «Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente sui servizi di giustizia riparativa disponibili».

Art. 12: «Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa».

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime della vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;

b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;

c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;

e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati Membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Art. 25 Formazione: «Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme

professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Non c'è un obbligo alla giustizia riparativa. Agli Stati Membri viene richiesto di facilitare le segnalazioni ai servizi di giustizia riparativa, e di stabilire procedure e linee guida che dirigano tali segnalazioni.

Le garanzie in relazione alla giustizia riparativa richieste agli Stati Membri si riferiscono ai principi basilari della giustizia riparativa, fra i quali i più importanti sono la volontarietà della partecipazione e la confidenzialità del processo.

In relazione alla volontarietà, la Direttiva distingue tre principali dimensioni:

– una prima decisione volontaria a partecipare, basata sul consenso informato che fa seguito a una esaustiva e imparziale informazione sul processo, sui potenziali esiti e sui processi per supervisionare la messa in atto degli accordi (Art. 12.1b);

– in secondo luogo, la libertà di ritirare il consenso a partecipare in ogni momento (Art. 12.1a);

– terzo, l'accordo è raggiunto volontariamente (Art. 12.1d).

E stabilisce garanzie in cui la giustizia riparativa è soggetta alle seguenti condizioni:

– interesse della vittima;

– consenso libero e informato – che può essere ritirato;

– la vittima ha tutte le informazioni;

– l'autore di reato ha una consapevolezza in merito a quanto accaduto (non un'ammissione di colpa di per sé);

– gli accordi sono volontari e possono essere presi in considerazione;

– la confidenzialità è possibile, a meno che non ci sia accordo ad essere in pubblico.

Una mancanza di chiare e dettagliate disposizioni nel testo è uno dei fattori che hanno inciso sulla scarsa, o nulla, attuazione della Direttiva. Perché la Comunità Europea ha ultimato con la legislazione lasciandola così com'è? È importante cogliere che quando la Direttiva era stata sviluppata e adottata non c'era una chiara e unica posizione in Europa su che cosa avrebbero dovuto essere i servizi minimi per la giustizia riparativa, vale a dire un consenso su ciò che sarebbe dovuto esistere.

A livello di Unione Europea, ci sono delle legislazioni più focalizzate sulle vittime, e altre più focalizzate sugli autori – non un'unica cosa.

Diversi professionisti dei servizi di supporto alle vittime hanno espresso delle preoccupazioni rispetto a come un operatore di giustizia riparativa potrebbe attuare le disposizioni:

- se le vittime sarebbero opportunamente protette;
- se i servizi basassero il loro intervento su un reale equilibrio tra i bisogni dei due partecipanti.

Una delle principali problematiche è che la giustizia riparativa è messa in atto principalmente da organizzazioni che lavorano con gli autori e i sospettati – con una chiara mancanza di coordinamento tra i due.

### Prossimi passi e possibili soluzioni

Legislazione a livello di Unione Europea:

- la Comunità Europea sta considerando la possibilità di modificare la Direttiva;
- potenzialmente potremmo avere una nuova proposta per la fine del prossimo anno;
- le decisioni, nel rispetto della Direttiva, verranno prese per la metà del prossimo anno;
- c'è bisogno di input da parte delle organizzazioni che si occupano di sostegno alle vittime e da parte dei servizi di Giustizia riparativa;
- come parte di ciò, la Comunità Europea ha bisogno di considerare se mettere in atto dei cambiamenti nell'ambito della giustizia riparativa;
- si tratta di oltrepassare le garanzie? Invece di un diritto alla garanzia nella giustizia riparativa, ciò di cui abbiamo bisogno in Europa è un diritto per le vittime ad accedere ai servizi di giustizia riparativa?
- standard minimi condivisi e vincolanti per la giustizia riparativa;
- ma entreranno in vigore solo nel 2027?

È essenziali avere a disposizione dei fondi per migliorare i servizi in relazione alla Direttiva, per supportare azioni di sensibilizzazione, formazioni, ricerca, e lo sviluppo dei servizi di giustizia riparativa.

Dialogo e scambio di sapere, alcuni punti:

- la legislazione dell'EU ha impiegato dieci anni perché qualcosa accadesse, la nuova proposta sarà per la fine del 2022;
- ciò significa che sarà adottata nel 2024 o 2025;
- occorrono due anni per l'attuazione, vale a dire che saremo già nel 2027 prima di essere operativa a tutti gli effetti;
- se lavorate in un'organizzazione per il sostegno alle vittime e siete operatori di giustizia riparativa che discutono dei problemi in Italia, vediamo come possiamo intervenire per affrontare le vostre problematiche, spiegare i nostri metodi per ridurre le vostre questioni problematiche;
- capire i problemi, le preoccupazioni, come possono essere risolti nella pratica e fatti arrivare fino all'Unione Europea;
- un modo per procedere è far sì che i professionisti della giustizia riparativa e le organizzazioni di sostegno alle vittime si parlino per capire meglio il processo e siano coinvolti a livello locale e nazionale – discutere insieme sulle questioni e portarle fino all'Unione Europea, per rendere la Comunità Europea consapevole di tali problematiche;
- condivisione di buone pratiche, creando e promuovendo a livello nazionale uno scambio tra mentore e allievo, e una cooperazione nei progetti europei;
- identificare le organizzazioni di sostegno alle vittime che già operano nel campo della prevenzione e della giustizia riparativa – quali sono i benefici, i protocolli, la cornice d'intervento.
- formazione per garantire che le organizzazioni di sostegno alle vittime abbiano la facoltà di rafforzare le vittime stesse;
- sentire che la giustizia riparativa è a volte schiacciata sulla prospettiva dell'autore. Parte della soluzione è che nel momento in cui le organizzazioni di sostegno alle vittime hanno un'idea chiara di cos'è la giustizia riparativa, esse stesse possono spiegarlo alle vittime;
- avere un metodo di segnalazione agli operatori di giustizia riparativa, così che possano mettersi in contatto con le vittime.

Molte questioni sono emerse, e mi dispiace che non abbiamo tutte le risposte; ma, come ho detto, questo genere d'incontri è qualcosa di veramente importante, il dialogo stesso è importante, il fatto di portare delle persone attorno ad un tavolo per prendere accordi su dei possibili standard e protocolli d'intervento.

SECONDA PARTE

## DINAMICHE DA COSTRUIRE

La vittima nelle strategie  
della giustizia riparativa

**Grazia Mannozi**

*La giustizia riparativa alla prova della riforma penale  
e di fronte alla sfida di un'assistenza diffusa  
per le vittime di reato*

Inizierò da una citazione che viene da Kimberlè Crenshaw che si è occupata di intersezionalità e di discriminazioni multiple: «quando manca un nome per un problema, non lo si vede il problema». Dare i nomi alle cose, secondo l'insegnamento di Platone nel Cratilo, del legislatore come artefice dei nomi e della realtà, ci spinge a partire dai nomi giusti.

Quello che noi probabilmente non vediamo nel processo penale, anche se parliamo sempre di vittima, è proprio la vittima, intanto perché il termine vittima non viene usato se non raramente. Nella legislazione processuale si parla piuttosto di persona offesa, di danneggiato o di parte civile. Vittima è un termine pregnante mentre persona offesa, danneggiato e parte civile sono termini tecnici dotati di una certa astrattezza. Vittima lo riportiamo dal latino *victa*, cioè colei che è vinta e quindi ha attorno a sé un alone di sofferenza, di solitudine, di umiltà, di umiliazione, di sconfitta e di frustrazione.

Ma la vittima è, se la chiamiamo vittima, anzitutto una persona.

Il termine vittima molto spesso non è gradito alle vittime stesse, perché non dice niente di molte altre cose e cioè del coraggio, della capacità di rialzarsi, della resilienza, tant'è che molte vittime preferiscono chiamarsi sopravvissuti.

Recentemente ho fatto un percorso di formazione con dei nativi canadesi sopravvissuti alle scuole residenziali e per loro il termine vittime non è appropriato, perché loro sono quelli che ce l'hanno fatta, che hanno superato leggi razziali, umiliazioni, abusi psicologici, fisici, sessuali e che con uno scatto di saggezza e libertà hanno messo a disposizione della comunità i loro saperi e i loro metodi della gestione della controversia.

Quando manca un nome per un problema le conseguenze sono molteplici, perché non abbiamo veramente nomi per coprire la portata del problema vittimario. Proviamo a tracciare un'esemplificazione possibile delle vittime, di quelle per esempio che la legislazione penale e il processo penale non vedono. Ad esempio le vittime di autore ignoto spesso non sporgono nemmeno denuncia. La vittima è il primo vettore per la emersione del reato, ma noi sappiamo che ci sono vittime di reati non denunciati (la cifra nera della criminalità) che non sporgono neppure denuncia e per le quali non c'è nessuna risposta da parte dell'ordinamento.

Ci sono le vittime inibite, per esempio, da intimidazione, poi ci sono le vittime esposte a ritorsione, che non denunciano per paura, le vittime esposte a vittimizzazione ripetuta che, spesso quando i fatti avvengono tra le mura domestiche, tacciono e ci sono le vittime inconsapevoli. C'è la questione complessa e delicata delle vittime straniere che sono al crocevia tra autorialità e vittimizzazione.

Un ultimo focus forse va fatto su vittime poco considerate, per le quali neppure nelle fonti nazionali c'è un'adeguata valutazione e presa in carico, cioè le vittime disabili.

Quando ci poniamo la questione delle vittime forse l'approccio che dovremmo tenere non è tanto cosa facciamo per le vittime che denunciano, che possono avere protezione, vengono informate, possono avere un risarcimento, ma forse potremmo lasciarci ispirare da quanto scrive Mari Matsuda, professore di Diritto, prima donna asiatica ad insegnare in un'università americana, la quale cerca di farci capire che dobbiamo porci una domanda diversa: dobbiamo chiederci che cosa non facciamo per le vittime.

Emerge che manca un'assistenza diffusa, c'è l'operato di Rete Dafne Italia che non copre ancora tutto il territorio nazionale, c'è un bisogno di giustizia riparativa che è ancora soddisfatto a macchia di leopardo. Manca un'adeguata considerazione dei diversi tipi di vittime e manca il riconoscimento di bisogni ed emozioni, sui quali il processo mette sopra, per dirla con Baudelaire, un pesante coperchio. Vorrei aprire uno spaccato piccolissimo sull'ultima categoria di vittime che ho considerato: le vittime disabili.

Due storie per tutte: la storia di Miriam e quella di Manuel, la disabilità come causa del reato e come origine di vittimizzazione e la disabilità come esito del reato. Miriam è una grave disabile psichica, si trova in un luogo che

dovrebbe proteggerla e nel quale ha subito una serie di abusi, due gravidanze, due aborti e maltrattamenti, questa disabilità è diventata la causa della vittimizzazione da parte dei caregivers. Non sappiamo quanto lei si renda conto di essere vittima di un reato, ma l'incapacità psichica di riconoscere le norme penali della vittimizzazione non elide la sofferenza. Probabilmente una vittima di questo genere non riceve nulla in termini di soddisfazione morale dalla condanna, ma potrebbe aver bisogno di un balsamo per la sua sofferenza.

E poi pensiamo alla storia di Manuel, promessa del nuoto, disabile dopo il reato. Qui la disabilità si pone come un insieme di bisogni, di richieste, di desideri, di aspettative che derivano dall'essere vittima di un reato. Per chi ha una disabilità come effetto del reato c'è un prima e un dopo, c'è una cesura, un cambio di vita, delle abitudini, dei bisogni, della relazionalità, un cambio di aspettative per il futuro, un futuro negato, opportunità negate, spese che aumentano, modelli di gestione della propria esistenza che cambiano.

Queste vittime mancano nel quadro di attenzione sovranazionale, ci sono soltanto piccolissimi cenni alle vittime disabili in relazione alla capacità di queste vittime di prestare il consenso a percorsi giustizia ripartiva, ma non c'è nessuna evidente esperta presa in carico. Io credo che, per esempio, rispetto a queste vittime la giustizia ripartiva possa fare molto, nonostante possano esserci a monte delle difficoltà insormontabili, per esempio la difficoltà di comprendere il significato del percorso, una capacità incerta di esprimere il consenso, la difficoltà di ritrattarlo, in caso di disabilità psichica quale capacità di *storytelling* possiamo aspettarci, quale percezione dalla narrazione dell'altro, quale capacità di valutare i propri bisogni e quella di valutare l'offerta di riparazione.

Se noi proviamo a riflettere sul ruolo delle emozioni, possiamo capire come la giustizia effettivamente possa fare molto. Nel processo penale non c'è nessuna presa in carico del dato emozionale ma le vittime hanno emozioni, hanno sentimenti, hanno desideri, hanno bisogni. Tutto questo mi sembra messo a fuoco dalla raccomandazione del 2018 che tiene in considerazione proprio i nuclei emozionali delle vittime, in particolare dalla raccomandazione emergono come nuclei emozionali la paura, il rischio, il timore, la vulnerabilità di essere esposti a vittimizzazione ripetuta. Ci sono poi un insieme di emozioni correlate al bisogno di ascolto, quindi il bisogno di esplicitare desideri, aspettative, di avere il riconoscimento dei desideri. Ci sono tutta una serie di



nuclei emozionali che ruotano intorno alla relazionalità: quanto condiziona una vittima il fatto di essere mediaticamente socialmente esposti? Cosa può fare la giustizia ripartiva? Qual è il tratto differenziale?

Quando lavoriamo nella giustizia ripartiva, lavoriamo su dinamiche di ascolto dei facilitatori e dei mediatori, il lessico è diverso poiché la raccomandazione del 2018 parla di facilitatore mentre nella raccomandazione del 99, sempre del consiglio di Europa, si parlava di mediazione, quindi soltanto dopo arriva la giustizia ripartiva come termine ombrello o come parola valigia. Dunque cosa offre la giustizia ripartiva alla vittima? Ascolto, la possibilità di fuggire i tecnicismi del diritto, la possibilità di accedere ad un linguaggio comune affettivo, non solo ad una lingua fatta di parole ma ad un linguaggio che trasmette attraverso il non verbale. Dovrebbe favorire un clima di fiducia, non a è un caso che la direttiva del 2012 utilizzi due termini per indicare questa fiducia: *trust and confidence*, cioè la capacità di abitare uno spazio sicuro e quindi di avere fiducia nel percorso del mediatore, nel programma e fiducia nei confronti della giustizia, quindi essere sicuri di non essere accolti da braccia arcigne che espongono a vittimizzazione secondaria, ma di essere accolti in un luogo che possa promuovere il senso di inclusione.

Se noi provassimo a ricostruire i bisogni delle vittime in un'ideale piramide, mutuando questo schema da Maslow, capiremo che le vittime hanno bisogno diversi, quelli di base: cure fisiche, cure del trauma psichico, tutto ciò che ha a che fare con il cambiamento di vita, di abitudini di vita, in pratica tutto ciò che attiene alla ristrutturazione della loro esistenza, hanno anche bisogno di riconoscimento di diritti ma anche di essere trattate con assenza di pregiudizi e di precomprensioni, molte vittime sono screditate perché sono vittime che ci piacciono poco, e poi hanno bisogno di inclusione, di riparazione, di dignità.

Se noi lavoriamo con le categorie civilistiche del risarcimento, di un denaro che compensa, ecco quel risarcimento è mirato ai bisogni che si collocano alla base della piramide, sono bisogni importanti ma non sono bisogni apicali, non hanno a che fare con il riconoscimento della persona. All'apice della di piramide si impongono le dinamiche superiori di inclusione, quindi di corretta relazionalità sociale, di dignità ma qui il denaro non funziona, qualsiasi voglia risarcimento crea una eguaglianza apparente e un'ineguaglianza reale, compensa ma non ripara, perché la riparazione passa soprattutto per l'atto linguistico.

Se c'è un risarcimento e una corresponsione di somma di denaro, e solo se questo si iscrive in una narrazione di giustizia accompagnata da scuse, allora anche la dimensione economica del risarcimento può avere una valenza ulteriore e avvicinarsi alla riparazione, da non intendersi come nel vecchio codice Zanardelli come riparazione pecuniaria, ma come riparazione di ogni altra specie. Questo è ciò che potrebbe offrire, se fosse messa a sistema la giustizia ripartiva, ma se fosse messa a sistema in modo ampio perché limitare i percorsi di *Restorative Justice* ad un affiancamento delle dinamiche processuali significa non vedere tutte quelle vittime che non hanno niente, non hanno un autore da portare a processo, non hanno una persona a cui chiedere risarcimento, non conoscono la verità, possono essere inconsapevoli della loro stessa vittimizzazione, accettano la vittimizzazione, come nel caso dei reati ambientali, per avere altri beni.

La giustizia ripartiva se fosse veramente messa a sistema dovrebbe dare risposte ulteriori rispetto a quelle reclamate dalle vittime che denunciano e che sono una minoranza.

Quali aspettative e supporto le vittime dovrebbero poter avere sono tratte dai considerando e dagli articoli delle raccomandazioni e della direttiva: pieno rispetto dell'integrità psichica e morale, valutazione della capacità emotiva, superamento del trauma, clima di fiducia con le autorità, sicurezza, consigli e qui il ruolo fondamentale di servizi di supporto alle vittime, che sono cosa altra rispetto ai percorsi di giustizia ripartiva, sostegno emotivo e psicologico rispettoso, sensibile, professionale da parte di tutti coloro che hanno il primo contatto con le vittime e poi accedono ai passi successivi, tutela dell'immagine non solo delle vittime ma anche dei suoi familiari, tutela della vita privata, protezione, assistenza laddove ce n'è bisogno, informazione e partecipazione. C'è bisogno di tanto e i limiti per farlo rispetto alla giustizia ripartiva sono notevoli. Abbiamo una parziale attuazione della direttiva, possiamo avere frizioni tra quanto viene dalla giustizia ripartiva e le garanzie costituzionali (penso alla presunzione di non colpevolezza, all'involucro dei diritti che protegge l'autore di reato), c'è la questione della compatibilità tra percorsi che mirano alla conciliazione, anche se non hanno un esito né scontato né necessario ai fini della pena, ci sono i problemi relativi all'autorità inviante (chi manda i casi ai centri di mediazione?), c'è il problema a monte di un approccio selettivo oppure allargato (cioè lavoriamo per tipi di reato o

offriamo questi percorsi a tutte le vittime indipendentemente dalla gravità dell'illecito?]), qual è la vittima che regge percorsi "restorative" o dobbiamo proteggere anche la vittima da questi percorsi come sembrerebbe chiedere la convenzione di Istanbul sulla violenza domestica e di genere?

La vera sfida è costruire percorsi di giustizia ripartiva che siano affidabili, sicuri, diffusi su tutto il territorio nazionale, gestiti da mediatori e facilitatori adeguatamente formati, capaci di individuare le difficoltà delle vittime e di lavorare in contesti difficili, con i limiti di tempo e con il disallineamento tra i tempi della mediazione e i tempi delle vittime, devono avere la capacità di comunicare correttamente i significati, i metodi, gli esiti e i limiti stessi della giustizia ripartiva e di dialogare anche con la magistratura, almeno per le vittime che sono incardinate in un percorso processuale. La giustizia ripartiva diventa complementare per le vittime che denunciano. Anzi: può essere anche alternativa per le vittime che denunciano che sono nel processo, ma diventa l'unica risposta per tutte quelle vittime che come ho detto prima non hanno niente e proprio rispetto a quelle vittime che non hanno niente noi siamo chiamati, interpellati, da un senso etico e solidaristico di responsabilità, a trovare delle risposte.

## Raffaele Piccirillo

### *Giustizia riparativa. Quale ruolo per la vittima?*

Al centro del mio intervento metterò il comma diciottesimo dell'art. 1 della legge delega di riforma ed efficienza del processo penale, che reca già nel titolo un riferimento alla materia di giustizia riparativa, oltre alle disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

La presenza di questa norma corrisponde ad un passaggio delle linee programmatiche enunciate dalla Ministra Cartabia agli inizi del suo mandato che facevano sintesi delle diverse indicazioni internazionali relative ai temi della giustizia riparativa. La ministra diceva che il tempo è oramai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale, richiamava le più autorevoli fonti europee internazionali che da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni ed indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali ad elaborare paradigmi di giustizia riparativa. Avvertiva la necessità di delineare il corretto rapporto di complementarità tra la giustizia penale tradizionale e la giustizia riparativa. Prometteva di intraprendere un'attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase della cognizione. Ora, non è insignificante che la giustizia riparativa abbia un posto nel titolo di questa legge di delega; non è insignificante perché si tratta di un pezzo del progetto di riforma eccentrico rispetto a quanto reso strettamente necessario dagli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono strettamente ancorati alle *CSRs Country Specific Recommendations* dell'Unione Europea, e che in relazione alla giustizia penale sostanzialmente si soffermavano sull'efficacia della lotta

alla corruzione e della sua prevenzione, e sulla necessità di assicurare tempi ragionevoli al processo. È eccentrico perché la giustizia riparativa e il proposito di una sua sistemazione organica va al di là di questi obiettivi. Nel contempo questa presenza certifica la dignità giuridica della giustizia riparativa.

Ricordo la prefazione di un bel libro della professoressa Mannozi con la prefazione di Francesco Palazzo, che esordiva con questa domanda: «Ma questo libro parla di diritto?» e concludeva con il fatto che si parla di diritto perché in realtà la giustizia riparativa ha al suo centro l'essenza umanistica del diritto e della giustizia.

Al centro della norma del comma diciottesimo dell'art. 1 di questi principi di delega c'è proprio la giustizia riparativa strettamente intesa, che va distinta da altre pratiche riparative pure presenti nel sistema che in qualche modo potremmo ricondurre ad un concetto di *Restorative Justice* in senso lato, cioè ha al centro quelle pratiche che richiedono la relazione tra l'autore del reato, la vittima e la comunità, il consenso libero consapevole e sempre revocabile di tutte le parti che partecipano a questi percorsi. Si tratta di pratiche che guardano al reato non tanto come violazione di un precetto, in una prospettiva statica, ma come rottura di un equilibrio sociale tra individui e tra l'individuo e la comunità. I principi di delega mi sembrano promettenti, intanto perché hanno una loro organicità. L'obiettivo di organicità è il primo tra quelli dichiarati nel principio di delega, quello che troviamo nella lettera A dell'art. 18, cioè l'intento di superare l'attuale situazione in cui abbiamo tracce sparse di giustizia riparativa nella disciplina; ad esempio della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle discipline di esecuzione della pena detentiva; tracce sparse non coordinate e soprattutto non presidiate da indicazioni, definizioni, strumenti legislativi-normativi di carattere generale. Organicità anche perché presidia, consacra, una fisionomia del sistema diversa da quella che abbiamo fin ora conosciuto, superando il monopolio della dimensione punitiva per accostare a questa dimensione un metodo diverso, un metodo di superamento dei conflitti interpersonali scaturiti dal reato. Un metodo che evidentemente non manca di poter essere utile anche alle funzioni proprie del diritto penale, come ci ricorda la stessa raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2018, dove si rileva l'importanza di incoraggiare il senso di responsabilità degli autori dell'illecito e offrire loro l'opportunità di riconoscere i propri torti perché, tra l'altro, questo può favorire il loro

reinserimento, può consentire la riparazione, la comprensione reciproca e quindi promuovere la rinuncia a delinquere. In questo senso può avere quindi un impatto in termini di contenimento della recidiva.

Il primo principio di delega ha questa valenza, questa dichiarazione di organicità strettamente collegata al dettato della Direttiva Vittima del 29/2012. Si tratta di una disciplina organica che dovrà includere nozioni, dovrà enunciare i principali programmi, i criteri di accesso alla giustizia riparativa, le garanzie, dovrà definire le persone legittimate a partecipare, persone che evidentemente potranno includere coloro che si incaricano del sostegno alle vittime, i membri e i rappresentanti delle comunità colpite dal reato.

C'è poi il secondo principio di delega, che intende fornire la prima fondamentale nozione per far funzionare quest'istituto giuridico, cioè la definizione di vittima del reato. È una definizione che, pur trattandosi di un principio di delega, è già piuttosto articolata e dettagliata nella lettera b del comma diciottesimo: la persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; l'estensione inoltre della nozione di vittima al familiare della persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di questa persona. Abbiamo poi la definizione del familiare come il coniuge, come la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, come la persona convivente in modo stabile e continuo in una relazione intima con la vittima; i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone a carico della vittima. È importante perché è in qualche modo coraggiosa, considerando il contesto politico; un contesto che, mettendo a confronto – come molti hanno già fatto – il prodotto della Commissione Lattanzi con i contenuti della legge delega, rivela come alcuni timori, soprattutto di impronta securitaria, hanno penalizzato alcuni aspetti importanti della riforma. Penso, ad esempio, al tema dell'archiviazione meritata, che in una nozione più lata della giustizia riparativa pure avrebbe potuto giocare un ruolo, e la rinuncia alla quale è oggetto di rilievi recenti della commissione Europea, in questi esercizi di controllo del rispetto da parte dell'Italia dei target che aveva prospettato nel suo piano di ripresa e resilienza. Penso anche alla diversificazione degli incentivi in tema di patteggiamento, che prevedeva per il patteggiamento, richiesto prima dell'esercizio dell'azione penale, uno sconto di pena più consistente, che poteva andare fino alla metà, proprio per favorire questa modalità acceleratoria. Anche nell'allar-

gamento, che pure c'è stato, ma che poteva essere più significativo, dei margini di applicabilità dei presupposti oggettivi dell'istituto della sospensione del procedimento con la messa alla prova. È quindi significativo che in un contesto siffatto si sia riusciti a far passare il messaggio della praticabilità e accessibilità dei programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, oltre che durante l'esecuzione della pena e anche senza preclusioni in relazione alle fattispecie di reato e alla loro gravità; fermo restando la necessità del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore, e la necessità di una positiva valutazione dell'autorità giudiziaria circa l'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso che più dettagliatamente dovranno essere definiti in attuazione del primo principio di delega.

C'è poi il mandato consegnato al legislatore delegato di specificare le garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, con la necessità che queste garanzie includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima e dell'autore del reato; il diritto all'assistenza linguistica alle persone alloglotte che vogliono accedere a programmi di giustizia riparativa; la necessità e di qui anche il conferimento al giudice del ruolo di assicurare la rispondenza dei programmi all'interesse della vittima del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso; la necessità – che veniva prima anche richiamata dalla professoressa Mannozi – di riconoscere uno spazio segreto, uno spazio segregato dal processo, per il consumarsi delle dinamiche e delle interlocuzioni che caratterizzano la giustizia riparativa e in specie la mediazione; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel programma di giustizia riparativa, ad eccezione di diversa opzione delle parti, o fatta salva la necessità di evitare la commissione di reati imminenti e gravi; la previsione, che è in qualche modo una conseguenza di questa necessità di riconoscere uno spazio segregato, la previsione dell'inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena delle dichiarazioni o delle rivelazioni che in questo dialogo, per così dire "intimo", dovessero venire dal soggetto indagato, imputato o condannato.

La norma per la sua inclusione in un progetto di riforma della giustizia penale non può non farsi carico dei raccordi tra gli esiti della giustizia riparativa e gli istituti del processo penale e del diritto penale. Gli esiti negativi non devono ridondare in danno né delle vittime del reato e nemmeno degli autori del reato, il cui accertamento, nel caso di esito negativo potenzialmente muni-

to di efficacia estintiva il procedimento, dovrà riprendere il suo corso. Questi raccordi possiamo individuarli in istituti già noti e anzi allargati, nonostante le difficoltà che prima vi ho rappresentato dal progetto di riforma. Vi potrà essere incidenza per esempio sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, soprattutto se considerate il principio di delega secondo il quale nella valutazione di particolare tenuità del fatto occorrerà tenere conto anche delle condotte susseguenti al reato. Occorre considerare la rilevanza dell'esito favorevole sui profili commisurativi della pena, sul piano dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; inoltre l'istituto del 162 ter conoscerà un allargamento applicativo in ragione del fatto che c'è un incremento programmato delle fattispecie procedibili a querela che, come sapete, costituiscono l'area applicativa di questa causa estintiva. Avremo un impatto dell'esito favorevole sulla sospensione condizionale della pena, sulla sospensione del processo per messa alla prova, anche questa interessata dall'allargamento del suo ambito applicativo, seppure più modesto, di quello programmato dal progetto Lattanzi. Ancora un impatto possibile dell'esito favorevole sull'istituto del perdono giudiziale, della liberazione condizionale, della particolare tenuità e dell'estinzione per condotte riparatorie tipica del rito di pace, e ovviamente sugli istituti del trattamento penitenziario, sulle misure alternative alla detenzione. Altro segno rilevante di discontinuità rispetto al passato è la previsione più direttamente legata al trattamento sanzionatorio, che è quella che si riflette nel comma diciassettesimo dell'articolo 1, cioè quella che trasforma alcune misure alternative in sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. In particolare, questo fenomeno riguarda la semilibertà e la detenzione domiciliare, così da renderle direttamente applicabili dal giudice della cognizione, renderle possibili oggetto del patteggiamento, finendo quindi per incoraggiare il patteggiamento stesso, nel senso di offrire a chi formula questa scelta una prospettiva certa non solo sulla pena, ma sul modo in cui questa pena sarà eseguita. La giustizia riparativa dimostra una linea di tendenza che rompe il monopolio della dimensione punitiva, e per altro verso il progetto di riforma supera anche il monopolio della pena detentiva nell'ambito della stessa dimensione punitiva.

Sono poi di interesse prioritario i principi di delega che sono dedicati al superamento, forse, dei due fondamentali ostacoli pratici al funzionamento della giustizia riparativa. Viene qui in gioco il tema della formazione, che è og-

getto di uno specifico principio di delega. Qui si dice disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato, degli autori e della capacità di gestione degli effetti del conflitto, del reato, del possesso di conoscenze basilari anche sul sistema penale. Disciplinare i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale del mediatore, le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia intese ad assicurare l'imparzialità, l'indipendenza, l'equiprossimità del ruolo. Questa previsione si coniuga con l'altra, quella che vuole assicurare dei livelli essenziali e uniformi di qualità, e nello stesso tempo una diffusione più possibile capillare degli organismi, delle strutture e dei servizi di giustizia riparativa, prevedendo che deve essercene almeno uno in ciascun distretto di Corte d'Appello, anche qui con un conferimento alla procedura di accreditamento presso il Ministero della Giustizia con il compito di assicurare la sicurezza, affidabilità, la tutela delle parti, la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni e da fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Mi pare evidente la corrispondenza di queste affermazioni al dettato delle fonti internazionali. Ricordo per esempio art.25 comma quarto della Direttiva Vittime, dove si legge che gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentono a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime di ricevere un'adeguata formazione, appropriata al tipo di contatto che intrattengono con le vittime; e che siano rispettate le norme professionali per garantire che i servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale. Il comma primo dello stesso articolo segnala la necessità di una formazione sia generale che specialistica di livello appropriato al tipo di contatto che si intrattiene con le vittime, quindi in qualche modo "tailored" rispetto alle necessità e ai bisogni, alle caratteristiche delle persone interessate all'accesso ai servizi di giustizia riparativa. C'è poi il messaggio finale, quello che in qualche modo vorrebbe garantire, una volta che la delega sia attuata, che non si tratti di un'azione puramente cartacea. Lo stanziamento di 4.438.524 euro annui a decorrere dal 2022 è una dimostrazione della volontà del legislatore di fare sul serio.

Mariavaleria parlava del ruolo della vittima e della tutela della vittima. C'è intanto la giustizia riparativa, che così come è configurata è di per sé un servizio di cui anche le fonti internazionali intendono assicurare l'accesso alla vittima. Le esperienze spesso *randomiche*, frammentarie che si rinvengono sul territorio e che poi riflettono la frammentarietà, la parzialità del quadro

normativo disponibile testimoniano anche, evidentemente, dei casi di successo di questi esperimenti. Noi qui abbiamo un osservatorio che è particolare, e sfugge anche all'elenco di possibili interazioni col processo penale che prima ho fatto. Ci sono le Pratiche di grazia, nella cui istruttoria, che è curata dal Ministro della Giustizia, figura la "consultazione delle vittime e dei loro familiari" prima di poter esprimere l'avviso che viene poi sottoposto al Presidente della Repubblica per le sue determinazioni. Ecco noi abbiamo dei casi in cui il successo di esperimenti, di esperienze di giustizia riparativa è posto alla base di un consenso della vittima, o dei familiari della vittima, rispetto alla prospettiva clemenziale.

In linea più generale ci sono anche altri aspetti del progetto di riforma che, in qualche modo, si fanno carico delle esigenze della vittima rispetto alla prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria. Penso soprattutto a quella previsione processuale che incide sull'art. 190 del codice di procedura penale che, a condizione di una video registrazione della testimonianza o dell'atto probatorio dichiarativo, consente di evitare la riedizione di questo atto nella fase dibattimentale, anche al di là e al di fuori dei casi accertati di rischio intimidatorio o di altro genere, per i quali già operano altri istituti protettivi.

## **Anna Rossomando**

### *Le vittime e il reato: quali diritti, tra giurisdizione e rete sociale?*

Innanzitutto, una breve considerazione: la vittima dei reati, nella percezione comune, è sempre evocata per poter introdurre degli aggravamenti delle pene carcerarie. Nell'immaginario e nella percezione diffusa l'attenzione alla vittima tutte le volte che si evoca la vittima, anche in maniera molto enfatica, per poter darle giustizia, si propongono aggravamenti della pena.

Quando tre anni ho accolto – come vice Presidente del Senato – la proposta di ospitare un convegno dedicato al tema delle vittime è perché – al contrario – mi interessava coinvolgere il Parlamento in una diversa attenzione alla vittima dei reati, ai problemi e al vissuto della vittima stessa. Si parla, per esempio, di un recupero della dignità e dell'integrità della persona, un concetto, appunto molto ampio che non riguarda soltanto l'integrità fisica e come essa sia percepita.

Il nostro ordinamento non parte da zero da questo punto di vista, perché l'ottica più tradizionale prevede già la sanzione penale e il risarcimento quando guarda alla vittima, quindi un risarcimento che ovviamente non può che essere pecuniario.

Il concetto, invece, di riparazione ci porta ad altri tipi di parametri. L'attenzione alla vittima, (lo ricordo anche se non è l'oggetto oggi del convegno) ha visto il legislatore impegnato, anche in esecuzione della Direttiva 2012/29/UE, a garantire il diritto di informazione della vittima del reato durante tutte le fasi del processo: spesso, questa informazione si intreccia anche con la protezione della vittima, soprattutto per alcuni tipi reati. Avere delle informazioni in alcune fasi cruciali che precedono il processo e l'accertamento della responsabilità significa anche riparazione.

Penso, inoltre, ad alcuni interventi di sostegno alle vittime nel loro ambito familiare (pensiamo alla norma che noi abbiamo approvato sugli orfani di femminicidio che è un classico esempio di vittime di fatti molto gravi).

Pensiamo ai casi in cui lo stesso autore dell'omicidio nei confronti di una donna a sua volta si toglie la vita lasciando orfani che, terminata l'attenzione mediatica, rimangono soli, non solo senza sostegno economico ma anche senza sostegno psicologico, con danni irreparabili.

Questo, insieme ad altre forme che, comunque, sono presenti nell'ordinamento, è parte di un patrimonio che si è sviluppato negli anni, soprattutto nell'ambito della giustizia minorile. È lì che ha avuto inizio, pensiamo agli istituti della messa alla prova e del perdono giudiziale, un'attenzione nuova verso la vittima. È lì che si è cominciato a riflettere sul rapporto tra autore e vittima e tra fatto reato e vittima.

Quando parliamo di giustizia ripartiva, qui veniamo a qualcosa che è diverso e più ampio, si pongono una serie di problemi anche alla luce della riforma della giustizia penale appena approvata. Da un lato, la definizione della vittima, coinvolgendo in questo concetto anche l'ambito familiare, apre una serie di spazi di riflessione, dall'altro l'indicazione secondo cui nel processo tendenzialmente non ci devono essere limiti per l'accesso a questi percorsi.

Qui una serie di considerazioni vanno fatte, perché in realtà o questo sta dentro un percorso alternativo al processo, allora è necessaria un certo tipo di gestione, altrimenti se non sta in una definizione alternativa al processo (la giustizia riparativa, infatti, non può essere tutta interna al percorso dell'autore del reato) non può essere ancillare a questo, deve avere una sua autonomia, con la possibilità di soddisfare la riparazione della vittima anche con una restituzione alla comunità e alla collettività: questo significa pensare ad un diverso tipo di pena, immaginata in modo completamente diverso.

Avremmo voluto che ci fossero più percorsi alternativi. Per esempio, maggiore spazio ai riti alternativi e appunto un ampliamento di quelli esistenti. Tuttavia, quello che c'è oggi sul tavolo e che già nella fase della cognizione si può concordare e patteggiare con pene sostitutive a quelle detentive, dà degli ampi spazi.

Diverso è il discorso sull'esecuzione della pena, lì sicuramente possiamo dire che limiti non ce ne sono. È evidente che il chiamare in causa la terminologia che noi stiamo utilizzando, necessita di una progettazione delle ri-

orse in campo, che non può essere soltanto quella che abbiamo attualmente a disposizione. Ovviamente, non ne faccio una questione soltanto di quantità di risorse, che resta, peraltro un tema fondamentale: infatti oggi, per esempio, l'ufficio di esecuzione penale, se parliamo di chi si occupa di esecuzione, è già molto molto sovraccarico.

Ma vediamo come poi si possa realisticamente valorizzare anche il ruolo della vittima come persona e non semplicemente come elemento a cui ancorare l'aggravamento della pena. Stiamo parlando del consenso liberamente espresso da parte della vittima nella partecipazione ad un percorso riparativo. Non possiamo, ovviamente, semplicemente accertare se il consenso è libero o no. Giustamente per tutelare la vittima c'è il libero consenso, ma come si sostiene la vittima nel libero consenso, che poi può essere anche ritirato, come si accompagna in questo percorso, e se includiamo nella definizione della vittima anche il familiare, qual è il supporto, cioè come si arriva a questo e come si gestisce questo tipo di interrelazione?

L'esito favorevole di questo percorso non può che essere valutato solo positivamente e non può avere un'influenza negativa. È evidente che tutto questo chiama in causa un supporto sociale, una rete sociale che c'è, perché nei principi di delega si chiama in causa un diretto rapporto con gli enti locali e i servizi locali. Questo, penso, sia assolutamente giusto e corretto, perché se noi possiamo attingere, seppur non in maniera sistematica alle esperienze già in atto in cui c'è stato un rapporto virtuoso con gli enti locali, dobbiamo fare riferimento alla messa alla prova, perché quando chiami in campo lavori di pubblica utilità, percorsi e quant'altro, sappiamo che ci sono una serie di esperienze e di convenzioni, che sono partite in un modo e poi si sono arricchite moltissimo grazie al lavoro con gli enti locali.

Quindi richiamarsi agli enti locali è, ovviamente, necessario e doveroso, però a questo punto c'è una interdisciplinarietà, una trasversalità di servizi che entrano in campo, non solo per mettere in pratica la concretizzazione di un'attività restitutoria, ma anche per assicurare tutto il sostegno alla vittima. C'è da tener conto di tutto l'aspetto diciamo psico-sanitario, se guardiamo dal punto di vista della vittima del reato, bisogna quindi trovare un modo in cui questo sia coordinato e abbia un filo conduttore.

Occorrono garanzie e una certa uniformità di interventi e non una discrezionalità che non sia, invece legata, come dire, alla contingenza del caso.

Tutti questi snodi dovranno essere declinati. È una sfida anche entusiasmante da questo punto di vista. È chiaro che, lo ha detto il dottor Bouchard, il nuovo binomio su cui adesso ci misuriamo non è più soltanto quello che collega la pena alla rieducazione, ma anche ad una certa forma di riparazione, ponendo la persona è al centro.

Questa è una grande sfida per tutti i tipi di istituti, di energie che sono chiamati in causa. Conosciamo le condizioni in cui versano gli enti locali attualmente; quindi io credo che ci voglia uno sforzo di immaginazione se vogliamo che questo importante istituto abbia non solo la sua efficacia, ma apra delle strade nuove. Nell'idea della giustizia ripartiva c'è da rimettere al centro la vittima del reato, in un'ottica nuova e diversa, fermo restando il momento conclusivo del processo con la sanzione e la sua efficacia retributiva, sempre presente.

Tutto questo sta in quello che viene restituito alla comunità e alla società in termini di restituzione migliorativa, di coesione sociale che è un tema, visto che noi parliamo di un'Europa che ha prodotto un PNRR che è l'ancora a cui siamo aggrappati, ma la prospettiva della coesione sociale è una delle direttive fondamentali.

Naturalmente, tutti gli argomenti che stiamo scorrendo implicano delle scelte di campo, nel senso, che se stiamo parlando di momenti di rottura, perché c'è sempre una rottura nel momento in cui c'è un'offesa del patto, comunque, dobbiamo immaginare anche dei percorsi, delle strade nuove che prevedano delle ricuciture.

Qui allora entra in campo un altro elemento importante che è stato enunciato nella Direttiva 2012/29/UE ed è presente, ovviamente, anche nei principi di delega, che è affascinante quanto anche problematico e cioè questo rapporto vittima- autore. In questa riparazione c'è la responsabilizzazione dell'autore, nel senso del riconoscimento del fatto e, quindi, del riconoscimento della vittima, perché nell'offesa, poiché tutte le volte che c'è una vittima intesa come persona, c'è comunque una forma di annientamento in varia misura, con varie gradazioni, comunque di non riconoscimento nell'altro; quindi, in questo percorso di riconoscimento c'è anche la restituzione.

Questo incrocia un tema, a mio avviso, importante e rilevante. Quando parliamo di questi percorsi non stiamo parlando di alternative, diciamo impunità, di un sottrarsi alla responsabilità che deriva dal fatto, stiamo im-

maginando, anzi, dei percorsi che responsabilizzano maggiormente, perché la pena intesa in senso molto tradizionale, dalla quale stiamo cercando di allontanarci prevedendo una gamma diversa di modi di espiare la pena, alla fine può essere, in ultima analisi, una forma di deresponsabilizzazione dell'autore del reato. Tutte queste soluzioni e percorsi si iscrivono, ovviamente, in un concetto di scelte di impostazione, però non siamo all'anno zero anche nelle esperienze internazionali, perché sono scelte, per questo ho richiamato il tema sociale, che poi pagano in termini di restituzione alla collettività. Chiaro che ci sono dei punti nella funzione del processo penale, che comunque è quella di accertare delle responsabilità, il punto più critico lo vedevo, laddove, questo tipo di percorso non incrocia una soluzione alternativa o comunque un percorso di definizione diverso del procedimento.

Per concludere, io credo che incontri come quello di oggi debbano poi aiutarci sulla parte proprio complementare di organizzazione e di raccordo degli strumenti. Le parole chiave sono quelle che abbiamo detto: cioè sostegno alla vittima, indispensabilità del consenso della vittima a questo percorso e anche ritrattabilità di questo consenso, costruzione di attività riparatorie che, non se non sono, ovviamente, quelle risarcitorie, sono di vario tipo e implicano tutta una serie di attività che richiedono un coordinamento tra gli enti locali e l'articolazione del Ministero della giustizia.

In conclusione, sappiamo che questi interventi non si fanno senza risorse ed è previsto, comunque, un investimento ingente, parliamo di quattro milioni e mezzo. Nell'immediato io presento un emendamento per rinforzare il finanziamento che avevamo previsto, perché su una cosa che già c'è, credo che ce ne sia molto bisogno, anche per dare ampio materiale che possa poi essere utilizzato per dare attuazione alla riforma, immaginare proprio dei percorsi di cui dobbiamo vedere i contorni e riuscire a progettare.

Io sarei anche d'accordo a riprendere quel lavoro del Tavolo di coordinamento interistituzionale che era stato istituito, perché credo potrebbe dare degli utili suggerimenti per fare in modo che gli enti locali abbiano poi la possibilità di poter utilmente sostenere queste attività e raccordarsi con il Ministero della giustizia.

Il dott. Piccirillo ha detto che il giudice è al centro di questo, ma lo fa già attualmente in quanto sa che ci sono dei servizi sulla messa alla prova, e non muove un passo se non riceve una relazione dalla parte del UEPE. Se stia-



mo parlando di un ampliamento di questo tipo di approccio, anche percorrendo strade immagino inesplorate, c'è bisogno di molti più attori che partecipino alla costruzione di queste nuove forme di giustizia penale.

Sarebbe auspicabile poter avere una raccolta di dati dell'esperienze messe in campo, perché i dati aiutano a trovare delle soluzioni e ad individuare i problemi. Ricostruire i dati e l'efficacia delle misure è assolutamente fondamentale soprattutto quando si intende fare questo tipo di interventi. Abbiamo detto quali sono le criticità, tuttavia io ci tengo a sottolineare, a chiusura di questo mio intervento, che noi siamo molto contenti e soddisfatti perché si è aperta una nuova stagione, perché la giustizia riparativa è davvero uno sguardo diverso, appunto in quei momenti di rottura del patto tra il cittadino e lo stato, di quel patto che c'è nelle relazioni tra le persone, sottolineo persone perché è un termine che apre a letture molto impegnative e diverse da quelle che normalmente ci offre il dibattito pubblico quando incontra fatti più o meno gravi. Questa riforma è davvero molto importante e apre ad una nuova stagione che porta a pensare che vogliamo una società migliore. Certi tipi di intervento prendono atto che le persone sono e rimangono quelle che sono, questi percorsi, di contro, hanno un retropensiero e cioè, che le persone non sono quelle che sono e non rimarranno tutta la vita con un destino ineluttabile, ma che sono in divenire e naturalmente sta a noi la responsabilità e l'impegno di coglierlo.

## Marco Bouchard

### *Lo stato dell'arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa*

Quando la Ministra della giustizia aveva lanciato il suo programma riformatore nel marzo 2021 era stata piuttosto esplicita nell'affermare la volontà di valorizzare la giustizia riparativa, dando atto dell'esistenza di «ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e... [di] testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarietà tra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa»<sup>1</sup>. In realtà, per quanto negli ultimi anni ci sia stato un effettivo impegno da parte del Ministero della giustizia per favorire una formazione degli operatori e la realizzazione di programmi riparativi nelle diverse aree della giustizia minorile, della messa alla prova per adulti e dell'esecuzione penale, manca del tutto una seria raccolta dei dati su quella sperimentazione e, ancor meno, un'analisi scientifica di quei dati.

Gli unici dati di una qualche affidabilità riguardano la giustizia minorile e sono ricavabili dalle statistiche ministeriali. Non sono censite le attività di mediazione-riparazione in costanza di indagini preliminari<sup>2</sup>, certamente meno significative. Sono invece presi in considerazione i dati relativi ai pro-

<sup>1</sup> Articolo comparso su Il Sole 24 ore del 20.3.2021 scaricabile dal sito [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/Oggetti\\_Embedded/Documenti/2021/03/19/Carabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018\\_03%20Senato.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/19/Carabia%20Linee%20programmatiche%20marzo%202021%20totale%2018_03%20Senato.pdf).

<sup>2</sup> In alcuni uffici giudiziari minorili si ricorre ad un'interpretazione estensiva dell'art. 9 del D.P.R. 1988, n. 448 per consentire l'intervento di un mediatore in qualità di "esperto" e in previsione di una chiusura del procedimento in forza di una sentenza dichiarativa della irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. 1988, n. 448 per affievolimento dell'offensività del reato in conseguenza di una "pacificazione" dei rapporti tra le parti.

grammi di messa alla prova degli imputati minorenni. Da essi si ricava che, all'incirca solo in un caso su dieci, viene disposto un invio in mediazione; l'esito conciliativo è raggiunto in percentuali variabili (nei 2/3 dei casi nel 2019, in meno della metà nel 2020 e, addirittura, in meno di 1/3 dei casi nel 2021 nonostante un forte aumento degli invii in mediazione). È segnalata anche la ricorrenza di un risarcimento "simbolico" più o meno corrispondente agli esiti conciliativi<sup>3</sup>.

Ciò che dovrebbe farci riflettere è, a distanza di 30 anni dalle prime sperimentazioni, la sostanziale marginalità dei programmi riparativi incentrati sul fattore relazionale rispetto ai tradizionali approcci rieducativi e risocializzanti che rimangono, assolutamente, dominanti. Eppure, se vogliamo comprendere le "tendenze" di misure che ci paiono innovative e che reputiamo più efficaci (quantomeno in termini di responsabilizzazione dell'autore e di benefici per le vittime, secondo i canoni della giustizia riparativa), dovremmo pur capire perché questi dispositivi costituiscono una netta minoranza rispetto agli attrezzi tradizionali di controllo dell'inquietudine minorile. Per la stessa ragione potrebbe essere utile lanciare uno sguardo oltralpe e capire come mai nella giustizia minorile francese le misure genericamente riparative sono passate da 4772 nel 2000 a 7451 nel 2020 (con una progressione che è stata attenuata nell'ultimo anno dalla pandemia) mentre la mediazione è letteralmente crollata dai 3561 casi nel 2000 ai 121 nel 2020<sup>4</sup>: il rapporto francese non spiega la ragione di questo tracollo della mediazione dall'8% delle misure alternative del 2000 allo 0,2% del 2020. Secondo me, invece, dovremmo chiedere spiegazioni ai nostri cugini, nel nostro stesso interesse.

Decisamente più impressionante è stato il totale fallimento dell'investitura del giudice di pace quale alfiere della regolazione della microconflittualità diffusa in base alle nuove competenze penali assegnate con il D.L. 28

<sup>3</sup> I numeri, ricavati dalle statistiche pubblicate sul sito del Ministero, dicono questo: nel 2019, 3988 progetti di messa alla prova, 271 invii in mediazione, 164 conciliazioni, 151 risarcimenti simbolici; nel 2020 3043 progetti di messa alla prova, 218 invii in mediazione, 82 conciliazioni, 103 risarcimenti simbolici; nel 2021 4634 progetti di messi alla prova, 415 invii in mediazione, 126 conciliazioni, 204 risarcimenti simbolici.

<sup>4</sup> Il Ministero della giustizia francese ha pubblicato il 30 giugno 2022 un importante documento intitolato *2000-2020: un aperçu statistique du traitement pénal des mineurs* scaricabile dal sito ufficiale: [www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/2000-2020-28-apercu-statistique-du-traitement-penal-des-mineurs-34506.html](http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/2000-2020-28-apercu-statistique-du-traitement-penal-des-mineurs-34506.html).

agosto 2000, n. 274. Era chiarissimo l'intento di esaltare le funzioni conciliative del giudice di pace attraverso la «sperimentazione, su un terreno particolarmente propizio, degli emergenti schemi di mediazione penale»<sup>5</sup>. Dunque: una giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino grazie ad una strategia fondata su scelte precise: selezione di reati espressione di dissidi privati perseguibili a querela; attribuzione al giudice di pace di compiti conciliativi con possibilità di avvalersi dell'attività di mediazione di centri pubblici o privati; definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto tenendo conto degli interessi dell'imputato e della persona offesa; valorizzazione di volontarie condotte riparatorie prima dell'udienza di comparizione con effetto estintivo del reato.

Nonostante le ambiguità c'erano tutte le condizioni per un onesto matrimonio tra giurisdizione minore e giustizia riparativa.

Perché così non è stato? È fin troppo facile spiegarlo e le responsabilità vanno equamente distribuite. Innanzitutto è lo stesso legislatore a non aver voluto collegare il possibile esito riparatorio individuato dall'art. 35 del processo penale di pace al "lavoro" dell'incontro e del dialogo tra le parti; ma, soprattutto, il legislatore ha progressivamente attribuito alla competenza del giudice "onorario" reati che nulla hanno a che fare con la conflittualità interindividuale: oggi il maggior carico di lavoro è costituito dalla contestazione della violazione dell'art. 10 bis in materia di immigrazione irregolare<sup>6</sup>. Neppure i giudici di pace hanno però vinto la tendenza a concepire il tentativo di conciliazione come mera presa d'atto dell'esistenza o meno di un accordo intervenuto altrove «in linea con la negoziazione di stampo civilistico, distante dall'idea di una presa in carico del conflitto interpersonale»<sup>7</sup>. Il CSM non ha mai favorito una formazione che privilegiasse il profilo compositivo rispetto a quello puramente deflattivo. La stessa giurisprudenza di legittimità ci ha messo del suo affermando che la mancata presenza del querelante all'udienza di comparizione costituisce comportamento tacito incompatibile con la persi-

<sup>5</sup> La Relazione governativa può essere letta in [www.penale.it/legislaz/rel\\_dlgs\\_28\\_8\\_00\\_274.htm#uno](http://www.penale.it/legislaz/rel_dlgs_28_8_00_274.htm#uno).

<sup>6</sup> E. Dolcini, Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace. Non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena, in Riv.it.dir.pr.pen. 1, 2020, pp. 1219 e ss.

<sup>7</sup> V. Bonini, *Giustizia penale di pace e obiettivo conciliativo: una sperimentazione lunga vent'anni*, in «Cassazione penale», 5, 2021, pp. 1844 e ss.

stenza della volontà di procedere<sup>8</sup>. Tradotto: il silenzio della vittima vale come rinuncia alla richiesta di punizione. Sulla stessa lunghezza d'onda “deflattiva” si colloca l'orientamento di legittimità secondo cui la mancata comparizione all'udienza della persona offesa non è di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto<sup>9</sup>. L'opposizione deve essere esplicita. Il Ministero della giustizia non ha mai favorito la costituzione di centri di mediazione fino alla recente riforma Cartabia. Vedremo.

In contraddizione rispetto ai propositi di riforma, l'esito normale del processo penale resta pertanto la pena, per quanto non quella detentiva. Ma quale pena? Non certo i lavori di pubblica utilità che una parvenza riparatoria verso la comunità potrebbero anche averla e neppure la cd. permanenza domiciliare. Domina la pena pecuniaria. Peccato che il grado di effettività di questa pena è decisamente disastroso: nel 2016 ci sono state 9700 condanne alla pena pecuniaria di cui solo 196 eseguite: un credito di € 59 milioni contro € 88.000 riscossi. Dunque: impunità dalla quale va esente solo l'immigrato irregolare perché il mancato pagamento della pena pecuniaria si converte nella espulsione ex art. 62 bis d.lgs. 274/2000.

Le speranze di affermazione della giustizia riparativa sembrano, dunque, essere legate alla scommessa della riforma Cartabia nel processo ordinario di cognizione dove un coraggioso utilizzo dell'istituto della messa alla prova potrebbe finalmente consentire, attraverso i servizi di giustizia riparativa di prossima costituzione, di passare da una fase di sperimentazione ad una di vera e propria “messa a sistema”.

La questione da affrontare – e che dovrà essere risolta attraverso i decreti attuativi della riforma – è però: cosa intendiamo (sia pure per linee generali) per giustizia riparativa?

Infatti nel nostro sistema penale la legislazione speciale è ricca di ipotesi riparative che esitano in un effetto estintivo del reato o della punibilità o, quanto meno, di attenuazione della pena. E non si tratta di valorizzare solo il puro risarcimento economico. Pensiamo alla eliminazione dell'offesa e la prevenzione di nuovi reati nel campo della responsabilità degli enti; alla riparazio-

<sup>8</sup> Cassazione penale, SS.UU. 23.6.2016, n. 31668 e più recentemente Cassazione penale, sez. IV, 29.1.2021, n. 5801.

<sup>9</sup> Cassazione penale, SS.UU. 16 luglio 2015, n. 43264

ne del danno prevista dal codice dell'ambiente; alla remissione in pristino nel diritto urbanistico-edilizio e paesaggistico; al pagamento del debito tributario; alla ritrattazione nei reati di falso; al pagamento dell'obbligazione nell'insolvenza fraudolenta. E non dobbiamo dimenticarci della teorica – sia pure *de iure condendo* – proposta da Massimo Donini<sup>10</sup> incentrata sul delitto riparato o, meglio, sulla pena agita che sostituisce il criterio base della privazione della libertà per l'individuazione della pena con quello dell'agire riparativo.

Non c'è dubbio che quelle disposizioni potrebbero essere ricondotte in una categoria generale della riparazione chiamata a svolgere un ruolo importante sia come istituto sostanziale sia come eventualità da stimolare nel corso del processo e persino in sede di esecuzione della pena.

Tuttavia, quando parliamo di giustizia riparativa non possiamo prescindere da una definizione ormai consolidata – nonostante una serie di varianti – e che risulta contenuta nella Raccomandazione 2018: al centro della giustizia riparativa c'è l'incontro tra il responsabile e la vittima di un pregiudizio definito dalla legge come reato: un incontro nell'ambito di un percorso partecipativo liberamente scelto sotto la guida di un mediatore per individuare la migliore risposta alle conseguenze dell'illecito.

Si tratta di una definizione non particolarmente rigida perché è la stessa Raccomandazione, poi, ad ammettere una estensione del concetto di giustizia riparativa che includa «approcci innovativi alla riparazione, al recupero della vittima e al reinserimento dell'autore dell'illecito, ad esempio attraverso programmi riparativi di comunità».

Se, dunque, è questa la definizione migliore di giustizia riparativa – in attesa che i decreti attuativi offrano nuovi spunti – mi sembra evidente che lo studio del rapporto tra giurisdizione e giustizia riparativa nella fase della cognizione debba essere condotto soprattutto alla luce delle concrete applicazioni dell'istituto della cd. messa alla prova per gli adulti.

È infatti l'art. 464 bis c.p.p. a far rientrare nel programma di “trattamento” (termine davvero antiquato e poco pertinente) da un lato il risarcimento, le restituzioni, le condotte riparatorie, il lavoro di pubblica utilità e le

<sup>10</sup> M. Donini, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in «Diritto penale contemporaneo», 18 maggio 2015, [archiviadpc.dirittopenaleuomo.org/d/3928-il-delitto-riparato-una-disequazione-che-puo-trasformare-il-sistema-sanzionatorio](http://archiviadpc.dirittopenaleuomo.org/d/3928-il-delitto-riparato-una-disequazione-che-puo-trasformare-il-sistema-sanzionatorio).

attività di volontariato e, dall'altra, le condotte volte a promuovere la mediazione (non la conciliazione) con la persona offesa. È dunque la sospensione del processo con messa alla prova che, in sede di cognizione, costituisce la sede elettiva che ci permette di valutare la rispondenza dei programmi alla definizione e ai principi della giustizia riparativa.

Ma qui emerge un primo dato problematico perché questa valutazione non può essere desunta dai rilevamenti statistici relativi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria: questi rilevamenti non contemplano indicazioni sul contenuto della messa alla prova. Lo stesso Ministero della giustizia che dal 2020 cura un rapporto annuale intitolato "Adulti in area penale esterna in messa alla prova" dove non si perita di rilevare tra le tipologie di attività prescritte all'imputato né le attività riparatorie né tantomeno la mediazione accusato-vittima, in evidente contraddizione con la pubblicazione da parte del Ministero delle "Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità su Giustizia riparativa e tutela vittime"<sup>11</sup> in base alle quali si sarebbe dovuto effettuare un preciso lavoro di monitoraggio dei programmi di messa alla prova a contenuto riparativo.

Ho dovuto pertanto basarmi su due ricerche degne di fede: una su 322 procedimenti con messa alla prova nel Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018<sup>12</sup>; l'altra su 2971 imputati messi alla prova nel biennio 2016 e 2017 in Toscana e Umbria<sup>13</sup>. Purtroppo dalla prima ricerca non sono ricavabili dati significativi perché si ammette che «dai dispositivi esaminati non emerge... il contenuto prescrittivo del programma di trattamento, nel quale potrebbero trovarsi tracce di un eventuale invito a intraprendere un percorso di giustizia riparativa». È tuttavia sintomatico il dato relativo alle tipologie di reato: nel 40% dei casi la messa alla prova ha trovato applicazione per reati della legislazione speciale – in particolari violazioni al Codice della strada – dove a rigore una vittima persona fisica offesa non è individuabile.

<sup>11</sup> [www.gnewsonline.it/linee-di-indirizzo-in-materia-di-justizia-riparativa-e-tutela-delle-vittime-di-reato](http://www.gnewsonline.it/linee-di-indirizzo-in-materia-di-justizia-riparativa-e-tutela-delle-vittime-di-reato).

<sup>12</sup> G. Mannozi, V. Molteni, F. Civiello, La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi. Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como, Sistema penale, 2021, [www.sistemapenale.it/it/articolo/la-messa-alla-prova-per-adulti-unindagine-empirica-sulla-prassi-della-messa-alla-prova-nel-tribunale-di-como](http://www.sistemapenale.it/it/articolo/la-messa-alla-prova-per-adulti-unindagine-empirica-sulla-prassi-della-messa-alla-prova-nel-tribunale-di-como).

<sup>13</sup> Si tratta di una ricerca effettuata dalle volontarie di servizio civile nazionale del progetto "INSIEME: per un nuovo modello di Giustizia di Comunità" curata con la collaborazione dell'Università di Firenze. La ricerca Mappando s'impara. La messa alla prova tra teoria e pratica: una ricerca sugli imputati in Toscana e Umbria non mi risulta oggetto di pubblicazione.

Decisamente più precisa e utile è la ricerca fatta in Umbria e in Toscana anche se l'esito non è molto confortante. Qui è stata fatta un'analisi dettagliata dei programmi di trattamento. Si è registrato che nel 61,29% dei casi non è stata indicata alcuna misura riparatoria, nel 24,22% dei casi è stata disposta un'attività di volontariato, nel 8,24% dei casi è stata fatta una donazione e solo nel 3,79% dei casi è stata favorita un'attività di mediazione. Nel 2,47% dei casi è stata spedita una lettera di scuse<sup>14</sup>.

Dobbiamo onestamente riconoscere che siamo ancora – a distanza di 8 anni dall'entrata in vigore dell'istituto della messa alla prova per gli adulti – nella fase dei balbettamenti e, soprattutto (elemento più grave alla vigilia di una riforma che vorrebbe instaurare una disciplina organica della giustizia riparativa), del tutto privi di solide basi di raccolta e analisi dei dati.

Se è vero che la messa alla prova costituirà il "contenitore" preferito per i programmi di giustizia riparativa secondo la riforma Cartabia nel procedimento di cognizione e se è vero che ci sarà un ampliamento della casistica e dei destinatari della messa alla prova credo che non possiamo sfuggire ad un interrogativo più generale. La giustizia riparativa – proprio per il radicale capovolgimento della logica della penalità per come la conosciamo – costituisce anche una credibile alternativa alla pena classica e, in particolare, al carcere? In altri termini: è davvero in grado di diminuire significativamente la popolazione carceraria?

In base ai dati ufficiali forniti dal Ministero possiamo dire che negli ultimi quindici anni gli unici fattori che hanno inciso sulle presenze carcerarie sono state la sentenza Torreggiani e la pandemia da Sars Covid 19. Per la prima siamo passati dai 66.000 detenuti del 2013 ai 52.000 del 2015. Per la seconda siamo passati dai 60.000 al 31.12.2019 agli attuali 54.000; ma siamo di nuovo in crescita, sia pure più lenta che in passato.

Il dato, per me sconfortante (anche in prospettiva) è invece quello della messa alla prova. Siamo passati da 0 casi nel 2014 agli attuali 25.255 al 15 maggio 2022. Ma se guardiamo i dati delle presenze carcerarie tra il 2014 e il 2019 (prima della pandemia) possiamo agevolmente constatare che parallelamente ad una crescita esponenziale della messa alla prova la popolazione carceraria è cresciuta con una media di 1000 detenuti l'anno.

<sup>14</sup> Anche in questa ricerca i reati più ricorrenti sono quelli previsti da leggi speciali e, in modo particolare, quelli previsti dal Codice della Strada (33%).

Tipologia di misura	Sesso		Totale
	maschi	femmine	
<b>Misure alternative alla detenzione <sup>(*)</sup></b>			
Affidamento in prova al servizio sociale	19.772	1.954	21.726
Detenzione domiciliare	10.238	1.228	11.466
Semilibertà	870	19	889
<b>Totale</b>	<b>30.880</b>	<b>3.201</b>	<b>34.081</b>
<b>Sanzioni sostitutive</b>			
Semidetenzione	5	0	5
Libertà controllata	83	15	98
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	<b>103</b>
<b>Misure di sicurezza</b>			
Libertà vigilata	4.286	299	4.585
<b>Sanzioni di comunità</b>			
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti	554	69	623
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	7.575	981	8.556
<b>Totale</b>	<b>8.129</b>	<b>1.050</b>	<b>9.179</b>
<b>Misure di comunità</b>			
Messa alla prova	21.144	4.111	25.255
<b>Totale soggetti in carico per misure</b>	<b>64.527</b>	<b>8.676</b>	<b>73.203</b>

Oggi oltre ai 54000 detenuti abbiamo ben 73.203 persone sottoposte a misure esterne (dall'affidamento in prova alla messa alla prova passando per i lavori di pubblica utilità). Cosa è successo? C'è stato solo un rimescolamento di carte tra diverse misure extracarcerarie? Vale a dire: chi un tempo beneficiava di un affidamento in prova al servizio sociale oggi può beneficiare della messa alla prova già in sede di cognizione? No: perché se torniamo al 2013, vale a dire ad un'epoca pre-Torreggiani scopriamo che il totale delle misure esterne dell'epoca era di 32.000 e da allora non hanno subito sensibili variazioni (il 15 maggio 2022 erano 34.081).

Perché questi dati dovrebbero preoccupare?

Perché offrono due conclusioni: a fronte di una diminuzione sensibile della criminalità è aumentato in modo spettacolare il numero complessivo delle persone sottoposte a misure penali: da 98.000 nel 2013 a 127.000 oggi; il raddoppio delle misure esterne non solo non diminuisce le presenze carcerarie ma queste ultime aumentano in costanza di un aumento delle prime.

Il 14 marzo scorso si è tenuto a Milano presso l'Università Cattolica il convegno conclusivo del progetto europeo Re-Justice con il concorso delle Scuole della Magistratura di diversi paesi europei. Nelle conclusioni la Ministra Cartabia ha ripreso un passaggio del discorso del professor Gabrio Forti, Direttore dell'Alta Scuola Federico Stella che individuava la giustizia riparativa come giustizia "complementare": non nel senso di una giustizia che si affianca a quella ordinaria ma come cultura capace di contaminare positivamente e di attraversare quella ordinaria. È una bellissima immagine e io credo di esse-

re un testimone vivente di questa potenza contaminante degli strumenti che la giustizia riparativa, grazie ad un lavoro di formazione con esperti in mediazione, mi ha offerto e mi ha messo a disposizione anche nel lavoro ordinario, nel governare un'udienza, nello scrivere una sentenza.

Ma quei numeri sono un segnale di allarme rispetto al rischio che la giustizia riparativa possa essere un complemento ingannevole, un velo meraviglioso che occulta una realtà della giustizia penale che non muta nelle sue radici ma modifica solo le forme di controllo sociale, estendendolo.

Ancora meno dati abbiamo per un'analisi corretta delle sperimentazioni riparative nell'esecuzione penale. Se l'incontro tra vittima e accusato non si presenta facile nel processo di cognizione è ancora più improbabile durante l'esecuzione della pena anche perché in quella fase la persona offesa è davvero ai margini della giurisdizione. Inoltre nella fase esecutiva è ancora più forte la tensione tra interessi della vittima e interessi del condannato. Mentre nella cognizione si trattava di rispettare le garanzie dell'accusato, qui è in gioco la finalità rieducativa e di recupero sociale.

Infatti tra i magistrati di sorveglianza è molto diffuso «il timore che le istanze degli offesi possano incidere sul pieno sviluppo degli obiettivi di rieducazione e recupero sociale»<sup>15</sup>. Chiedere di volgere lo sguardo verso la vittima è, oltretutto, piuttosto complicato quando il detenuto è a sua volta vittima di svariate forme di abuso di potere o quando versa in situazioni soggettive di particolare vulnerabilità (madri di figli minori, anziani, malati gravi, immigrati a loro volta vittimizzati nel percorso migratorio).

La tendenza esaminata dagli addetti ai lavori è questa: in linea generale la vittima è presa in considerazione in modo strumentale al conseguimento di benefici penitenziari per il condannato attraverso essenzialmente: l'adempimento delle obbligazioni civili per la riabilitazione; il ravvedimento dimostrabile attraverso l'attivazione a favore della vittima ai fini della liberazione anticipata; l'offerta al detenuto dell'opportunità di una riflessione sulle conseguenze patite dalla vittima e sulle possibili azioni di riparazione durante l'osservazione prevista dall'ordinamento penitenziario<sup>16</sup>. Su questo uso stru-

<sup>15</sup> Sono parole di un magistrato di sorveglianza in M. Bouchard, F. Fiorentin, Sulla giustizia riparativa, *Questione giustizia*, 23.11.2021.

<sup>16</sup> Art. 13 comma 3 ord. pen. sull'individualizzazione del trattamento.

mentale delle vittime è persino intervenuta la giurisprudenza di legittimità per censurare la scelta di utilizzare percorsi mediativi con vittime cd. a-specifiche o surrogate<sup>17</sup>.

Di fronte ad un quadro segnato da un'inevitabile marginalità della persona offesa – ma su cui certamente interverranno i decreti delegati – la giurisprudenza ha adottato quelle che vengono definite «scorciatoie riparatorie» valorizzando soprattutto l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale affinché l'affidato «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...» (art. 47 o.p.). Si è parlato di scorciatoie perché di fronte a misure alternative spesso svuotate di contenuto, soprattutto durante la stagione di «tangentopoli», sono stati adottati dei criteri ispirati – più che ai principi della giustizia riparativa – alla legge del contrappasso o rivolti a valutazioni della resipiscenza del condannato o della consistenza del risarcimento.

Queste osservazioni potrebbero essere utili soprattutto per evitare che la riparazione si traduca in una mera apparenza o in un rapporto contrattualistico ispirato ad una logica sinallagmatica del «do ut des» dove il percorso di mediazione è ridotto a pratica burocratica strumentalmente finalizzato alla positiva «chiusura della pratica».

Rimane il problema dell'applicabilità di forme di giustizia riparativa con condannati per gravi reati di criminalità organizzata. La Direttiva 2012 e la Raccomandazione 2018 fanno espresso riferimento al riconoscimento essenziale dei fatti, per non parlare del diritto alla verità che è indubitabilmente un diritto fondamentale delle vittime e dei loro familiari.

Insomma: la giustizia riparativa come giustizia dell'incontro tra autore/accusato e persona offesa e non in senso lato, incontra severe difficoltà nell'intercettare e nel coinvolgere delle vittime. La giurisdizione penale resta – almeno per ora – un campo nel quale si confrontano un'accusa pubblica e una difesa privata di fronte ad un giudice terzo. Anche se auspico una revisione dell'art. 111 della Costituzione a favore del riconoscimento di un diritto alla verità a favore dell'offeso, il ruolo processuale della vittima non potrà che essere eventuale e periferico. È però importante che venga superato l'attuale ruolo della persona offesa, ancora molto strumentale o appiattito sulle istanze risarcitorie della parte civile.

<sup>17</sup> Vedi Cass. Sez. I, 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca.

## TERZA PARTE TESTIMONIANZE

**Ornella Favero**

*Le vittime viste dal carcere*

Io porto un punto di vista, ovviamente un po' particolare, che è quello del volontariato in carcere. Comincio dicendo subito che, quando si afferma che nel processo ci si occupa più degli autori di reato che delle vittime, io preciso, però, che ci si occupa talmente male degli autori di reato, che una delle prime cose che si notano in carcere quando si ha a che fare con le' persone detenute è che spesso chi entra in carcere si sente ben presto una vittima del sistema, e questo succede anche al più colpevole dei colpevoli: succede cioè che chi comincia a vivere le condizioni della detenzione, molto spesso finisce per trovarsi in una situazione capovolta, dove la persona che ha commesso un reato comincia a sentirsi una vittima, e in parte lo è anche davvero, perché nelle nostre galere c'è una illegalità diffusa e una situazione tale, per cui questo sentirsi vittima ha delle ragioni anche profonde, e bisogna quindi chiedersi come occuparsi seriamente di questa questione, come avviare un discorso profondo sul senso della pena e sulla assunzione di responsabilità.

Io sono presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che raccoglie gran parte del Volontariato che fa attività in carcere e che si occupa anche di temi dell'aria penale esterna, però per parlare del senso della pena, e di quello che la pena può rappresentare, non solo per chi la sconta, ma anche per chi ha subito il reato, parto dalla mia esperienza di volontaria che ha dato vita nel carcere di Padova alla redazione di una rivista, Ristretti Orizzonti.

Io credo che la prima, importante esperienza che ha determinato, nel gruppo di persone detenute con cui lavoro, una percezione diversa delle proprie responsabilità è stata l'ingresso in carcere di molte scuole e il confron-



to con gli studenti. Questo progetto, che si chiama “A scuola di libertà” è un progetto che rappresenta anche una forma di attuazione del principio costituzionale della rieducazione, che prevede tra l’altro un ruolo importante della società nei percorsi rieducativi, e questo è fondamentale perché più una persona sta chiusa dentro la galera, isolata dal resto del mondo, meno si rende conto della sua responsabilità.

Ricordo i primi incontri con gli studenti, le prime domande quando gli studenti, i ragazzi con la sincerità che li contraddistingue chiedevano: «... ma non avete pensato a quelli a cui andavate a fare del male? non avete pensato ai vostri figli?» e ponevano le persone di fronte a domande molto dure. Ricordo anche delle testimonianze particolarmente significative di persone che avevano subito un reato, in particolare quell’insegnante che ha raccontato di essere stata presa in ostaggio durante una rapina in banca. E ricordo benissimo le discussioni fatte in redazione con diversi rapinatori, perché le persone che commettono questi tipi di reato, che già di per sé si chiamano “reati contro il patrimonio”, una definizione che deresponsabilizza le persone, sono poi, molto spesso, persone che se la sono raccontata per anni, si raccontano per esempio di aver portato con sé un’arma, ma di non averla voluto usare o di adoperarla solo per garantirsi una via di fuga. Quando quell’insegnante raccontò di essere stata presa in ostaggio e a distanza di anni descrisse la paura che ancora viveva in quei momenti in cui sentiva qualche rumore strano o vedeva qualche movimento anomalo, o quando le tornavano alla mente gli occhi di quella persona che l’aveva usata per garantirsi una via di fuga, ricordo che un ex rapinatore durante quell’incontro disse di aver provato per la prima volta a immaginare come si sta dall’altra parte di un’arma. Così come un altro episodio che ricordo è quello di una ragazza che, durante un incontro in carcere, ha raccontato: «lo qualche giorno fa, di notte, mi sono svegliata di notte e ho visto due persone estranee in casa, è stato un momento di autentico terrore e da allora non sono più la stessa, non mi interessa nulla di quello che mi hanno rubato, ma non ho il coraggio di uscire alla sera come facevo prima, e non ho neppure il coraggio di stare qui dentro, ho paura di tutto». Ecco, questo rapporto delle persone detenute con il mondo esterno, con la realtà è davvero l’inizio della responsabilizzazione io credo. È fondamentale anche per capire tante cose, per avere coscienza di quello che comporta davvero il reato in fatto di sofferenze, perché una persona che ha commesso un reato, per esempio,

non capisce quanto dura il dolore, quanto dura la paura. Ricordo persone convinte che in fondo la rapina dura poco, e poi l’assicurazione ripaga di tutto, invece, la paura è un sentimento che dura tanto e ti rovina letteralmente la vita. Da lì abbiamo iniziato un percorso di confronto e proprio di incontro con le vittime. Vittime come queste che ho citato, l’insegnante e la studentessa, ma anche vittime di reati più gravi. E l’abbiamo iniziato in una maniera particolare, con una Giornata di Studi dentro il carcere nel 2008 in cui i relatori, gli ospiti erano persone vittime di reato. La cosa che credo più significativa è stata che tutti gli altri, centinaia di persone presenti, fra cui moltissimi detenuti, sono stati zitti, cioè hanno solo ascoltato, perché, io credo, uno degli elementi di fondo dell’autore di reato è l’incapacità di ascoltare l’altro, e lì quel giorno si è realizzato il primo grande esercizio di ascolto collettivo.

### Imparare l’ascolto

Imparare l’ascolto è fondamentale, tra l’altro riflettevo sul fatto che tutti noi, quando interveniamo ad una iniziativa pubblica, molto spesso siamo concentrati su quello che dobbiamo dire e come vogliamo dirlo, piuttosto che ascoltare l’altro, quindi il lavoro dell’imparare l’ascolto è fondamentale per tutti. E, secondo me, uno degli elementi più importanti della giustizia riparativa è proprio questo fatto, che è una forma di giustizia che mette al centro l’ascolto dell’altro, e per chi è in carcere spesso anche perché, quando ha commesso reati, non è riuscito a fermarsi, non ha ascoltato nessuno, nemmeno i suoi figli, questa è una cosa rivoluzionaria.

L’ingresso delle vittime in carcere, quelle vittime che se la sentono, perché capisco che è un passo difficile da fare, è fondamentale nei percorsi rieducativi, è fondamentale che chi se la sente faccia questo passo, perché se noi vogliamo lavorare sulla responsabilità delle persone che escono dal carcere dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo usare proprio questo confronto e lavorare perché le persone imparino a confrontarsi con chi il male lo ha subito e a desiderare di riparare il danno fatto.

Ho sentito parlare prima di stare dalla parte di Abele o di Caino, io sto dalla parte di chi si assume la sua responsabilità e ha voglia di cambiare, di dare una svolta alla sua vita, e credo che l’interesse primo della vittima sia



che quelle persone che sono in carcere escano diverse, perché la sicurezza si gioca su questo, la sicurezza si basa sul fatto che le persone escano diverse e non tornino a fare reati. Un percorso di confronto, di incontro con le vittime è il primo passo perché una persona capisca fino in fondo la sofferenza che ha provocato con i suoi comportamenti.

Noi questo percorso lo facciamo in carcere e lo facciamo anche con le scuole, e l'abbiamo continuato quando c'è stata la pandemia, infatti abbiamo organizzato molti incontri in videoconferenza per gli studenti, a cui partecipavano vittime di reato, persone detenute, figli di persone detenute, perché un altro aspetto della questione delle vittime sono i figli delle persone detenute, che vivono una condizione per certi versi anche peggiore e non hanno nessun tipo di riconoscimento. Tanti famigliari di persone detenute soffrono per una situazione di solitudine e di isolamento molto spesso terribile, non hanno il coraggio di raccontare la verità perché è una verità di cui si vergognano, e quindi anche su di loro credo che dobbiamo puntare in questo percorso di crescita di responsabilità.

Spesso noi volontari siamo considerati coloro che stanno "dalla parte dei detenuti", penso invece che il lavoro del volontario debba essere proprio quello di fare da ponte tra il carcere e la società esterna, ma in modo da spingere le persone a capire la sofferenza che hanno provocato, penso che la strada migliore per questo è di aprire il più possibile il carcere alla società che viene da fuori, per costruire dei percorsi in cui le persone possano avere un dialogo con chi ha subito i reati, e anche con chi ha paura e ha bisogno di essere rassicurato e di vedere che "i cattivi" possono cambiare.

La cosa interessante e curiosa di questa esperienza che noi abbiamo fatto è che alcune persone detenute, anche dopo che sono uscite dal carcere, hanno continuato a lavorare sul terreno della giustizia riparativa, tanto che a Padova, con il Comune, abbiamo aperto un Centro per la mediazione dei conflitti, e ci lavora una persona che in carcere ha imparato a conoscere la giustizia riparativa, e quando ha finito di scontare la pena, ha fatto poi un percorso di formazione ed è diventato mediatore. Per questo credo che questo tipo di attività in carcere sia fondamentale per aprire prospettive diverse, insegnare un linguaggio nuovo alle persone, e ribadisco che le persone che escono dal carcere avendo fatto questo tipo di percorso ci rendono forse un po' più sicuri perché hanno imparato ad ascoltare, a rispettare l'altro, a mettersi nei suoi panni.

Per finire vorrei fare un'ultima osservazione. Io non credo che esistano i "cattivi per sempre" in carcere, quindi noi questa esperienza la stiamo facendo anche con persone detenute della sezione di Alta Sicurezza, quindi "mafiosi". Dico mafiosi perché raramente ho visto usare l'espressione "exmafiosi", c'è l'idea molto diffusa nella società che il mafioso non cambierà mai, a meno che non collabori con la giustizia, io invece credo che la sfida sia proprio quella che possa avvenire il cambiamento anche per queste persone.

Il progetto di confronto fra scuole e carcere, per esempio, l'abbiamo esteso, in un'esperienza strana e difficile, dalle scuole di Padova alle scuole di Reggio Calabria, in videoconferenza dalla Casa di reclusione di Padova, con gli interventi di persone che appartenevano alla criminalità organizzata, alla "Ndrangheta", e che raccontano i percorsi che li hanno portati a entrare in organizzazioni criminali, a partire da come, quando erano ancora poco più che dei ragazzini, sono stati avvicinati da persone adulte che li hanno attirati con la promessa di potere e soldi, e come loro stessi poi siano diventati dentro l'organizzazione quelli che reclutavano i ragazzi, perché i gruppi criminali hanno sempre bisogno di manovalanza giovane.

Penso che la vera sfida sia che nessuno venga escluso dalla possibilità del cambiamento, e in questo credo che abbiano un ruolo fondamentale le vittime di reato, la loro forza, la capacità non di perdonare, il perdono ha poco a che fare con questi percorsi, ma di riconoscere l'umanità dell'altro, di chi i reati li ha commessi ma ha accettato di parlarne, di portare la sua testimonianza, di non sottrarsi a un confronto anche duro.

**Silvia Giralucci**

*Vittima di reato: uscire dall'ergastolo di essere una vittima*

Ho voluto intitolare il mio intervento *Uscire dall'ergastolo di essere una vittima*. Parto dalla mia storia che è molto lunga, io ho cinquant'anni e mio padre è stato ucciso dalle Brigate Rosse quando io ne avevo tre. È stato la prima vittima delle Brigate Rosse. Nel 1974, due esponenti di non di primo piano del Movimento sociale italiano erano nella sede di Padova quando c'è stata l'incursione delle Brigate Rosse, di giorno, a volto scoperto e con le pistole silenziate, in teoria per rubare gli schedari, cosa che però avrebbero potuto fare anche di notte. Le persone che c'erano all'interno, secondo quanto hanno dichiarato loro nel volantino di rivendicazione, hanno violentemente reagito e per questo sono state uccise. Era la prima volta che le Brigate Rosse uccidevano. Loro l'hanno definito un incidente di percorso, in realtà, come dichiarato molti anni dopo, in un processo al termine della storia delle Brigate Rosse, è stato accertato che avrebbero potuto fermarsi quando li hanno feriti, ma hanno scelto di ucciderli.

Vi racconto questo per spiegarvi che la mia condizione di vittima è particolare, perché in quel momento io non potevo comprendere quello che era successo, perché ero anche solo troppo piccola per capire che cosa vuol dire che un genitore è morto, ma anche chi era intorno a me non poteva spiegarmelo, perché quello che mi ha detto mia madre molti anni dopo era che non poteva spiegarmi che cosa era accaduto perché non sapeva che cosa dirmi. Dal punto di vista giornalistico vennero seguite diverse piste, nonostante la rivendicazione, per esempio la faida interna al Movimento sociale, perché che le Brigate Rosse potessero uccidere è diventato chiaro solo anni dopo con l'omicidio di Aldo Moro, quindi era tutto molto confuso.

Il fatto che mio padre fosse un militante del Movimento sociale lo ha reso di fatto, anziché vittima, in qualche modo una vittima colpevole.

Non ci sono mai state cerimonie pubbliche a ricordo, la targa sul posto dove è successo è stata messa vent'anni dopo, al termine del processo, perché l'ho chiesta io ed è stata appesa ad un palo, perché il condominio dove è successo non voleva la targa apposta al muro. Solo nel 2008 su mia richiesta ancora, il sindaco di Padova ha fatto un'ordinanza per appendere quella targa al muro. Per apporre la targa senza il consenso del condominio è stato necessario fare un'ordinanza che la paragonava a un cartello stradale di pubblica utilità.

Tutta questa situazione molto complicata ha portato innanzitutto ad un silenzio, non solo verso l'esterno ma anche in famiglia. Pensavo che questo silenzio fosse una cosa che aveva caratterizzato solo la mia famiglia, ma ho scoperto che appartiene a quasi tutte le famiglie delle vittime del terrorismo, perché ciascuno ha un suo dolore, molto forte, e ogni dolore è diverso dagli altri, in qualche modo è difficile parlarne perché non si vuol dare il carico o perché se anche si prova a farlo si trova una chiusura dall'altra parte. È difficile parlare anche all'esterno, direi quasi impossibile, perché quello che mi è capitato negli anni è che quando le persone scoprivano che ero senza il papà, in prima istanza chiedevano se fosse accaduto un incidente stradale, sotto-lineo che io lo dicevo solo se costretta che non avevo il papà, al mio diniego insistevano sul motivo e quando rispondevo che era stato ucciso dalle Brigate rosse e a quel punto il mio interlocutore si trovava in un tale imbarazzo che dovevo assumermi anche l'onere di scaricarlo da quell'imbarazzo. Quindi diventa una storia irraccontabile, che è ancora più pesante. A questo, aggiungiamo l'esposizione mediatica dei terroristi, che nel corso degli anni hanno, ad un certo punto, cominciato a raccontare la loro storia e questo voleva dire trovarsi l'assassino in casa della vittima, attraverso la televisione, attraverso i giornali ed è molto faticoso, non gli si chiede un ergastolo bianco ma certo di rispettare il diritto della vittima di non essere ulteriormente torturata.

Mio padre è morto che io non andavo ancora alla scuola materna, il processo è cominciato che io ero al terzo anno del liceo, quando, a seguito della fine delle brigate rosse e della dissociazione, alcuni dei partecipanti hanno ammesso di aver partecipato a quell'incursione. Le responsabilità della morte sono state addossate all'unico brigatista che nel frattempo era morto, e si è celebrato il processo alla corte d'assise, un mese prima che io facessi la maturità.

Era quello del processo un contesto di grandissima solitudine, in un'aula enorme, che era stata costruita per i grandi processi, non c'era nessuno, se non quattro amici dei brigatisti, nessuno anche all'interno della mia famiglia, della famiglia di mio padre, non erano riusciti ad elaborare questo lutto e a trasformarlo, e quindi c'era solo chi si era trovato con il cerino in mano, io e mia madre, a dover andare da sole ad affrontare questa cosa molto pesante.

Io che fino a quel momento avevo pensato che la storia di mio padre potesse essere tenuta per me, diciamo la consideravo una mia vicenda intima, ho scoperto che a scuola lo sapevano tutti, e l'ho scoperto da dei volantini che ho trovato per terra in giardino. Mi sono sentita in qualche modo anche violata nella mia intimità, perché pensavo che quella era una cosa mia e invece era sotto gli occhi di tutti.

Quando finalmente è arrivata la sentenza, ricordo come se fosse ieri, il giornalista dell'Ansa che mi ha messo il microfono sotto la bocca e mi ha chiesto cosa ne pensassi, io all'epoca avevo diciotto anni e mezzo, non ero neanche preparata e ho detto che per me era sempre troppo poco, perché chiaramente pure essendo condannati al massimo della pena, che era 18 anni coi benefici della dissociazione, se la pena deve essere commisurata a quello che ho subito io, certamente è sempre troppo poco. Un altro problema dei media è questo, negli anni successivi, quando si è celebrato il processo d'appello, io sono stata interpellata, ricordo una cosa abbastanza tremenda, quando Emilio Fede mi chiamò prima al telefono, poi il giorno dopo venne un giornalista e mi chiese di raccontare la mia storia, cosa che io feci, e solo rivedendomi in televisione, io avevo già iniziato a fare la giornalista, capii che il mio bisogno di raccontare veniva utilizzato. Chiaramente molte vittime, con meno strumenti culturali, tutto questo non sono in grado di capirlo, così il bisogno di riconoscimento viene sfruttato dagli organi di informazione.

Vorrei aggiungere una cosa, Raffaele Piccirillo prima parlava delle pratiche di grazia, anche questa è stata un'ulteriore vittimizzazione, poiché tra il processo di Appello e la Cassazione, accadde che Cossiga voleva chiudere gli anni di piombo con un provvedimento politico, propose un provvedimento di grazia nei confronti di Renato Curcio, che è uno dei condannati per l'omicidio di mio padre. Lui voleva graziarlo prima ancora che fosse finito il processo, una cosa incredibile, ma la cosa più assurda è che vennero due poliziotti a casa mia a chiederci cosa ne pensavamo, chiaramente noi demmo parere negativo.

Una riflessione successiva che ci siamo poste tra vittime è questa: può il destino di una persona essere legato al grado di maturazione o ai sentimenti di una vittima? O ancora peggio, lo dico nel caso di Sabrina Rossa, che ha avuto anche un percorso di mediazione con uno degli autori dell'omicidio di suo padre, che si è sentita molto ferita per questa proposta, perché non ha trovato giusto lo spendersi a favore di questa persona che per la vittima non ha fatto niente, quindi fare un rapporto tra la vittima e l'autore del reato per il futuro del reo, perché lo stesso autore può dei doveri nei confronti di più vittime che la pensano in maniera diversa.

Il mio percorso di uscita, in qualche modo, è iniziato quando io ho intrapreso la professione di giornalista e mi occupavo di teatro. Ho seguito un'esperienza di teatro carcere, è stata la seconda volta che entravo nel carcere di Padova, la prima era stata durante il processo, e questo spettacolo teatrale è stato portato in un teatrino che c'era in città. Stavo seguendo le prove nel pomeriggio, quando ho visto che un detenuto che anziché fare le prove era in un giardino a giocare con un bambino. Io all'epoca ero molto rigida, quando è stata approvata la legge Gozzini, uno dei primi atti politici della mia vita è stato raccogliere le firme contro questa legge. Ho chiesto perché il detenuto, in permesso per fare le prove non le stava facendo. Mi è stato risposto, che quel bambino era suo figlio ed era la prima volta che giocava con lui. Qui c'è stato il primo capovolgimento, perché a quel punto io ho visto che quel bambino era una vittima come me, una vittima che non aveva la possibilità di avere un padre. Quel detenuto era sì un detenuto, ma anche un padre e la nostra società stava infliggendo a quel bambino una pena in qualche modo simile a quella che avevo avuto io, cioè crescere senza un genitore.

Poi ci sono stati altri fatti: nella mia crescita è stato molto utile il percorso fatto con gli «ex bambini» figli di vittime del terrorismo, persone come me che hanno perso il genitore quando erano piccoli. Ci acuminava l'impossibilità quindi di capire cosa fosse successo nel momento in cui era successo, e con la necessità di dare un senso ricostruendo un periodo. Nella mia vita sono stati molto importanti l'amicizia con Mario Calabresi e con Benedetta Tobagi, che considero come una sorella.

Poter parlare con loro, riconoscendo il mio dolore nel dolore di qualcun altro e con la possibilità di raccontare senza che questo racconto fosse un peso, è stato di eccezionale conforto. Ricordo il giorno in cui io e Benedetta

abbiamo conosciuto un altro «ex bambino», Andrea Briano: stavamo andando insieme in macchina in un posto e Andrea guidava parlando ininterrottamente, dicendo che erano trent'anni che stava zitto, finalmente aveva trovato dei «confratelli» con cui potersi sfogare. Ci chiamò così «confratelli» e negli anni abbiamo continuato a definirci così. Andrea aveva un gran bisogno di parlare e aveva finalmente trovato chi lo potesse capire.

Benedetta Tabagi, era stata invitata ad un convegno nel 2008, nel carcere di Padova, organizzato da Ristretti Orizzonti, che prendeva il titolo da una frase Antonia Custra, riportata nel libro di Mario Calabresi, che era «sto imparando a non odiare». Benedetta disse che non ci voleva andare e mi chiese se volessi farlo io. Io ero abbastanza infastidita dal titolo, chiamai Ornella Favero, ai tempi non ci conoscevamo, per dirle che ritenevo che avevo il diritto di odiare, che era una cosa poco comprensibile agli altri, volevo spiegarle che nonostante fossero passati molti anni, la cosa era ancora tutta là. Capitava anche che il giornale per il quale lavoravo fosse poco sensibile ai temi che mi riguardavano, agli altri risultava incomprensibile che la morte di mio padre a decenni di distanza fosse ancora per me un argomento devastante.

Sono andata a questo convegno, con altre vittime di reato, e ho raccontato ad un pubblico di seicento persone, in gran parte detenuti, che cosa erano stati per me quegli anni, l'enorme sofferenza che era rimasta ferma e il fatto che mi aspettavo che un assassino, una volta era uscito dal carcere, camminasse a testa bassa, perché se anche aveva saldato il suo debito nei confronti della giustizia, non lo aveva comunque saldato nei confronti della vittima, dissi che c'erano cose che non si potevano aggiustare e l'omicidio è una cosa che non si poteva aggiustare. Questo ha provocato un gran dibattito tra i detenuti presenti al convegno. Ma incredibilmente non ha avuto un impatto solo su di loro, ma anche su di me. Il fatto di riuscire a dare una narrazione compiuta alla mia storia e aver trovato un pubblico che l'aveva ascoltata e ne era rimasto turbato provocando anche una forma di cambiamento, una riflessione, mi ha messo di fronte a degli assassini che avevano un atteggiamento diverso da quello con cui mi ero sempre confrontata (ossia quello dei brigatisti che andavano alla televisione a rivendicare la giustizia delle loro scelte) e il fatto che il mio racconto potesse avere un senso, non solo non essere un peso ma anche provocare un cambiamento positivo per chi lo riceveva mi è stato di enorme aiuto.

Successivamente sono diventata volontaria nella redazione di Ristretti Orizzonti, lo sono stata per alcuni anni, questo è stato veramente importante nel mio processo di cambiamento e mi ha portato con il tempo, perché non è una cosa che cambia dall'oggi al domani, a capire che non era la pena che mi avrebbe in qualche modo risarcita, perché non c'è alcuna terribile pena che può risarcire una vittima e che per uscire da questa condizione è necessario accettare che c'era un debito che non sarà mai stato risarcito.

Non è la pena, ma ci sono altre cose che possono aiutare: la possibilità di raccontare, il riconoscimento sociale, che nel mio caso è avvenuto attraverso Ristretti Orizzonti, la giornata della memoria da parte di Napolitano, che ci ha anche consentito di ritrovarci come vittime e poi con questa targa che finalmente è stata organizzata una cerimonia istituzionale nella mia città.

Nell'ambito di questo percorso c'è stata anche la storia del gruppo dell'incontro di Adolfo Ceretti. A questo gruppo dell'incontro ha partecipato anche uno degli assassini di mio padre, che ad un certo punto, sollecitato, mi ha scritto una mail per chiedermi se volevo un confronto diretto, una mail di poche righe. Io non ho risposto, perché non pensavo che mi avrebbe procurato alcun beneficio in quel momento della mia vita, perché non avevo nessuna voglia di riaprire questa questione, però devo dire che mi ha fatto piacere che ci sia stata questa mail.

Ho trovato altri modi, ieri si parlava delle esperienze artistiche, ciascuno di noi si esprime con quello che sa. Uno delle vittime di Cesare Battisti è un macellaio di Santa Maria di Sala e quando finalmente è stata intitolata nel suo paese una piazza alle vittime del terrorismo, lui che di mestiere fa catering, dopo la cerimonia di intitolazione nel suo paese ha organizzato un grande pranzo, come un matrimonio, con tutte noi vittime, perché quello era il suo modo di esprimere che comunque la sua vita andava avanti. Il mio modo da giornalista è stata ricostruire cosa sono stati gli anni '70 a Padova in un film documentario "sfiorando il muro" e in un libro "L'inferno sono gli altri". È stato veramente importante anche per smettere di vergognarmi, a quel punto non dovevo più raccontare la mia storia, gli altri la sapevano, inoltre la mia storia ha avuto il senso che gli ho voluto dare io. Recentemente in un podcast in cui racconto tante storie riguardo all'isola di Pianosa, ho chiesto di incontrare uno degli autori del sequestro Moro, che è Franco Bonisoli. Una di queste puntate è un incontro con lui che mi racconta la sua storia e come lui sia diventato

una persona diversa. Ovviamente ho deliberatamente scelto un terrorista che avesse fatto un certo percorso di revisione critica da raccontare.

C'è un altro punto che volevo toccare, la necessità di uscire dall'identità di vittima, perché questo percorso si fa e si deve anche concludere, perché noi abbiamo diritto di andare avanti. Per me è stato così nel momento in cui oltre che orfana sono diventata anche vedova, in quel momento non mi sono riconosciuta più nella bambina che ha perso il papà, perché quell'esperienza l'ho attraversata e ne sono uscita, al punto che per esempio la cerimonia che si fa ogni anno è diventata per me un grosso peso, se potessi cancellerei il mese di giugno dalla mia vita perché di tratta di riaprire sempre delle ferite da cui ad un certo punto della vita uno ha il diritto di uscire.

QUARTA PARTE

IL MODELLO RETE DAFNE ITALIA  
NELLE RETI LOCALI

Criticità, punti di forza  
e sviluppi possibili

**Mary Nicotra**

*Snodi al crocevia tra legge, cultura, vittime  
e autori di reato*

Questa tavola rotonda ha rappresentato un momento di riflessione e sintesi in cui ogni rete locale ha potuto portare una testimonianza ed evidenziare i punti nodali della propria esperienza. Una riflessione multiforme e un'apertura verso gli scenari futuri che ci vedono impegnati come Rete Dafne Italia.

Il documento prodotto da Rete Dafne Italia "Una nuova definizione di giustizia riparativa" è stato di orientamento per le équipes locali di Napoli, Puglia, Sardegna, Torino, Toscana e Verona che hanno svolto, ciascuno per proprio conto, un lavoro preliminare. Al tavolo i rappresentanti di ogni équipe territoriale hanno portato un proprio contributo che tenesse conto delle criticità e punti di forza che incontrano nella loro pratica implicando i *discussant* a interrogare la loro relazione. In atto si è così creato un file rouge che, pur tenendo conto delle specificità territoriali e locali, dei tempi diversi e dell'esperienza di ogni équipe, produce un terreno fertile di riflessione e di condivisione rispetto ai presupposti che guidano la nostra pratica in nome di Rete Dafne Italia. Molti interrogativi si sono prodotti già a partire dall'ambiguità semantica della parola "riparativa".

Si ripara? Si dà riparo? Che cosa ne resta dell'irreparabile?

Sul versante legislativo, istituzionale e culturale la frase "giustizia riparativa" rimanda subito ad una cornice istituzionale nella quale gli attori della scena, vittima e autore di reato, giocano la loro partita con il terzo della Legge. Si tratta di una partita molto complessa poiché, come sottolineato in più di un intervento, la riparazione non può più essere presa come un atto 'reocentrico' e si rileva la necessità di implicare come soggetti attivi sia la vittima che il reo. Dunque, in che modo RDI può svolgere una funzione?

Quale rapporto tra i servizi di giustizia riparativa e servizi di assistenza alle vittime? Quali presupposti possono orientare il lavoro di ogni operatore che a partire dalla propria funzione afferisce a Rete Dafne? Le relazioni presentate hanno messo in gioco alcuni elementi cruciali trasversali che possono orientare rispetto agli snodi possibili quando si tratta di mettere in atto servizi di giustizia riparativa.

Nelle relazioni è emersa la necessità di considerare tre fattori: il tempo, la trama e la tessitura. Il tempo che ci interessa mettere in rilievo è quello soggettivo che riguarda sia le vittime che gli autori di reato. In una relazione emergeva il concetto di “imparare a costruire il tempo”. È il tempo dal quale non si può prescindere prima di formulare un’offerta di una mediazione o dell’avvio di una procedura di giustizia riparativa.

È emerso anche come un lavoro individuale a priori e di ‘cura’ sia imprescindibile, soprattutto con le vittime, senza che l’aspettativa di arrivare ad una mediazione o all’avvio di una procedura di giustizia riparativa sia data per scontata. Vi è stata testimonianza del fatto che spesso, dalla parte delle vittime, si produce un ‘no’ a questa proposta poiché gli effetti post-traumatici non sempre possono essere a tempo con il tempo convenzionale e cronologico dell’offerta. Ciascuno ha il suo tempo emozionale di elaborazione di esperienze traumatiche. Se la cultura spinge a stigmatizzare il reo e a chiedere alla vittima di reclamare una giustizia che possa riparare, gli operatori di RDI testimoniano che, come operatori, si tratta piuttosto di sostenere una posizione di “non sapere troppo a priori” cosa è meglio per quella persona e accompagnare soprattutto le vittime, in un lavoro di tessitura, con l’auspicio che possano integrare nelle loro vite un ‘irreparabile’ in modo che sia più vivibile conviverci.

Come ciò avverrà per ciascuno (se avverrà) è singolare, non si può universalizzare. Per alcune persone, la via si produce con un NO deciso, un muro altissimo di divisione dal reo; per altre invece una risignificazione della propria esperienza può aprire ad una mediazione o alla disponibilità ad accedere ai servizi di giustizia riparativa. Dunque l’offerta non coincide con la domanda, l’offerta può produrre una domanda ma è importante che non sia forzata e che non si proponga come un paradosso senza via d’uscita.

Nell’incontro con gli ‘attori’ della scena, l’operatore potrà mantenere all’orizzonte la complessità della trama singolare che riguarda ciascuno, per essere un po’ avvertiti sulle possibili ricadute di vittimizzazione secondaria,

che potrebbero facilmente prodursi in una tessitura agita in modo troppo universale, protocollare, standardizzato e impregnato di ideologia (su cosa è giusto o sbagliato per quella vittima lì).

Il rischio è, anche al di là delle buone intenzioni, di macinare come in un tritacarne gli attori della scena, riducendoli alle due etichette con cui sono riconosciuti nel campo sociale e giuridico: vittima e reo. Inoltre, non si può ingenuamente prescindere dalla dimensione di vulnerabilità dalla quale, per motivi diversi, i due attori sono toccati e da come, ciascuno di loro, a partire dai propri tratti personali, tratterà la vulnerabilità che la/lo riguarda: (c’è chi si presenterà come una ‘buona vittima’, ‘adeguata’, chi invece no, sul versante del reo ci sarà chi si presenterà come ‘pentito’, ‘adeguato’, chi invece no’).

Nelle relazioni e nella discussione è emerso con forza l’impegno e il desiderio con cui ogni *équipe* è al lavoro su questi punti, consapevoli che non si è garantiti né dalla serietà con cui si svolge il proprio lavoro, né dalle buone intenzioni, né dall’esperienza. È questa la scommessa di Rete Dafne Italia, nel proporsi nello scenario nazionale, come punto di riferimento.

Al crocevia tra la cultura, la legge, le vittime e gli autori di reato, RDI con le sue reti locali, può prodursi come uno snodo, con all’orizzonte l’auspicio che possa prodursi in atto, come un ‘buon incontro’ per tutte/i coloro che vi fanno appello.



## Roberta Margiaria

### *Un'accoglienza che tenga conto della singolarità*

La signora O. ha denunciato il marito per violenze. Ha paura di quest'uomo, delle possibili conseguenze del suo atto, è angosciata e preoccupata perché teme che non vengano presi i necessari provvedimenti. Teme di incontrarlo o di essere costretta a subire ulteriori violenze sia lei stessa che i suoi figli. La signora, straniera in Italia, non ha una rete di sostegno né in Italia, né nel suo paese natio. Non ha nessun familiare e gli unici interlocutori sono i diversi attori del sociale con cui entra in contatto. Le viene proposta una messa in protezione in una comunità in cui trasferirsi con i figli. Lei accetta, ma emerge la sua sensazione di sentirsi giudicata dagli operatori della comunità in cui è ospitata. Parte l'iter processuale e nelle fasi conclusive la donna è nuovamente molto spaventata, non riesce a dormire, il pensiero è costante, teme per il suo futuro e per quello dei suoi figli poiché se da un lato ha paura che venga meno la funzione di tutela e protezione dei servizi e della giustizia, desidera al contempo maggior autonomia ed il ripristino di una vita normale.

I servizi sociali che seguono la signora vengono contattati dall'avvocato del marito per avviare, su indicazione del giudice, un percorso riparativo al fine di far riprendere la comunicazione tra le parti. Di cosa si tratta dunque? Mediazione familiare? Facilitazione della comunicazione? Quale la finalità? E soprattutto quale posto per la vittima dei reati? Il legame della signora con la Rete Dafne ha fatto sì che portasse a chi la seguiva in sostegno la questione, la presenza del centro di mediazione del comune tra i partner ha facilitato un confronto tra i servizi. La riunione d'equipe ha creato la possibilità di darsi un tempo per lavorare sulla domanda che stava giungendo alla Rete e cogliere

come porsi a fianco della persona che avevamo accolto. Rabbia impotenza e frustrazione queste alcune delle emozioni che hanno attraversato la signora a fronte di questa proposta del giudice: possibile che si debba riprendere a parlare con chi le ha fatto quanto lei ha poi denunciato?

Tramite queste rapide pennellate abbiamo provato a delineare una situazione che pone molte criticità e spunti su cui riflettere.

1) Vi è rischio di vittimizzazione secondaria ossia che la persona offesa possa ritrovarsi in una condizione, che ha già sperimentato, di vittimizzazione, ritrovandosi nella stessa posizione in cui si è trovata per molti anni. Come fare per evitare questa reiterazione?

2) Solo un lavoro che consenta alla persona vittima di reato di cogliere quale è stata la sua posizione, quali i suoi vissuti, i suoi diritti e quale la sua implicazione potrebbe consentire uno spostamento. Vi è dunque la necessità di creare un tempo preliminare.

3) Chi può valutare insieme alla persona offesa questi elementi al di là della buona intenzione che suppone che sia cosa buona e giusta il parlare?

4) L'incontro riparativo, come interroga il testo preparatorio a questo Convegno, è attento alla tutela della vittima e ad una pratica risarcitoria o è centrato sulla possibilità del reo di aver un'occasione per una revisione critica dell'accaduto? Vi è il rischio di una strumentalizzazione di questa opportunità fornita dall'autorità giudiziaria.

5) In questo caso, se non ci fosse stato l'invito del giudice, mai l'uomo si sarebbe posto la questione di un volgersi nuovamente verso la vittima. Dal colloquio con l'avvocato ed i servizi emergeva inoltre un fraintendimento da parte dell'uomo della finalità della proposta del giudice, intesa piuttosto come possibile luogo per una ricomposizione della famiglia.

6) Il tempo. Ci è sembrato dal lavoro in equipe questo un punto sul quale è fondamentale riflettere. Quando arriva questa proposta di percorso riparativo in relazione al momento in cui è stato commesso il reato?

7) Non un qualunque momento può essere opportuno, non si tratta solo del tempo nella sua accezione cronologica, ma si tratta di una logica del tempo che richiede di tener conto del tempo di elaborazione soggettiva della vittima, ma anche del reo.

8) È necessario dunque che ci sia un luogo ed un tempo, per comprendere ed essere compresi, come ci ha orientati la direttiva europea sino ad

oggi, affinché la persona vittima di reato possa cogliere se è nel suo interesse, se è un suo bisogno o desiderio, che rientra in un percorso di rielaborazione di quanto è avvenuto e può essersi configurato come traumatico, quello di incontrare il cosiddetto reo.

9) La mediazione quindi ci sembra possa essere eventualmente la fine di un percorso riparativo, ma non il fine, il punto di arrivo auspicabile a priori. Il percorso riparativo non deve essere inteso come coincidente con la mediazione o inteso come avente la finalità dell'incontro tra i soggetti coinvolti.

10) Se il processo è reocentrico, l'ipotesi della giustizia riparativa rischia di essere letta nella stessa direzione, ossia come un modo per aumentare la consapevolezza del reo rispetto alle conseguenze delle proprie azioni, per evitare che reiteri gli stessi comportamenti. Ma quale posto la sofferenza della vittima?


11) Altro nodo molto problematico ci sembra sia il lavoro tra gli operatori: chi valuta la proposta del percorso riparativo? Come fare in modo che, tenendo conto della specificità del caso per caso, non ci sia una ricaduta di valutazione da parte dei servizi che sono coinvolti nelle diverse situazioni sulla eventuale non adesione alla proposta di un percorso riparativo da parte della vittima? Come fare in modo che possa esserci una valutazione da parte dei servizi per le vittime, che a fianco di un lavoro con la vittima stessa, possa evitare un nuovo stigma o una nuova vittimizzazione per la persona offesa? Cioè come evitare che chi è chiamato a vegliare per esempio sulle capacità genitoriali, sulla tutela dei minori, non entri in campo nella valutazione nella messa in opera del percorso riparativo?

12) I punti di forza: il tempo dell'accoglienza prima e dell'informazione sui diritti e del sostegno psicologico poi, possono essere dei tempi in cui si lavora sulla vulnerabilità della persona che si rivolge alla Rete Dafne, sugli effetti traumatici del reato, in cui si può cogliere, come accade già nella pratica quotidiana, quali possono essere le vie, nuove o da costruire, perché la persona possa trovare un nuovo aggiustamento ed un nuovo equilibrio.

13) Chi opera nella Rete, nei diversi percorsi possibili attivati all'interno della Rete è chiamato quindi a tener in conto anche questa possibilità, cioè dell'avvio di un percorso riparativo, che può essere proposto e lavorato con la persona con cui si sta facendo un lavoro.

14) Gli sviluppi possibili. Il rapporto tra i servizi è il punto su cui vegliare.

Da qui la proposta che è emersa nel nostro lavoro preparatorio.



**Laura Basilio**  
*Reti Dafne della Toscana*

Partendo dal documento di Rete Dafne Italia su “Una nuova definizione di giustizia riparativa”, è nata una riflessione interna alla sede Toscana per verificare se le posizioni della rete locale fossero in linea o meno con quelle centrali. Quanto emerso è ciò che segue. Pur partendo sicuramente da una condivisione di fondo, sia delle premesse che delle conclusioni, se ne dissente su alcune specifiche questioni.

Condividiamo le premesse sulla estraneità dell’offeso nel sistema della giustizia classico a partire dal piano della semantica circa le definizioni tradizionali del diritto penale. Con la giustizia riparativa si passa da un sistema che guarda al passato, nell’ottica dell’accertamento dei fatti, incentrato sull’autore del reato, a un sistema che si concentra invece anche sulla vittima e che tende al futuro per ricucire i legami personali e sociali spezzati dal reato. E i due modelli devono essere concepiti come un sistema integrato (“dove giustizia e assistenza possono interagire così come procedere parallelamente”) e non alternativo.

Ugualmente condividiamo la visione del conflitto come una ontologica asimmetria tra i partecipanti per cui, dal lato della vittima, la prospettiva riparativa necessita costantemente di un punto di compensazione attraverso le agenzie della cura e della salute. Ne deriva che, il contatto, il confronto e, perché no, anche il dialogo secondo noi, tra le parti, nella giustizia riparativa contemporanea, non possono che essere frutto di un complesso lavoro preparatorio su entrambi i fronti, organizzato da appositi organismi. Siamo concordi, pertanto nel ritenere imprescindibile riconoscere che il percorso riparativo per

la vittima non può fare a meno, se necessario, di un lavoro di “cura” (previsto dalla Direttiva 2012/29/UE) che può precedere, accompagnare e seguire il procedimento penale, come esserne del tutto estraneo. Ugualmente va considerato che tale lavoro di cura possa e debba essere svolto anche per l'autore perché il processo di responsabilizzazione che è chiamato a fare può richiedere un sostegno psicologico/psichiatrico in tal senso.

Siamo quindi assolutamente d'accordo sulla definizione conclusiva per cui la giustizia riparativa debba essere vista come «un sistema complesso dove cura e giustizia operano parallelamente o in modo intersecato a favore delle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e di quelle responsabili di tale pregiudizio al fine di garantire riparazione a loro stessi, con il loro diretto coinvolgimento e con quello di enti del settore pubblico e privato in modo che anche la società ne possa beneficiare». E per questo la giustizia riparativa si deve avvalere sia dei servizi di assistenza alle vittime sia di quelli rivolti alle persone condannate o sottoposte a procedimento penale e di mediatori a questo formati.

La mediazione, nel proporre il confronto con la parte che ha prodotto l'evento traumatico o comunque una 'frattura', può essere utile per la vittima per opporsi ad una 'pulsione di annullamento' proponendo un sentire dei reciproci vissuti che facilita l'uscita da un'idea astratta e magari fasulla dell'altro, con conseguente 'riduzione' dell'auto annullamento' della propria immagine interna e identità. Allo stesso tempo, per un percorso di profonda revisione critica del fatto reato ad opera dell'autore, può essere utile un contatto con il vissuto della vittima che possa contribuire ad annullare proprie realtà di negazione e annullamento. E in questo senso è fortemente auspicabile che sia uno dei possibili strumenti da utilizzare, eventualmente, negli specifici e distinti percorsi di cura e 'trattamento'.

Il nodo collaterale è se si ritenga la vittima comunque sempre capace di poter scegliere autonomamente la possibilità di accedere a percorsi di mediazione con il reo o invece la si debba 'proteggere' e tutelare anche dai servizi di mediazione penale con dispositivi “capaci di riconoscerne e soddisfarne i bisogni, ivi compresi quelli rivelatori di una volontà ricostruttiva, anche dei rapporti con l'autore del fatto”.

Riguardo a questo, Aletheia, quale centro di giustizia riparativa e mediazione, fin dalla sua nascita ha inteso il percorso riparativo prima di tutto

come un percorso di cura, rivolto sia al reo che alla vittima, ritenendo che la mediazione potesse “funzionare” solo se le parti che partecipavano erano “in forze” per sostenere l'incontro. A tal fine il colloquio individuale con ciascuna parte prima della mediazione è concepito come momento di valutazione della fattibilità della mediazione stessa e tra gli elementi di fattibilità vi è senza dubbio anche “lo stato di salute” delle parti. E laddove si ritenga che una o entrambe le parti abbiano bisogno di cure si offre un percorso di sostegno. L'orientamento “reocentrico”, di cui nel documento viene tacciata la prassi attuale della giustizia riparativa, deriva dalle previsioni normative stesse per cui ad oggi il percorso riparativo viene attivato quasi esclusivamente dagli Uffici della giustizia che del reo si occupano e non della vittima. Ma se reocentrico può allora considerarsi l'avvio non può considerarsi però reocentrico il percorso, che viene rivolto alla cura di entrambe le parti e che può sfociare nell'incontro.

È indubbio che, ad oggi, la maggior parte dei percorsi di mediazione sono ancora attivati partendo dai canali sperimentati, quali soprattutto il procedimento minorile e la messa alla prova adulti, e quindi da un'esigenza del reo e non della vittima. Ma servizi quale RD sicuramente lavorano anche nel tentativo di offrire uno strumento utile per la vittima, ovvero la giustizia riparativa, che risponda però ai suoi bisogni diretti, senza lasciare che la vittima ne benefici solo indirettamente partendo da bisogni altrui. Se è quindi vero che “in Italia sono ancora rari i dispositivi corrispondenti a favore delle vittime di reato, capaci di riconoscerne e soddisfarne i bisogni, ivi compresi quelli rivelatori di una volontà ricostruttiva, anche dei rapporti con l'autore del fatto”, l'eccezione però non è costituita solo dai servizi di assistenza per i bambini e le donne vittime di violenza sessuale, di genere e domestica, ma anche dalle RD presenti sul territorio.

Sottolineiamo ancora come i servizi generalisti come Rete Dafne, ma con una capillarità e una possibilità di presa in carico che deve diventare decisamente maggiore per offerta di cura e riparazione, siano un'offerta indispensabile per la vittima, che potrà usufruirne o meno nella totale libertà. Senza la presenza di questi servizi, anche la proposizione di una riparazione con l'autore di reato, pur con tutte le accortezze che i servizi di mediazione penale possono offrire, lascia le vittime in una condizione di trascuratezza tale che qualsiasi altra proposta appare espressione di un non riconoscimento.

Ci preme fare un'ulteriore considerazione circa l'affermato divieto (previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul) di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie "inclusa la mediazione e la conciliazione" rivolto alle vittime di violenza di genere e domestica. L'art. 48 rubricato «Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing», recita: «1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention». In essa non si fa divieto di ricorrere a modalità alternative bensì unicamente si rileva l'espresso divieto agli Stati di introdurre l'obbligatorietà di strumenti alternativi alla giurisdizione. Probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che nel testo della Convenzione allegato alla legge di ratifica italiana, la disposizione era stata in un primo momento resa nei termini di divieto assoluto e generalizzato e non limitato alle A.D.R. obbligatorie, generando una significativa confusione<sup>1</sup>. Il testo appariva così significativamente difforme dalla versione originale della Convenzione che limitava infatti il divieto alle A.D.R. obbligatorie senza vietare agli Stati di prevederla come opzione e dunque come caratterizzata dalla volontarietà nell'accesso. Con un comunicato pubblicato alla fine del 2017, è stata disposta la rettifica del testo che è ora omogeneo a quanto contenuto nella Convenzione<sup>2</sup>.

Non può di certo negarsi che la dinamica della violenza di genere e nelle relazioni di intimità pone sfide particolari per la pratica di giustizia riparativa, in specie rispetto alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza delle vittime ed alla partecipazione realmente volontaria delle parti.

È evidente in questa tipologia di reato-rapporto l'impatto potenziale dello squilibrio di potere nel rapporto vittima-autore, l'inferiorità, la disegua-

<sup>1</sup> Così, testo della Convenzione allegato alla l. 77 del 2011, art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», secondo cui «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»].

<sup>2</sup> Così, ad oggi, l'art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», recita «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

glianza tra le parti, aspetti certamente più evidenti in questi reati che in altri, peraltro in maniera non dissimile da quanto accade anche nei paradigmi tradizionali di giustizia, sia pure con una importante differenza. Infatti, mentre nel corso di un processo formale la disuguaglianza tra le parti difficilmente viene scardinata (anzi, talvolta viene potenziata, in ragione della vittimizzazione secondaria), questo sbilanciamento «può essere ovviato nel corso di una mediazione ben condotta». In nessuna mediazione, e per nessuna tipologia di reato, le parti accedono in condizione di assoluta parità, aspetto ben noto ai mediatori, cui compete riequilibrare il disequilibrio iniziale, a partire dai colloqui preliminari condotti con ciascuna parte separatamente. Costruite oculatamente le premesse, per le vittime di violenza la mediazione penale può rappresentare davvero, uno spazio protetto entro cui raccontarsi ed essere ascoltate, segmento importante del processo di "emancipazione" dal proprio ruolo vittimario.

Precisiamo inoltre che quando si parla di riconoscimento fra le parti all'interno del percorso di mediazione, si parla di un riconoscimento profondo dei reciproci vissuti, un riconoscimento che non vuole dire apprezzamento, ma 'vedere e sentire'. Avviene solo in una fase avanzata di un incontro di mediazione, dove è stato abbandonato il fatto reato, per immergersi nei reciproci vissuti di vita delle parti. Questo può essere fatto solo se le parti sono nella condizione di poterlo fare... e si torna alle essenziali premesse di cui sopra.

**Annina Sardara**

*Alcune osservazioni da Rete Dafne Sardegna*

Rete Dafne Sardegna ha come promotore un'associazione, l'Associazione Mediatori Insieme, che fin dalla sua nascita, nei primi anni del 2000, si è occupata e si occupa, tutt'oggi, di giustizia riparativa, in particolare, di mediazione penale. La profonda differenza di attenzione e "cura" rivolta all'autore di reato e alla vittima dal sistema della giustizia ha portato la nostra associazione a riscontrare che spesso, il mediatore, era davvero l'unica figura professionale che riservava alla vittima uno spazio di ascolto. Non si può negare che anche questo spazio di ascolto sia nato orientato, ovvero finalizzato, all'acquisizione di un consenso ad un percorso, pensato per il reo.

Fin dai primi anni di attività, i nostri mediatori, tra questi anche la sottoscritta, si sono adoperati per creare le condizioni affinché la vittima percepisse una autentica attenzione nei suoi confronti, per esempio, rendendo il servizio itinerante, al fine di incontrare le vittime in un luogo a loro prossimo. Ascoltando le vittime, era ed è evidente, che l'incontro con l'autore di reato, molto spesso, non è il bisogno principale, ma durante il colloquio portano una molteplicità di altri bisogni, spesso più urgenti. Il bisogno di incontro con l'altra parte è sollecitato dal mediatore, ma non nasce spontaneamente nella vittima che si vede convocata per esprimere un consenso.

I diversi bisogni "altri" emersi durante gli incontri con le numerose vittime ascoltate, hanno fatto emergere chiaramente l'urgenza di promuovere la strutturazione di un servizio dedicato in modo esclusivo all'assistenza e al supporto delle vittime, libero da qualsiasi obiettivo riconducibile al reo, un servizio dedicato proprio all'ascolto delle vittime, al loro sostegno e ad una

adeguata informazione. La prospettiva della Direttiva 29/12 ha confortato e supportato la nostra progressiva riflessione. La Direttiva che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, fa anche riferimento alla giustizia riparativa, ponendo delle condizioni alla sua attuazione, a tutela delle vittime.

La nostra associazione continua a coordinare due servizi:

- Rete Dafne, che è ormai diventata la principale attività;
- il Servizio di mediazione penale minorile e giustizia riparativa, per

tutta la Sardegna.

I due servizi sono nettamente distinti sotto il profilo dell'organizzazione, dei finanziamenti, dei percorsi formativi e di aggiornamento, del personale impiegato, del monitoraggio e dell'elaborazione dei dati. Tuttavia questa duplice lente, ci consente di fare alcune osservazioni da condividere con voi. Sicuramente, l'attenzione ai bisogni delle vittime, che ha portato alla nascita di Rete Dafne in Sardegna, ha modificato profondamente anche il nostro modo di pensare la giustizia riparativa.

#### *Modalità operative*

L'invio in mediazione può essere promosso da diversi soggetti. Quando è l'Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) a proporlo è chiaro che la prospettiva sia quella di chi ha come mandato la rieducazione del reo. Il mediatore che procede alla verifica della fattibilità, procede solo se dall'incontro con la vittima emerge in modo chiaro il suo bisogno di incontrare l'autore di reato e se non vi sia alcun rischio di vittimizzazione secondaria. Il mediatore deve operare un bilanciamento dei bisogni delle parti e la vittima non può più essere lo strumento attraverso il quale il minore deve comprendere la gravità del proprio gesto, e questo ad ogni costo. Può essere intrapreso un percorso di mediazione solo se l'incontro rappresenta realmente il punto di intersezione dei bisogni di entrambe le parti. Nell'invio da parte delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni, in Sardegna, si intravede l'influenza della Direttiva 29/12, perché sempre più spesso viene chiesto un intervento di mediazione per dare voce al dolore delle vittime, quando viene percepita, dalla loro audizione in Procura, la necessità di un riconoscimento da parte dell'autore di reato.

#### *Fattibilità*

Nello studio di fattibilità dei percorsi di mediazione e di qualsiasi intervento di giustizia riparativa la Direttiva ha spazzato via ogni ansia di pacificazione necessaria. Se l'autore di reato è poco consapevole, non si può procedere; se la vittima pone delle resistenze, non deve essere convinta all'incontro. La tensione nel voler ricucire a tutti i costi quel famoso strappo del tessuto sociale, ha lasciato lo spazio ad un profondo rispetto delle persone coinvolte, consapevoli che non si possono ricucire due lembi senza aver prima riparato ciascuno dei due, se lacerati. La ricostruzione del tessuto sociale è un lavoro più fino e più lento di come lo abbiamo pensato in passato e spesso richiede preliminarmente una "cura" del singolo, la riparazione della relazione è successiva alla riparazione della persona.

#### *Quale giustizia riparativa?*

Se fino a qualche anno fa la giustizia riparativa poneva l'attenzione sul soggetto chiamato a riparare, credo che oggi non si possa parlare di giustizia riparativa senza una partecipazione attiva del soggetto nei confronti del quale si vuole riparare, vado oltre, non si può parlare di giustizia riparativa se la vittima non percepisce la finalità riparativa dell'intervento proposto.

#### *Vittime aspecifiche*

Questo è il motivo per il quale noi crediamo che non siano opportuni i percorsi di mediazione con vittime aspecifiche. Spesso si ricorre a questa modalità quando la vittima non presta il consenso all'incontro con l'autore di reato. Questa modalità, non solo guarda alla riparazione solo nella prospettiva dell'autore di reato, ma può addirittura costituire una forma di vittimizzazione secondaria, perché non si cura del rifiuto della vittima e valuta un modo per superarlo. Spesso il rifiuto della vittima, non è solo motivato con il timore dell'incontro, ma anche con il non voler dare una possibilità (che può agevolare il suo percorso) all'altra parte. La riparazione, in queste situazioni, dovrebbe essere valutata in forme diverse da quella relazionale, anche perché nei percorsi con vittime aspecifiche la relazione viene svuotata del carattere personale.

*Formazione*

La formazione degli operatori di giustizia riparativa dovrebbe essere ulteriormente ridefinita, dando maggiore spazio allo studio delle modalità di accoglienza delle vittime e degli strumenti di lettura dei bisogni delle stesse (in parte è già presente nei percorsi maggiormente accreditati). Sarebbe utile la previsione di un breve tirocinio anche nei servizi di assistenza alle vittime, così come sarebbe auspicabile una conoscenza approfondita della giustizia riparativa da parte di chi si occupa di assistenza alle vittime. La visione reo-centrica della giustizia si è sicuramente attenuata, ma non è sparita, l'asse non è ancora al centro ed il contesto nel quale si inseriscono gli interventi di giustizia riparativa può ancora rappresentare una forza che spinge (magari in modo più sottile) al risultato utile. Solo una formazione adeguata può condurre alla ricerca di esiti autentici, nel rispetto dei bisogni di ciascuno e del dolore vissuto.

*Interazioni*

I servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere in costante comunicazione con i servizi di assistenza alle vittime di reato. Prima di tutto per provare ad arrivare ad una condivisione dei significati: Cosa è la giustizia riparativa? Cosa è trattamento? I servizi per le vittime dove si collocano rispetto alla giustizia riparativa? I servizi di giustizia riparativa intercettano tante vittime che possono avere necessità di essere indirizzate verso servizi di assistenza e non ne conoscono l'esistenza. Davanti ad una richiesta di adesione ad un percorso di mediazione, può non essere maturo il tempo per quel tipo di intervento, ma può essere importante per quella persona poter avere uno spazio per l'elaborazione in un percorso individuale di sostegno. La nostra esperienza nell'ambito della giustizia riparativa è limitata al contesto minorile e prevalentemente alla mediazione, ed effettivamente l'adesione delle vittime ai percorsi di mediazione è abbastanza alta, soprattutto nei reati riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Nonostante sia un contesto privilegiato, l'argomento sollecita diverse riflessioni e impone particolari accorgimenti, come abbiamo osservato. Nel guardare al mondo degli adulti, posso portare l'esperienza di Rete Dafne in Sardegna. Gli operatori che si occupano dell'accoglienza, operatori sociali e psicologi, ascoltano le vittime e con loro definiscono i bisogni che emergono spontaneamente in ordine di priorità. Il bisogno di incontro con l'autore di reato è davvero residuale, meno del 5% delle vittime

accolte in questi anni hanno manifestato il bisogno di incontrare l'altra parte. Il primo bisogno che viene portato, con frequenza, al contrario, è il bisogno di separazione e tutela dall'autore di reato. Alla luce di queste considerazioni, vi e mi pongo un quesito: pur dando per certo che la richiesta di adesione ad un percorso di mediazione venga posta alla vittima nel modo più adeguato, riservandole uno spazio di ascolto e comprensione, è possibile ipotizzare un futuro prossimo nel quale la vittima possa essere incontrata da un operatore, dopo un invio che parte semplicemente da una notizia di reato, per essere ascoltata, assistita, sostenuta e informata per il solo fatto di aver subito (verosimilmente) ingiustamente un torto, o la sua convocazione sarà sempre strumentale alle esigenze di rieducazione del reo?



## Anna Coppola

### *La tutela della vittima alla luce del paradigma riparativo*

Il tema “Giustizia Riparativa e Vittime di Reato”, che ha prestato il nome a queste due giornate di convegno, e ancor di più il riconoscimento della essenzialità ed imprescindibilità di un connubio tra la tutela delle vittime di reato ed il concetto di riparazione, è un aspetto che riteniamo fondamentale e che da anni cerchiamo di tradurre in pratica.

Non ci risuona, pertanto, nuovo il tentativo di coniugarne le azioni. E, tuttavia, non possiamo non considerare quanto questa coniugazione possa presentare dei rischi, in termini di: confusione dei principi e delle norme cui ciascuna delle azioni deve ispirarsi; utilizzo strumentale di obiettivi e mezzi specifici di ciascuna, a sostegno della imprescindibilità dell'atto del coniugare, il più delle volte assiomaticamente sostenuta. Detto diversamente, e per chiarire il nostro punto di vista, riteniamo che l'accostamento ridondante ed abusato tra giustizia riparativa e vittime di reato nasconda l'insidia di considerare il percorso riparativo automaticamente tutelare. E, d'altra parte, sembrano ormai maturi i tempi per ridiscutere quello che dovrà essere lo statuto ontologico della giustizia riparativa, visto il proliferare di meccanismi di inquinamento, di semplificazione oggi fin troppo radicati, per i quali la semplice aggettivazione (“riparativa”) della giustizia ne garantisce gli esiti in termini di riparazione.

Quindi, è necessario preliminarmente chiedersi quando la giustizia è riparativa. La risposta più immediata può essere la seguente: quando autore del reato, vittima e collettività onorano il vincolo morale, più che giuridico, di riparare, ovvero quando il reo si impegna a riparare, la vittima acconsente ad essere riparata, la comunità si attrezza a riconoscere gli esiti di questa ope-

razione che ricolloca sia il reo che la vittima nello spazio comunitario. Questo ci posiziona in una zona a forte tensione etica: siamo tutti chiamati a prestare soccorso affinché l'operazione del riparare esiti positivamente, perché il risultato, in sostanza, consiste nel ripristino della giustizia. Per l'autore del reato, la riparazione rimedia all'ingiustizia causata e all'ingiustizia di essere giudicato soltanto per l'atto delittuoso commesso ed esorta a riconoscere l'uomo nella sua interezza, a credere nelle possibilità di cambiamenti imprevedibili, inedite trasformazioni, riconoscibili tracce di umanità.

Per la vittima la riparazione svolge il compito fondamentale di portare ristoro all'ingiustizia delle ferite, rendere possibile una tregua dal dolore attraverso il riconoscimento del peso delle violazioni subite, ma anche di ripristinare una parità nell'esercizio della responsabilità: "noi siamo sempre responsabili di quello che facciamo di ciò che gli altri hanno fatto di noi. La nostra responsabilità consiste nel fare qualcosa di quello che gli altri ci hanno fatto."

Gli effetti dell'attualizzarsi di questa giustizia più giusta si riverberano sulla collettività in termini di pacificazione e di ripristino dei legami comunitari. Tornando, quindi, alla domanda "quando la giustizia è riparativa?" Quando fa giustizia, rende giustizia alle ingiustizie, oltrepassando i confini del giudiziario. Ma è possibile riconoscere una forma di ingiustizia irreparabile, ed è quella che riviene dalla disgiunzione del significato dell'azione del riparare da quello inscindibilmente connesso del prendersi cura. Prendersi cura di ciascuno degli attori coinvolti nella drammaturgia del reato, prima e indipendentemente dall'obiettivo riparativo, proprio per verificare se l'azione del riparare risulti ristorativa, rigenerativa.

Quindi, il domandarsi se la giustizia riparativa sia più o meno utile alle vittime o rispettosa delle vittime e dei loro bisogni non sembra essere la giusta domanda se si vuole realmente ragionare sul ruolo delle vittime nel percorso riparativo o di cosa la giustizia riparativa possa apportare in termini di beneficio alle vittime di reato. La questione sostanziale, infatti, pare essere la riduzione della giustizia riparativa al ruolo di "unico" strumento o mezzo con cui provare a rispondere e riparare i danni conseguenti alla commissione di un reato. Da questo punto di vista discende un inevitabile vizio di pensiero che conduce ad una valutazione inefficace e distorta dello strumento della giustizia riparativa. Sarebbe come domandarsi, di fronte ad un ammalato, se quell'unico farmaco disponibile faccia bene o male alla salute del paziente (e disquisire quasi assolutisticamente della efficacia o meno del farmaco in

relazione alla sua capacità di curare, ovvero, malauguratamente, peggiorare le condizioni dell'ammalato), piuttosto che ragionare sul fatto che per avere veramente cura della salute dell'ammalato, anziché scommettere sulla efficacia di un unico farmaco, non si debba invece disporre di una Sanità efficace, di ospedali e cliniche attrezzate, di *équipe* mediche preparate e di un'ampia varietà di farmaci disponibili. La stessa definizione di Giustizia Riparativa quale occasione per la vittima e l'autore di reato di "partecipare attivamente" alla risoluzione dei propri conflitti e delle lacerazioni, contiene un'indicazione di principio, la chiave di volta del paradigma riparativo. L'avverbio attivamente qualifica la modalità con cui tutti i protagonisti dei percorsi di giustizia riparativa partecipano alla ricerca della soluzione/riparazione del danno.

L'avverbio *attivamente* suggerisce che tanto per l'autore che per la vittima di reato, l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere preceduto da percorsi di accompagnamento alla consapevolezza ed alla maturazione che approdino ad una certa idoneità/opportunità alla partecipazione. È fondamentale che la giustizia riparativa si iscriva in un più ampio quadro di azioni a favore delle vittime. Sicuramente è fondamentale che la vittima abbia avuto spazi, tempi e percorsi di elaborazione prima di accedere al percorso riparativo.

Il passaggio dalla indignazione alla difesa del diritto alla dignità, di cui tutti dobbiamo essere garanti, è cruciale. In questo senso, la giustizia riparativa può aiutare la vittima al recupero della propria dignità e del diritto, ma anche dovere per sé e per gli altri, di trasformare quello che gli è capitato. La vittima non subisce la riparazione ma partecipa alla riparazione, ed è questo che annulla qualsiasi asimmetria o disparità tra categorie. Dalla parte del reo, più che la vergogna ciò che primariamente dovrebbe muovere verso l'adesione alla giustizia riparativa è il desiderio di riparare, di assumersi pienamente la responsabilità delle offese procurate e la volontà di riappropriarsi del diritto alla riparazione e di riconquistare la dignità con rinnovata responsabilità.

Questa è la qualità necessaria per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria esponendo la vittima al confronto con un autore incapace di offrire una reale riparazione poiché sprovvisto delle qualità o degli strumenti emotivi, psichici e relazionali necessari.

Sin qui le riflessioni derivate dall'esperienza e dalla lunga storia di percorsi di giustizia riparativa alle spalle attraverso l'applicazione di un definito modello di intervento, quello "mediterraneo" (la qual cosa ci autorizza

a rifiutare il richiamo a mere “forme sperimentali” di giustizia riparativa che vedrebbe oggi il Crisi come un paradossale anziano pioniere) che, nato dalla spinta ad offrire una risposta più adeguata al processo di responsabilizzazione del reo, di fatto ha posto le basi per una pensosa, partecipata attenzione alle vittime, alla “solitudine” delle vittime.

Abbiamo da sempre incontrato le vittime di reato con la mission di offrire una giustizia più mite e più vicina ai bisogni delle persone, provando ad offrire un supporto egualitario nella sostanza sia all'autore del reato che alla vittima. Tornava però costantemente in evidenza come l'approccio con la vittima fosse motivato pur sempre da procedure di tipo giudiziario e che, esaurito il percorso di mediazione, la vittima tornava costretta nella sua solitudine. L'esperienza mediativa testimoniava, però, gli effetti benefici dell'incontro autore/vittima, il tangibile bisogno di incontrare l'autore del reato e allontanare e trasformare l'esperienza di vittimizzazione.

Il nostro sguardo si è fatto, perciò, più attento alla vittima, indipendentemente dall'incontro con l'autore, e abbiamo provato a sperimentarci ancora una volta, alla luce della Direttiva europea 2012/29/UE, sugli interventi utili al supporto alla vittima nella sua totalità. Di qui l'adesione successiva alla Rete Dafne.

La costruzione di luoghi di accoglienza e di accompagnamento tempestivo e duraturo alle vittime di reato, offerto da operatori specializzati, con la mission di prendersi cura dei bisogni della persona ferita, ci ha permesso di garantire alla vittima il diritto a superare la solitudine, a ripristinare la propria dignità e, soprattutto, il diritto alla tregua, intesa come la possibilità di scegliere di poter sospendere/elaborare la rabbia, il dolore, l'indignazione rivenienti dall'esperienza delle violazioni subite e dare spazio ad uno sguardo diverso sui “fatti”, sugli autori, sul passato e orientarsi verso un futuro autodeterminato. Abbiamo potuto verificare che in questo contesto di continua cura della persona, di riconoscimento di ciascuno come portatore di una storia che va oltre il reato commesso o subito, può nascere un reciproco sincero desiderio di riparazione, indipendentemente dal fatto che poi si pervenga ad un incontro concreto e reale. L'idea che la tutela della vittima e la tutela dell'autore del reato si configurino come due operazioni distinte di un'unica azione ci aiuta a sentirci all'interno di un paradigma ampio e valoriale, quello della cura, di cui l'istanza riparativa ne rappresenta un aspetto ed esita, nella maggior parte dei casi, nella costruzione/ricostruzione di un duraturo processo coesivo della collettività.

## Annalisa Rebonato

### *Rete Dafne Verona. L'evoluzione di un servizio di assistenza per le vittime di reato*

Rete Dafne Verona (RDV) è stata costituita il 1° ottobre 2021, grazie alla sottoscrizione di un Protocollo da parte di 11 Soggetti firmatari: Comune di Verona, Tribunale, Procura, Ordine degli avvocati di Verona, Camera penale veronese, Aulss9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI), Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Verona, Associazione A.S.A.V. (Associazione Scaligera Assistenza Vittime di reato), Istituto Don Calabria – Area Servizi di Mediazione penale, Associazione Rete Dafne Italia.

In queste settimane, il Comitato Tecnico si sta riunendo per decidere gli aspetti organizzativi e di funzionamento di RDV, non ancora attiva.

Il servizio di assistenza per le vittime di reato è presente a Verona dal 2008, a seguito della costituzione dell'Associazione A.S.A.V. composta esclusivamente da volontari, il cui servizio prevedeva l'ascolto emotivo, l'informazione sul sistema giustizia, l'orientamento ai servizi territoriali, l'accompagnamento e l'invio, eventuale, al Servizio di mediazione penale di Verona. Solo a seguito della presa in carico, era previsto l'invio al supporto psicologico (numero limitato di colloqui) erogato a titolo gratuito da una psicologa che collaborava con l'Associazione in forma di volontariato.

Ciò premesso, ne consegue che l'attenzione alle vittime di reato di tipo generalista, attraverso il servizio di A.S.A.V., ha permesso di accrescere da un lato l'esperienza fattiva su questo tipo di assistenza in capo agli operatori/volontari dell'Associazione e, contestualmente, di sviluppare nel territorio di Verona una lenta ma progressiva sensibilizzazione sul tema, anche grazie a percorsi di informazione/formazione a diversi Soggetti, come la Polizia muni-

cipale e le/gli assistenti sociali dell'U.E.P.E. Inoltre, si evidenzia che dal 2013 il servizio di assistenza alle vittime di reato viene erogato ogni settimana anche all'interno della sede del Comune di Verona, come esito di un percorso di collaborazione con il Comune e con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale (Progetto "Per una giustizia possibile").

La costituzione di RDV ha, quindi, consolidato rapporti pregressi con interlocutori già sensibili al tema dell'assistenza alle vittime di reato, a cui se ne sono aggiunti altri altrettanto significativi.

#### *La vittima di reato nella giustizia riparativa*

Anche l'Istituto Don Calabria – Area Servizi di Mediazione penale, anch'esso parte della Rete, da anni valorizza il percorso di assistenza specifico alle vittime di reato, affiancando l'attività dei mediatori quella dei volontari di A.S.A.V. Secondo questa visione, il percorso che porta alla mediazione penale prevede che la vittima di reato venga precedentemente "accompagnata" dai volontari di A.S.A.V. che la prepara, con l'ascolto delle sue parole e delle sue emozioni, ad affrontare con libertà di scelta, l'incontro con l'autore di reato attraverso i mediatori.

Si è posto in questo senso un progetto pilota pensato dall'Istituto Don Calabria – Area Servizi di Mediazione penale con l'U.E.P.E. di Verona, che ha coinvolto A.S.A.V. nella sua realizzazione: dopo l'individuazione da parte dell'U.E.P.E. di casi che presentavano i presupposti per una possibile mediazione penale, A.S.A.V. ha avuto il compito di "prendersi cura" delle rispettive vittime di reato, accompagnandole con consapevolezza alla mediazione, nel rispetto del loro vissuto.

In questi casi, con questa modalità, il Servizio di assistenza per le vittime di reato si è posto come "facilitatore" all'incontro della vittima con il rispettivo autore. Dopo questo lavoro preparatorio, il mediatore può accogliere una vittima maggiormente pronta e consapevole ad affrontare la fase della mediazione con l'autore di reato.

In quest'ottica, la vittima segue un differente, autonomo e specifico percorso, affidato ad operatori esperti, che si inserisce in fasi temporali diverse, esplicito nel rispetto della persona e delle sue emozioni. Questa esperienza dimostra che i Centri per le vittime di reato, con le loro peculiarità, hanno le caratteristiche per essere facilitatori di, e in, un sistema di giustizia riparativa, attraverso l'attività che li connatura, ovvero la "cura" della vittima di reato.

#### *Tavolo permanente di giustizia riparativa*

Inoltre, a Verona, nel 2019 si è costituito un "Tavolo permanente per la giustizia riparativa" promosso dall'U.D.E.P.E. di Verona, in collaborazione con l'Istituto Don Calabria. A questo Tavolo partecipano A.S.A.V., la Camera penale veronese, la Caritas Diocesana veronese, il CSV di Verona, il Comune di Verona, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Verona, l'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia, l'Università degli studi di Verona.

Il Tavolo ha lo scopo di avviare azioni di sensibilizzazione e di promozione sui valori della Giustizia riparativa, e di aprire in futuro un Centro di Giustizia riparativa. In questo nuovo paradigma di giustizia, la vittima e la comunità locale acquistano maggiore spazio e prevedono un'opportunità di responsabilizzazione dell'autore di reato.

In linea con questi obiettivi è auspicabile la partecipazione anche di RDV. Criticità:

– RDV è l'unica Rete presente in Veneto e ha una territorialità limitata alla Provincia di Verona; le linee di finanziamento di Cassa Ammende e del Ministero di Giustizia vengono indirizzati alle Regioni, che li erogano ad enti del territorio attraverso bandi pubblici. RDV si è costituita a seguito di un protocollo, quindi non ha una natura giuridica chiara e definita per poter partecipare ai bandi. Come può partecipare ai finanziamenti sulla giustizia riparativa e assistenza alle vittime di reato?

– Un "modello" ancora poco conosciuto, in continua evoluzione che rende necessaria una maggiore integrazione con Rete Dafne Italia e le altre reti sul territorio nazionale.

– Sarebbe auspicabile che i costi dei professionisti/collaboratori (es: psicologi, avvocati, ...) fossero omogenei tra diverse Reti Dafne.

**Monica Manfredi**

*Il lavoro di Rete Dafne Napoli: costruire il servizio di assistenza alle vittime, tessere la rete*

Il Convegno mette a tema il rapporto tra le logiche e la struttura, presente e futura dei servizi di Giustizia riparativa in rapporto a quelli di assistenza alle vittime di reato, nella prospettiva maturata dalla Rete nazionale, anche attraverso le diverse esperienze che oggi abbiamo messo a confronto.

Le anime che compongono Rete Dafne Italia, come è naturale e auspicabile che sia, sono diverse, con storie singolari, territori con esigenze e possibilità specifiche, ognuno con i propri tempi di approssimazione al discorso della assistenza alle vittime di reato per come lo si intende in questa particolare cornice. Siamo quindi convocati ad aprire e tenere aperto un confronto interno, vivace e rispettoso delle esperienze di ognuno, ma teso a reperire i punti che ci caratterizzano nelle prassi che si sostengono su medesimi assunti teorici.

In primo luogo la necessità di offrire alle persone offese da un reato, un luogo e uno spazio di accoglienza e di assistenza in cui poter lavorare sulle questioni soggettive e oggettive che si aprono partendo dal reato subito. Uno spazio di accoglienza in cui la vittima possa cercare, con il supporto delle diverse figure professionali implicate in questo genere di assistenza, ciò di cui necessita. Un servizio che possa prendere in carico, avendo cura e accompagnando la persona vittima di reato in un percorso al cui termine possa pensare di essere stata vittima, e di non esserlo ancora, superando il rischio di identificarvisi, uscendo “dall’ergastolo di essere vittima di reato” per citare il suggestivo titolo dell’intervento di Silvia Giralucci.

La Rete Dafne di Napoli è giovane ed è figlia di una cultura in cui le Istituzioni sono vissute come distanti, mancanti, sorde e cieche alle domande

dei cittadini, che siano domande di aiuto, di giustizia, di cura. Eppure figlia della convinzione che con tenacia e umiltà, si possano scalare le montagne più impervie, si possa aprire un dialogo costruttivo tra le istanze di giustizia e quelle della cura, implicate in questo campo di lavoro come ce lo indica Rete Dafne Italia.

Partendo da queste premesse, che costituiscono il fondamento logico del nostro Servizio, abbiamo iniziato sin da subito a interrogare in che modo il lavoro di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico delle persone offese da un reato, debba sempre misurarsi con le questioni legate alla giustizia, tanto come istanze portate dalla vittima (richiesta di informazioni sui diritti, di assistenza legale ecc.), tanto come istanze istituzionali (accompagnamento durante il processo). Sin dai primi passi abbiamo iniziato a tessere la rete, quella istituzionale, quella professionale e quella sociale, ritenendo che una realtà socio – culturale come quella del nostro territorio, imponga più che mai la necessità di lavorare in sinergia con i molteplici attori sulla scena.

Per noi della Rete Dafne Napoli, questo tempo inaugurale, è anche un tempo di messa al lavoro sui primi casi. Un caso in particolar modo ci ha, sin da subito, messo al lavoro come *équipe*, facendoci comprendere quanto sia fondamentale formare una *équipe* di lavoro multidisciplinare, con psicologi, avvocati, assistenti sociali, educatori, che riflettono assieme sulle singolarità di ogni caso, sulle risposte da offrire, sui tempi da rispettare.

La complessità della domanda portata da questa persona, madre di un ragazzo ucciso “per futili motivi”, che si è rivolta allo Sportello Vittime presso il Tribunale, ci ha dato l’occasione di creare una prima connessione con una realtà istituzionale che si occupa anch’essa di vittime, la Fondazione Polis, nel cercare il modo migliore, la giusta sinergia per aiutare queste persone, genitori vittime dell’omicidio del figlio, a trovare il modo più idoneo per elaborare il loro dolore. E ancora, ci ha messi di fronte alla necessità di definire quali possano essere le modalità adatte per accompagnarle durante l’*iter* processuale appena iniziato.

Accogliere e assistere queste vittime, in particolar modo ha aperto una riflessione sull’importanza di sostenere in ogni sede, la necessità che venga fatto un lavoro sull’autore del reato, per risparmiare alle vittime il ritorno sulla scena “dei futili motivi” che hanno provocato la loro perdita irreparabile, premessa indispensabile per poter eventualmente accompagnare questa

famiglia ad un percorso riparativo, un giorno, dopo che il lavoro psicoterapeutico al quale è approdata la coppia genitoriale come secondo tempo del sostegno psicologico, ricevuto al nostro Sportello presso il Tribunale, avrà dato i suoi frutti. Dall’altra parte ci impone di pensare che non ci potrà essere alcun percorso riparativo se l’autore di quel reato non avrà, prima, il tempo e il modo di lavorare su ciò che lo ha portato a compiere quell’atto, assumendosene la responsabilità soggettiva.

Siamo partiti da una specificità, quella di venire in prevalenza, dai contesti della cura, dell’assistenza legale e della formazione e ricerca. Mancanti di esperienza e prossimità ai servizi di giustizia dedicati agli autori di reato. Abbiamo sin da subito iniziato a cercare nel nostro territorio realtà operative nel campo della mediazione penale, invano. Sono state rintracciate esperienze formative e alcune sperimentazioni lasciate cadere, dalle istituzioni, nel vuoto. Nulla di strutturato.

Attualmente si impone, tanto su scala nazionale, come su quella locale, di costruire ponti e sostenere un dialogo diretto con le realtà che si cimenteranno nella costituzione di servizi di giustizia riparativa, ma anche con gli interlocutori istituzionali, UIEPE, Centri di Giustizia minorile, Garante per i detenuti, Questura, al fine di costruire servizi realmente integrati, separati, ma connessi, come vasi comunicanti.

Rete di Servizi di assistenza alle vittime di reato e Servizio di Giustizia Riparativa, che lavorano congiuntamente per elaborare le migliori prassi, definendo criteri e modalità di selezione dei casi, tempi e requisiti assistenziali preliminari per la vittima e per l’autore. Includendo da ognuna delle due prospettive la consapevolezza dell’esistenza dell’altro, come OPPORTUNITA’ da costruire per la vittima e per l’autore. Non dimenticando che, come sostiene la prof.ssa Mariavaleria del Tufo, il percorso di giustizia riparativa “è un percorso di slow justice, in cui sono protagonisti l’ascolto, il confronto, l’elaborazione, la maturazione...e nonostante tutto potrebbe darsi che non vi sia incontro”.

## Autori

### **Mariavaleria Del Tufo**

Professore di Diritto penale  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

### **Monica Manfredi**

Responsabile Formazione RDI e Coordinatrice Rete Dafne Napoli

### **Léa Meindre-Chautrand**

Funzionario di *Victim Support Europe* a Bruxelles

### **Grazia Mannozi**

Professore di Diritto penale  
Università dell'Insubria

### **Raffaele Piccirillo**

Capo di Gabinetto Ministero della Giustizia

### **Raffaele Piccirillo**

Capo di Gabinetto Ministero della Giustizia

### **Anna Rossomando**

Vicepresidente del Senato

### **Marco Bouchard**

Presidente Rete Dafne Italia

### **Ornella Favero**

Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
e Direttrice di Ristretti Orizzonti

**Silvia Giralucci**

Giornalista

**Mary Nicotra**

Referente scientifico Formazione RDI

**Roberta Margiaria**

Referente area clinica e formazione Rete Dafne Torino

**Laura Basilio**

Coordinamento delle Reti Dafne della Toscana

**Annina Sardara**

Coordinamento Rete Dafne Sardegna, Vice presidente RDI

**Anna Coppola**

Responsabile Rete Dafne Puglia

**Annalisa Rebonato**

Rete Dafne Verona



Finito di stampare a Napoli nel dicembre 2022  
presso l'Area University Press  
dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa